

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 325

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

51° anno

19 dicembre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
III	<i>Atti preparatori</i>	
	COMITATO DELLE REGIONI	
	<b>76ª sessione plenaria dell'8 e del 9 ottobre 2008</b>	
2008/C 325/01	Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Intensificare la lotta contro il terrorismo: il coinvolgimento degli enti locali e regionali .....	1
2008/C 325/02	Parere del Comitato delle regioni — L'agenda dell'UE per il trasporto merci .....	6
2008/C 325/03	Parere del Comitato delle regioni — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili .....	12
2008/C 325/04	Parere del Comitato delle regioni — Scambio delle quote di emissione .....	19
2008/C 325/05	Parere del Comitato delle regioni — Le proposte legislative della Commissione europea per la politica agricola comune dopo la valutazione dello stato di salute .....	28
2008/C 325/06	Parere del Comitato delle regioni — Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa .....	44
2008/C 325/07	Parere del Comitato delle regioni — Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali e sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) .....	48
2008/C 325/08	Parere del Comitato delle regioni — Il Processo di Barcellona: un'Unione per il Mediterraneo — quale coinvolgimento degli enti regionali e locali? .....	52
2008/C 325/09	Parere del Comitato delle regioni — <i>Governance</i> e partenariato su base nazionale, regionale e di progetto nel campo della politica regionale .....	56
2008/C 325/10	Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali .....	60
2008/C 325/11	Parere del Comitato delle regioni — Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) .....	66

# IT


Prezzo:  
18 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
2008/C 325/12	Parere del Comitato delle regioni — Educazione ai media e contenuti creativi online .....	70
2008/C 325/13	Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Diritti dei cittadini: promozione dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea .....	76
2008/C 325/14	Parere del Comitato delle regioni — Programma per l'uso sicuro di Internet (2009-2013) .....	81
2008/C 325/15	Parere del Comitato delle regioni — Una forte politica europea di vicinato .....	87

---

**Nota per il lettore** (vedi terza pagina di copertina)



## III

(Atti preparatori)

## COMITATO DELLE REGIONI

76ª SESSIONE PLENARIA DELL'8 E DEL 9 OTTOBRE 2008

**Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Intensificare la lotta contro il terrorismo: il coinvolgimento degli enti locali e regionali**

(2008/C 325/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- concorda pienamente sul fatto che la minaccia globale costituita dal terrorismo è una minaccia grave alla democrazia, ai diritti umani e allo sviluppo economico e sociale dell'intera comunità internazionale,
- sottolinea che gli enti locali e regionali europei svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE. In particolare questi enti metteranno in atto il pilastro «prevenzione» e le prossime iniziative di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione negli Stati membri,
- riconosce l'importanza della strategia dell'UE contro la radicalizzazione che affianca la strategia antiterrorismo, ma sottolinea che tali strategie devono prevedere uno spazio per l'attuazione locale, sulla base delle esperienze e della comprensione del fenomeno a livello locale, sviluppando quadri chiari per l'*intelligence* sul campo e fornendo sostegno e risorse agli enti locali affinché possano attuare progetti di lotta alla radicalizzazione violenta laddove necessario. Sottolinea che il rafforzamento del ruolo dell'amministrazione pubblica regionale e locale nella prevenzione del terrorismo e della radicalizzazione violenta dovrebbe essere portato avanti in partenariato con l'UE e i governi degli Stati membri,
- raccomanda di lanciare una consultazione pubblica a livello locale negli Stati membri con l'obiettivo di giungere ad una comprensione globale delle esperienze e delle concezioni locali di terrorismo, come pure delle motivazioni che spingono all'estremismo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che a questa consultazione e a questo impegno possano partecipare anche quei cittadini che di solito non interagiscono con la democrazia locale,
- accoglie con favore la seconda valutazione reciproca dei piani di gestione delle crisi avviata dalla Commissione, invitando però quest'ultima a far sì che gli enti locali e regionali vi partecipino pienamente e attivamente,
- invita l'UE a garantire che in tutte le azioni antiterrorismo si tenga conto dell'uguaglianza dei cittadini e del rispetto dei diritti umani, evitando che gli interventi si traducano in esperienza negativa per alcune comunità: ciò rafforzerebbe infatti il senso di alienazione dei loro membri e la tentazione di aderire alle ideologie estremiste.

**Relatore:** Lord Graham TOPE (UK/ALDE), assessore del comune di Sutton (città metropolitana di Londra) e membro dell'autorità di vigilanza della polizia metropolitana di Londra

**Testi di riferimento**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Intensificazione della lotta contro il terrorismo

COM(2007) 649 def.

Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo

COM(2007) 650 def.

**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

**Rafforzare il pilastro «prevenzione»**

1. concorda pienamente sul fatto che la minaccia globale costituita dal terrorismo è una minaccia grave alla democrazia, ai diritti umani e allo sviluppo economico e sociale dell'intera comunità internazionale;
2. è consapevole che l'attenzione si concentrerà inevitabilmente sul terrorismo ispirato da Al Qaeda e sulla radicalizzazione nelle nostre comunità che porta all'estremismo violento; rammenta tuttavia che molti recenti atti di terrorismo sono stati commessi da persone nate e cresciute nel paese bersaglio dell'attacco o in un altro paese dell'UE, spesso come risposta a situazioni interne al paese interessato, e che essi potrebbero non avere la religione come motivazione principale. Ciò nondimeno il CdR riconosce che la minaccia costituita dal terrorismo ispirato da Al Qaeda è un problema importante che l'UE deve oggi affrontare in materia di sicurezza;
3. ritiene che le attività antiterroristiche dell'UE debbano puntare su due elementi: da un lato un'energica azione per contrastare direttamente gli atti terroristici e dall'altro la messa a punto di dispositivi di prevenzione. Prima si riesce a spezzare la catena di cause ed effetti che portano agli atti terroristici meglio è. A questo riguardo potrebbe essere estremamente utile intensificare la ricerca delle cause e delle motivazioni che spingono gli esseri umani a sostenere o a finanziare gli atti terroristici, o a prendervi parte;
4. riconosce che non si possono ignorare i fattori religiosi legati al terrorismo. È indispensabile fare di più per far comprendere che gli atti terroristici non potranno essere giustificati in alcun caso;
5. considera pertanto che l'UE debba varare e sostenere azioni intese a ridurre il terrorismo attraverso il dialogo religioso e culturale;
6. ritiene che la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi sia essenziale per prevenire il terrorismo. Occorre rafforzare le strategie di cooperazione esterna in questo ambito, promuovendo non solo lo scambi d'informazioni, ma anche una cooperazione più concreta tra le forze di polizia e la collaborazione fra le amministrazioni doganali;
7. sottolinea che gli enti locali e regionali europei svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia anti-terrorismo dell'UE. In particolare, insieme agli organismi nazionali e regionali preposti all'applicazione della legge e competenti in materia di protezione di persone e beni, metteranno in atto il pilastro «prevenzione» e le prossime iniziative di lotta al terrorismo e alla radicalizzazione negli Stati membri;
8. richiama l'attenzione sui notevoli progressi compiuti dopo l'adozione della legislazione quadro del 2002 per quanto riguarda l'attuazione degli altri tre pilastri («protezione, perseguimento e risposta») negli Stati membri. Inoltre accoglie con favore le proposte avanzate nell'attuale iniziativa di intensificazione della lotta al terrorismo intese a creare una base giuridica per alcuni aspetti della strategia antiterrorismo, tra cui la penalizzazione dell'addestramento e del reclutamento a fini terroristici nonché della pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, la prevenzione dell'uso di esplosivi da parte di terroristi, l'utilizzo di informazioni relative ai passeggeri dei voli aerei nelle indagini giudiziarie e, infine, la prevenzione e la penalizzazione del finanziamento di attività terroristiche, il riconoscimento della necessità della ricerca e dello sviluppo tecnologico per sostenere l'attività di polizia volta a proteggere i cittadini dagli attacchi terroristici in tutta l'UE;
9. afferma tuttavia che, nell'intensificare la lotta al terrorismo, l'UE dovrebbe investire maggiormente nello sviluppo del pilastro «prevenzione» in partenariato con gli Stati membri, gli organismi nazionali preposti all'applicazione della legge, gli enti regionali e locali, nonché i rispettivi organi concretamente preposti all'attuazione delle normative. La prevenzione del terrorismo e dell'estremismo violento non può basarsi soltanto su misure legislative e repressive. Inoltre, da sole le misure di repressione non saranno efficaci: occorre attivarsi per offrire prospettive positive e un posto nella società alle persone particolarmente vulnerabili all'estremismo e al reclutamento per attività terroristiche;
10. ritiene che un approccio essenziale per far fronte a questi fenomeni consista nella prevenzione attuata attaccando alla radice i fattori strettamente connessi alla radicalizzazione, che la favoriscono e possono facilmente portare al terrorismo;
11. riconosce che il terrorismo, pur avendo spesso una natura e un'ispirazione globale, è vissuto direttamente dai cittadini e dalle comunità in modo concreto e individuale. Chi pianifica e sostiene atti di estremismo violento vive ed opera liberamente in qualità di cittadino europeo e residente nelle nostre

comunità, sfrutta — e interagisce con — i prestatori di servizi, le strutture democratiche e i cittadini del luogo. In base alle esperienze di molti paesi dell'UE, gli Stati membri riconoscono quindi la necessità di analizzare a fondo, chiarire e contrastare i motivi, le cause e i processi che spingono cittadini europei ad aderire all'estremismo violento e al movimento di Al Qaeda;

12. ritiene che per combattere l'estremismo violento occorra un'azione mirata a livello locale. Il ruolo degli enti regionali e locali, che hanno un migliore accesso ai gruppi più vulnerabili, è particolarmente importante per garantire un'inclusione sociale il più possibile completa dei cittadini dell'UE, senza discriminazioni e in condizioni di pace e di democrazia;

13. rammenta che nel 2003 il Congresso del Consiglio d'Europa ha adottato delle raccomandazioni specifiche sul ruolo degli enti locali nella lotta al terrorismo.

#### **Piano d'azione: il ruolo degli enti locali e regionali**

14. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione europea per richiamare l'attenzione sul pilastro «prevenzione» della strategia antiterrorismo e il progetto di pubblicare nel 2008 una comunicazione sulla lotta alla radicalizzazione violenta. Osserva tuttavia che il concetto di prevenzione rappresenta un cambiamento culturale di rilievo per gli organi di lotta al terrorismo e richiede le conoscenze, l'esperienza e la cooperazione degli enti locali e regionali;

15. accoglie con favore l'iniziativa dell'UE di proclamare il 2008 «Anno europeo del dialogo interculturale»: si tratta infatti di uno strumento eccezionale per promuovere un dialogo efficace, la tolleranza e la comprensione tra culture, civiltà e confessioni religiose diverse;

16. sottolinea che il rafforzamento del ruolo dell'amministrazione pubblica regionale e locale nella prevenzione del terrorismo e della radicalizzazione violenta dovrebbe essere portato avanti in partenariato con l'UE e i governi degli Stati membri. Raccomanda quindi che in ogni Stato membro venga costituito un sistema di reti di enti regionali e locali che lavori in partenariato con i governi nazionali, la polizia (con il coinvolgimento delle forze regionali dotate di competenza esclusiva in materia di protezione delle persone e dei beni) e le comunità locali per facilitare lo scambio di buone prassi in materia di inclusione sociale, la conoscenza e la comprensione approfondita dell'estremismo violento nei distretti e nei quartieri;

17. raccomanda di lanciare una consultazione pubblica a livello locale negli Stati membri con l'obiettivo di giungere ad una comprensione globale delle esperienze e delle concezioni locali di terrorismo, come pure delle motivazioni che spingono all'estremismo. Gli Stati membri dovrebbero garantire che a questa consultazione e a questo impegno possano partecipare anche quei cittadini che di solito non interagiscono con la democrazia locale;

18. intende integrare il presente parere aiutando la Commissione e il coordinatore antiterrorismo a definire orientamenti concreti che presentino le migliori pratiche attuate in tutte le aree in cui sono stati avviati progetti di partenariato e di impegno contro la radicalizzazione;

19. raccomanda che lo stesso CdR organizzi un evento annuale inteso a promuovere l'apprendimento strategico tramite lo scambio di esperienze tra enti locali e regionali a livello paneuropeo e a sostenere l'ulteriore sviluppo di interventi locali di prevenzione del terrorismo e dell'estremismo violento.

#### **Attuazione**

##### *Apprendere dall'impegno e lavorare in partenariato*

20. riconosce l'importanza della strategia dell'UE contro la radicalizzazione che affianca la strategia antiterrorismo, ma sottolinea che tali strategie devono prevedere uno spazio per l'attuazione locale, sulla base delle esperienze e della comprensione del fenomeno a livello locale, sviluppando quadri chiari per l'*intelligence* sul campo e fornendo sostegno e risorse agli enti locali affinché possano attuare progetti di lotta alla radicalizzazione violenta laddove necessario;

21. raccomanda di applicare le disposizioni del Trattato di Prüm sull'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo.

##### *Intelligence comunitaria*

22. invita gli Stati membri e le forze di polizia a mettere a punto sistemi chiari e sicuri per lo scambio d'informazioni tra i partner locali e regionali (comprese le unità locali e regionali di polizia), le unità antiterrorismo e quelle responsabili della prevenzione della radicalizzazione violenta;

23. sottolinea che nel quadro dello scambio di qualsiasi tipo d'informazione tra i partner locali e la polizia i sistemi di *intelligence* comunitaria devono tenere chiaramente conto delle implicazioni sul piano della sicurezza, dei diritti fondamentali dei cittadini e della protezione dei dati. Occorre dare ai cittadini la possibilità di fornire in modo anonimo alle autorità locali e alla polizia delle informazioni su possibili atti di terrorismo;

24. inoltre giudica essenziale tracciare una chiara delimitazione fra gli organi di polizia, operativi ed amministrativi, e gli enti locali rispetto all'*intelligence* comunitaria, adottare sistemi intesi a garantire ai partner locali e regionali che la loro partecipazione non produrrà effetti negativi sui rapporti all'interno della comunità, proteggere le fonti d'informazione e assicurare che partner esterni alla polizia svolgano volontariamente un ruolo complementare;

25. propone che l'Unione europea definisca degli orientamenti intesi a sviluppare la condivisione delle informazioni e a garantire che i sistemi siano efficaci, corretti e sicuri.

*Lotta alla radicalizzazione*

26. raccomanda che gli Stati membri sostengano gli enti regionali e locali nell'instaurare relazioni operative più strette con la polizia (sia a livello statale che in ambito regionale) e con la magistratura penale per attuare progetti contro la radicalizzazione, e che i progetti vengano messi a punto e appositamente studiati sulla scorta di informazioni dettagliate, attingendo a indagini di polizia e alle conoscenze ed esperienze maturate a livello locale e regionale;

27. suggerisce di sostenere il dialogo interculturale e di mettere a punto programmi che favoriscano l'inclusione sociale a livello locale per evitare i fenomeni di radicalizzazione e di incitazione alla violenza;

28. è consapevole che il livello delle risorse assegnate dagli Stati membri varierà in funzione del quadro informativo. Sottolinea tuttavia che occorre mantenere un impegno costante di cooperazione con le comunità per valutare l'efficacia dei progetti in corso, costruire relazioni a lungo termine tra i cittadini, le autorità di contrasto e i governi nella lotta al terrorismo, nonché tenere conto dei cambiamenti demografici e dell'evolvere dell'opinione pubblica. Le risorse e i progetti andrebbero quindi indirizzati di conseguenza;

29. raccomanda che gli Stati membri e gli enti regionali e locali collaborino con le diverse comunità nella messa a punto di progetti intesi ad indebolire l'ideologia dell'estremismo violento e a sostenere le posizioni moderate della maggioranza. Tali progetti dovrebbero poggiare su una solida esperienza professionale e la loro efficacia andrebbe valutata da soggetti indipendenti. Il CdR propone quindi che gli Stati membri, assieme agli enti regionali e locali, individuino di comune accordo i leader moderati più rappresentativi delle varie comunità al fine di screditare gli elementi radicali violenti e di diffondere messaggi credibili alternativi a quelli di tali estremisti;

30. osserva che uno dei fattori principali più noti che contribuiscono ad alimentare il terrorismo sono l'insoddisfazione nei confronti della società e un senso di impotenza e di esclusione. Una società democratica che funzioni in maniera soddisfacente riduce il rischio che prendano piede e inizino a svilupparsi idee e reti terroristiche. Perciò il Comitato giudica essenziale integrare ampiamente l'attività democratica e il rispetto dei diritti civili e politici nei dispositivi di lotta al terrorismo;

31. riconosce che la terminologia è una questione complessa e delicata, che richiede un'analisi e uno studio approfonditi da parte dei responsabili delle iniziative contro la radicalizzazione;

32. raccomanda agli Stati membri e agli enti regionali e locali di sostenere le istituzioni locali a rischio come le scuole, i centri di formazione professionale, le università, le moschee e le istituzioni religiose nell'individuare le attività radicali violente, ostacolare l'azione degli agitatori ed aiutare gli elementi più vulnerabili a resistere al richiamo della radicalizzazione fornendo loro alternative positive e convincenti;

33. raccomanda agli Stati membri di collaborare strettamente con i servizi penitenziari e di rieducazione/reinserimento al fine

di individuare, ostacolare e dissuadere gli estremisti violenti detenuti;

34. ritiene che l'attuazione di tali progetti debba essere coordinata a livello regionale con gli organismi operativi e amministrativi di polizia e monitorata dagli enti locali e regionali o equivalenti, che riferirebbero in materia alle autorità nazionali per valutare i risultati ottenuti;

35. giudica essenziale che per sostenere tali progetti l'Unione europea, gli Stati membri e le forze di polizia mettano a punto al livello dell'UE delle reti (con la partecipazione sia di unità di polizia facenti capo alle regioni e competenti per la protezione delle persone e dei beni sia unità antiterrorismo) con l'obiettivo di fornire esempi di migliori pratiche, consulenza, sostegno e formazione ai responsabili dell'attuazione a livello locale.

*Impegno civile e leadership*

36. riconosce che il ruolo guida degli enti locali e regionali è fondamentale per attuare le strategie di prevenzione del terrorismo in tutti gli Stati membri;

37. raccomanda che gli enti locali e regionali rafforzino la capacità della comunità di resistere agli estremisti violenti esercitando una forte leadership. Suggerisce quindi a tali enti di adoperarsi per:

- diffondere valori condivisi nelle comunità locali, operando attraverso i gruppi che rappresentano le diverse comunità, i partenariati e i leader per creare coesione tra comunità,
- trovare modalità per respingere, oppure riconoscere ed affrontare, i motivi di malcontento che possono rafforzare il senso di alienazione e la tentazione di aderire alle ideologie estremiste,
- contrastare efficacemente i reati generati dall'odio lavorando in stretta collaborazione con la polizia e promuovendo i progetti di sostegno alle comunità,
- svolgere un ruolo di mediazione comunitaria quando le operazioni di sicurezza sono in corso,
- fornire sostegno e consulenza alle organizzazioni e ai gruppi delle varie comunità che si adoperano per combattere l'ideologia dell'estremismo violento;

38. ritiene che un servizio di polizia che operi in maniera trasparente e responsabile sia fondamentale per infondere un sentimento di fiducia e sicurezza rispetto alle attività antiterrorismo e per ottenere il sostegno dei cittadini alle operazioni di lotta al terrorismo e agli interventi nazionali e locali intesi a combattere l'estremismo violento. Propone quindi che tanto gli Stati membri quanto gli enti regionali con competenze in materia di sicurezza e protezione delle persone e dei beni dotati di unità o comandi antiterrorismo esaminino modalità per accrescere la responsabilità della polizia a livello locale, ricercando il sostegno e l'esperienza dei partner europei e internazionali laddove ciò sia opportuno;

39. invita la Commissione a proporre soluzioni per aiutare gli Stati membri a studiare come le attività antiterrorismo possano integrate in tutti i servizi di polizia, agevolando, ove necessario, lo scambio di esperienze tra Stati membri e forze di polizia;

40. riconosce l'importanza di forze di polizia che riflettano la diversità della popolazione di cui sono al servizio, in modo da costruire un rapporto di fiducia ed aprire canali concreti di comunicazione tra la stessa polizia e i cittadini. Il Comitato giudica quindi necessario, a livello locale come pure negli Stati membri, favorire l'organizzazione di dibattiti costruttivi intesi a promuovere la diversità e le pari opportunità nelle forze di polizia.

#### *Preparazione e protezione civile*

41. accoglie con favore la seconda valutazione reciproca dei piani di gestione delle crisi avviata dalla Commissione;

42. invita tuttavia la Commissione a far sì che gli enti locali e regionali partecipino pienamente e attivamente a tale valutazione. Sulla scorta di un'analisi dell'attacco terroristico di Londra del luglio 2005, essa dovrebbe assicurare che venga effettuata con urgenza una chiara ripartizione di responsabilità e di gerarchia fra i diversi organismi incaricati di predisporre i piani di intervento e di assicurare i servizi di emergenza;

43. sostiene fermamente la creazione di reti di associazioni che forniscano sostegno alle vittime degli attacchi terroristici e riconosce il proprio ruolo nell'agevolare lo scambio di conoscenze tra Stati membri;

44. accoglie con favore i progetti intesi a promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecniche a sostegno dell'attività svolta dalla polizia per proteggere i cittadini dagli attacchi terroristici nell'intera Unione europea; invita l'UE a sostenere la ricerca di soluzioni tecnologiche in tutti i quattro i pilastri: ciò comprende anche l'impegno a fare di Internet un luogo ostile agli estremisti, andando oltre i semplici interventi repressivi. Il CdR invita pertanto gli Stati membri a mettere a disposizione risorse adeguate per tali progetti di sviluppo;

45. invita gli Stati membri a istituire meccanismi di coordinamento conformi alle competenze degli enti locali e regionali in materia di sicurezza, in modo che essi, nei limiti delle suddette competenze, possano garantire la sicurezza dei cittadini nei luoghi affollati, in particolare riducendo la minaccia del terrorismo grazie ad un'opportuna programmazione;

46. invita l'UE a garantire che in tutte le azioni antiterrorismo si tenga conto dell'uguaglianza dei cittadini e del rispetto dei diritti umani, evitando che gli interventi si traducano in esperienze negative per alcune comunità: ciò rafforzerebbe infatti il senso di alienazione dei loro membri e la tentazione di aderire alle ideologie estremiste.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

**Parere del Comitato delle regioni — L'agenda dell'UE per il trasporto merci**

(2008/C 325/02)

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

- rileva l'esigenza di migliorare l'efficienza energetica tramite l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di forme alternative di trasporto rispettose dell'ambiente. Il trasporto dovrebbe essere orientato verso il modo più ecocompatibile ed efficiente dal punto di vista energetico tramite l'internalizzazione dei costi esterni,
- ritiene che si debba adottare una lingua comune di lavoro per la gestione del traffico ferroviario all'interno dell'UE,
- fa presente che il trasporto ferroviario di merci condivide con il trasporto passeggeri buona parte delle tratte. Questo può in alcuni casi limitare la capacità e l'affidabilità di entrambi i sistemi non solo nelle aree più densamente popolate, ma anche nei trasporti interregionali. L'UE, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe fare un elenco di tali «strozzature» e adoperarsi per la loro eliminazione, sfruttando al massimo le infrastrutture ferroviarie attuali e future. A lungo termine, l'UE e gli Stati membri dovrebbero contribuire alla creazione di reti distinte per il trasporto di merci e di persone, sempre che la mancanza di spazio non costituisca un ostacolo, cominciando dai tratti più congestionati delle reti ferroviarie,
- è dell'avviso che la pianificazione dei trasporti urbani richieda un aiuto speciale da parte degli enti locali. Una particolare attenzione va attribuita ai sistemi di consegna delle merci, indirizzando l'organizzazione della distribuzione urbana verso una migliore efficienza del sistema, sia ambientale che economica,
- reputa che le autorità locali e regionali possano offrire un contributo importante alla realizzazione di una politica sostenibile in materia di trasporto merci potenziando e rendendo accessibili i porti della navigazione interna, comprese le infrastrutture intermodali,
- ritiene necessario migliorare i collegamenti tra i trasporti ferroviari e quelli marittimi, che in alcune zone non sono ancora efficaci. Ritiene utile che gli enti locali e regionali siti nelle zone interne elaborino soluzioni logistiche attraverso la realizzazione di piattaforme logistiche e interporti, che sono strumenti fondamentali per migliorare il sistema di distribuzione globale delle merci e per promuovere lo sviluppo e la coesione dei territori interni.



**Relatore:** José CORREIA (PT/PPE), sindaco di Tavira

#### Documenti di riferimento

Comunicazione della Commissione: *Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa*

COM(2007) 606 def.

Comunicazione della Commissione: *Piano d'azione per la logistica del trasporto merci*

COM(2007) 607 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: *Verso una rete ferroviaria a priorità merci*

COM(2007) 608 def.

## RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### Introduzione

1. Le comunicazioni della Commissione relative al trasporto merci sono il risultato delle preoccupazioni politiche illustrate nel Libro bianco sui trasporti del 2001 e nella sua revisione intermedia del 2006. Nel corso dell'attività di consultazione, sono stati organizzati 13 tra seminari e conferenze e oltre 30 manifestazioni; sono inoltre pervenuti 160 contributi scritti. Alla Commissione sono stati infine comunicati 500 casi di strozzature logistiche in atto;

2. nel riesame del Libro bianco si sottolinea come il contesto dei trasporti sia mutato rispetto al 2001 (accelerazione della globalizzazione nell'ambito della produzione, scarsa sicurezza delle forniture energetiche, aumento del riscaldamento del pianeta, dimensioni raggiunte dall'UE dopo l'allargamento all'Europa centro-orientale). Alla luce di questi mutamenti, si raccomanda di ampliare l'orizzonte di riferimento e diversificare gli strumenti della politica dei trasporti in modo da affrontare le nuove sfide. In particolare, si sottolinea la necessità di migliorare l'efficienza dei singoli modi di trasporto, siano essi utilizzati da soli o in combinazione.

#### Raccomandazioni politiche

3. Il CdR ritiene che i documenti sopraccitati contengano una serie di orientamenti che mettono chiaramente in evidenza quali saranno le misure politiche da elaborare. Si tratta in particolare di:

- ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> contribuendo così al rispetto del Protocollo di Kyoto,
- ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, attraverso la progressiva introduzione di combustibili provenienti da fonti rinnovabili,
- migliorare l'efficienza energetica mediante l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di alternative di trasporto rispettose dell'ambiente. Ciò può essere conseguito in molti modi. Il trasporto dovrebbe essere orientato verso il modo più ecocompatibile ed efficiente dal punto di vista energetico tramite l'internalizzazione dei costi esterni,

- far sì che l'UE rivolga una particolare attenzione al trasporto di merci pericolose. Per quanto concerne i trasporti su strada, è necessario armonizzare le procedure amministrative per evitare errori dovuti alla non comprensione della lingua o dei complessi regimi giuridici da parte dei trasportatori di altri paesi. In relazione ai trasporti marittimi di merci pericolose, l'UE deve rivedere le norme relative alle circostanze in cui è possibile combinare il trasporto di passeggeri con il trasporto merci,

- migliorare le tecnologie del sistema ferroviario, affinché le ferrovie non perdano competitività rispetto ad altri modi di trasporto,

- optare per una lingua comune di lavoro per la gestione del traffico ferroviario all'interno dell'UE, tenendo conto del fatto che i gestori del settore dei trasporti ferroviari internazionali incontrano numerosi problemi e ostacoli per ottenere uno svolgimento razionale ed efficiente dei trasporti. Un problema sta nel fatto che in ciascuno Stato membro il traffico ferroviario avviene nella rispettiva lingua nazionale, di modo che i gestori dei servizi ferroviari hanno difficoltà a svolgere la loro attività di trasporto al di fuori dei confini nazionali. È quanto è già avvenuto nel controllo del traffico aereo con l'adozione di una lingua «internazionale» comune,

- riconoscere l'esistenza, all'interno dell'UE, di requisiti di formazione diversi per i macchinisti, come di diverse norme di sicurezza e in materia di carichi. Queste differenze rappresentano un problema per gli operatori ferroviari che agiscono sul piano transfrontaliero. Occorre pertanto armonizzare tali norme in seno all'UE,

- sviluppare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), grazie all'evoluzione della cosiddetta Internet delle merci e a una maggiore utilizzazione dei sistemi di satelliti e radiofrequenze,

- dato che nelle catene dei trasporti intermodali operano numerosi soggetti, la responsabilità nei confronti dei clienti rischia di rimanere vaga. Ciò compromette spesso l'affidabilità, la sicurezza e la qualità dei trasporti. L'UE svolge un ruolo importante nella creazione di una struttura chiara e nell'assegnazione degli ambiti di competenza nel sistema dei trasporti.

## 4. Occorre inoltre:

- ridurre i problemi, di tipo sia tecnico (scartamenti diversi, un diverso voltaggio, disparità di criteri per la omologazione del materiale rotabile) sia amministrativo, incontrati dai treni internazionali nel passaggio delle frontiere,
- creare, a lungo termine, una rete a priorità merci, tenendo conto degli elevati costi necessari per la sua realizzazione e sulla base di una solida analisi costi/benefici,
- sviluppare corridoi verdi, con l'obiettivo fondamentale di ridurre i tempi di trasporto e di migliorare la qualità del servizio,
- considerare che il trasporto ferroviario di merci condivide con il trasporto passeggeri buona parte delle tratte. Questo può in alcuni casi limitare la capacità e l'affidabilità di entrambi i sistemi non solo nelle aree più densamente popolate, ma anche nei trasporti interregionali. Spesso vengono a trovarsi in concorrenza in un modo che non favorisce l'evoluzione verso un sistema di trasporti più efficiente sotto il profilo energetico e più rispettoso dell'ambiente. L'UE, con la collaborazione degli Stati membri, dovrebbe fare un elenco di queste «strozzature» e adoperarsi per la loro eliminazione, sfruttando al massimo le infrastrutture ferroviarie attuali e future. A termine, l'UE e gli Stati membri dovrebbero contribuire alla creazione di reti distinte per il trasporto di merci e di persone, sempre che la mancanza di spazio non costituisca un ostacolo, cominciando dai tratti più congestionati delle reti ferroviarie,
- migliorare l'intermodalità, facendo sì che l'efficacia dei sistemi produca risultati concreti,
- esaminare inoltre le dimensioni e la lunghezza dei vagoni ferroviari al fine di aumentarne la capacità di trasporto pur nel rispetto dell'ambiente,

## 5. e ancora:

- eliminare le complesse procedure doganali nell'ambito dei trasporti marittimi, in particolare tra i porti dell'Unione europea,
- introdurre la licenza europea di macchinista, affinché gli addetti al settore possano lavorare più facilmente in qualsiasi paese dell'Unione europea e con i diversi sistemi e impianti utilizzati,
- garantire l'uguaglianza dinanzi alla legge, un aspetto importante per favorire la concorrenza a parità di condizioni. Il regolamento relativo ai tempi di guida e ai periodi di riposo ha armonizzato le disposizioni in materia, a prescindere dal luogo in cui ha sede l'impresa di trasporto. Le possibilità di perseguire i trasgressori del regolamento sono tuttavia variabili, a seconda che lo Stato in cui è avvenuta l'infrazione sia lo stesso tanto per il veicolo quanto per il conducente, oppure si tratti di Stati diversi. La proposta di direttiva presentata dalla Commissione per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale riguarda le seguenti infrazioni: eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza

e transito con semaforo rosso. Tuttavia, la collaborazione transfrontaliera per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale dovrebbe valere anche per le infrazioni riguardanti i tempi di guida e i periodi di riposo,

- osservare le regole di puntualità, in linea soprattutto con le norme dell'Unione internazionale delle imprese di trasporto combinato strada-ferrovia (UIRR),
- tener presente che le norme relative ai pernottamenti dei macchinisti in un altro paese risultano sfavorevoli agli operatori dei paesi periferici che effettuano trasporti ferroviari internazionali di lunga percorrenza. La legislazione sul lavoro dovrebbe quindi essere rivista in modo tale che gli operatori dei paesi periferici beneficino delle stesse opportunità di effettuare operazioni di trasporto ferroviario internazionale di cui godono gli operatori nei paesi dell'Europa centrale,
- far sì che l'UE presti un'attenzione specifica all'aumento della criminalità e degli atti terroristici che minacciano il trasporto di merci su strada e per ferrovia. Si dovrebbe sviluppare una cooperazione organizzata tra gli Stati membri, prevedendo un ruolo importante per l'UE. È inoltre importante, ai fini del rafforzamento della sicurezza, costruire un numero maggiore di aree di riposo sicure, principalmente lungo la rete TEN-T,
- combattere la congestione del traffico mediante la creazione di linee ferroviarie più favorevoli,
- migliorare la qualità generale del servizio e introdurre un codice di buone pratiche in questo settore, al fine di incrementare la fiducia degli utilizzatori,
- garantire che l'UE presti un'attenzione specifica alla criminalità legata al trasporto di merci su strada. È noto che il contrabbando e la vendita illegale — soprattutto di tabacco e alcool — nelle aree di servizio lungo le strade di trasporto non sono eventi eccezionali. Per superare il problema è necessaria una cooperazione internazionale, che deve essere avviata e coordinata dall'UE,
- rafforzare la competitività della navigazione interna,
- creare, insieme agli enti decentrati, una rete sostenibile di vie navigabili e porti adottando un approccio basato sui concetti di rete e di catena,
- incentivare l'innovazione nella navigazione interna, e
- puntare a una navigazione interna sicura e sostenibile.

**Le relazioni con gli enti locali e regionali**

6. Il CdR ritiene che a lungo termine bisognerà creare un'infrastruttura per il trasporto ferroviario sufficientemente capace e affidabile, che non crei conflitti tra il trasporto di merci e altri obiettivi in materia o altri interessi sociali, e che offra condizioni tali da garantire la prestazione di servizi di trasporto efficienti dal punto di vista energetico e compatibili con le necessità ambientali;

7. è del parere che a breve termine bisognerà innanzitutto identificare e rimuovere le cause del congestionamento e dei limiti del sistema;

8. ritiene che, nonostante sia concepito su grandi corridoi e su scala nazionale e internazionale, il trasporto di merci non possa fare a meno del contributo degli enti locali e regionali sul cui territorio passano le linee;

9. ritiene che la pianificazione urbana e regionale nella distribuzione delle merci sia di grande importanza ai fini di un flusso di trasporto merci capace di risparmiare energia e compatibile con le esigenze ambientali. Una nuova politica dei trasporti deve pertanto poter contare sul sostegno di tutti gli operatori in grado di dare un valido contributo alla sua efficacia, in special modo quelli che, grazie alla vicinanza ai cittadini, sono capaci di risolvere i problemi a livello locale;

10. un settore dei trasporti di merci efficiente sotto il profilo energetico e rispettoso dell'ambiente può essere realizzato soprattutto utilizzando, per quanto possibile, la navigazione interna. In questo modo si può anche ridurre il congestionamento del traffico fra i porti e l'entroterra;

11. nel sistema di trasporti intermodali, i terminali, le stazioni di trasbordo e i porti sono elementi importanti delle infrastrutture. La loro pianificazione e localizzazione è di competenza degli enti locali e regionali. È importante che le città siano coinvolte nella pianificazione di tali impianti fin dall'inizio: ciò presuppone che l'UE e i governi nazionali creino per la pianificazione urbana condizioni stabili e di lungo periodo;

12. poiché circa il 40 % dei veicoli nell'UE sono usati nella distribuzione e nella consegna di beni e servizi e, dato che la maggior parte dei consumatori abita nelle città, bisogna gestire i grandi flussi di traffico che vengono generati all'interno di queste. Si dovrebbe contemplare la diffusione delle buone pratiche relative alle politiche di trasporto urbano di merci;

13. l'istituzione di autorità regionali o metropolitane di trasporto in diversi Stati membri rappresenta un aiuto prezioso al fine di conciliare obiettivi e risultati. Il CdR ricorda che ciò deve avvenire nel rispetto del principio di sussidiarietà;

14. sottolinea che gli enti locali e regionali dispongono di una maggiore capacità di dialogo con i produttori e i destinatari delle merci;

15. occorre prestare particolare attenzione alla distribuzione dei servizi e delle merci nelle città, in quanto una pianificazione intelligente della logistica urbana è un fattore centrale nella mobilità urbana;

16. il CdR ritiene che in futuro, l'ubicazione dei terminali, dei centri di distribuzione logistica e degli stessi punti vendita richiederà un maggiore coinvolgimento degli enti locali;

17. sottolinea inoltre che quella concernente la logistica su scala regionale è una politica nuova dalle grandi prospettive future. È essenziale che la gestione delle interconnessioni venga decentrata alle autorità regionali, mentre la definizione dei grandi corridoi internazionali deve restare di competenza degli Stati membri;

18. ritiene che gli enti locali possano, attraverso l'elaborazione di politiche urbane corrette, contribuire ad aumentare la rapidità dei trasporti ferroviari, contributo che si rivela inestimabile;

19. i servizi ferroviari connessi, in particolare i terminali e i centri di smistamento, meritano un'attenzione particolare nell'ambito dei fondi strutturali;

20. la pianificazione dei trasporti urbani richiede un aiuto speciale da parte degli enti locali. Una particolare attenzione va attribuita ai sistemi di consegna delle merci, indirizzando l'organizzazione della distribuzione urbana verso una migliore efficienza del sistema, sia ambientale che economica. Allo scopo, occorre perseguire il rafforzamento della qualità ecologica dei mezzi e un aumento dei fattori di carico che consenta di contenere il numero di viaggi a parità di merce trasportata;

21. le autorità locali e regionali possono offrire un contributo importante alla realizzazione di una politica sostenibile in materia di trasporto merci potenziando e rendendo accessibili i porti della navigazione interna, comprese le infrastrutture intermodali;

22. gli enti locali e regionali possono stimolare i trasporti per via navigabile attraverso la politica del territorio, e in particolare la scelta dell'ubicazione dei terreni industriali. I terreni destinati alle imprese che svolgono attività connesse all'acqua, le vie navigabili e i porti della navigazione interna meritano pertanto un'attenzione particolare da parte dei fondi strutturali.

### Conclusioni e raccomandazioni

23. Il CdR sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo sempre più importante nell'elaborazione di strategie logistiche ai fini di un'efficiente pianificazione, di un'adeguata creazione di infrastrutture e di un giusto coordinamento;

24. fa presente che una parte importante dei flussi di trasporto merci sovraccarica le reti di trasporto dell'Europa centrale anche nei casi in cui le merci siano destinate altrove. Visti i problemi di capacità delle reti di trasporto dell'Europa centrale, è quindi molto importante che l'UE appoggi lo sviluppo di collegamenti e corridoi che contribuiscano ad alleggerire queste reti, o almeno non le sovraccarichino. Un esempio di tali collegamenti è rappresentato dai corridoi di trasporto Est-Ovest nell'Europa settentrionale, che nello stesso tempo contribuiscono allo sviluppo di queste regioni. Nella futura strategia per l'area del Baltico, attualmente in corso di elaborazione, verrà tra l'altro sottolineata l'importanza di reti di trasporto efficienti e di soluzioni multimodali per la creazione di una regione sostenibile e competitiva. È inoltre estremamente importante che l'UE continui a mettere a disposizione risorse da destinare a questo tipo di azioni, ad esempio attraverso i fondi strutturali o programmi settoriali specifici;

25. richiama l'attenzione sulla grande importanza del trasporto di merci via mare per le regioni che producono materie prime. L'industria di trasformazione dipende dalla presenza di forniture affidabili nel corso di tutto l'anno. Per garantire il trasporto via mare anche in inverno, l'uso delle navi rompighiaccio dovrebbe diventare una priorità e essere integrato nella rete TEN-T;

26. ritiene che l'UE dovrebbe adottare un approccio integrato nella pianificazione delle infrastrutture, sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e i paesi e le regioni confinanti. Il pacchetto UE per il trasporto merci dovrebbe quindi essere strutturato in modo tale da risultare coerente con altri progetti di trasporto e infrastrutture già elaborati e adottati dell'Unione europea, come ad esempio la rete TEN-T e la carta dei corridoi di trasporto transfrontalieri;

27. ricorda che negli ultimi anni, numerose regioni hanno elaborato strategie di questo tipo al fine di prevedere il volume dei trasporti a breve termine e, sulla base di queste previsioni, trarre le necessarie conclusioni. Questo implica un coordinamento transfrontaliero e transnazionale sempre maggiore dei progetti logistici europei. Un esempio di questa tendenza è l'iniziativa *Logistica dei prodotti chimici dell'Europa centrale*, lanciata dalla Rete europea delle regioni chimiche per migliorare le condizioni globali a lungo termine dei centri di produzione dell'industria chimica con sede nell'Europa centrale e orientale attraverso una strategia coordinata. Un altro esempio è il progetto di costruzione di un corridoio ferroviario (EU4SeaRail) tra il Mar Baltico, il Mare del Nord, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Altri esempi importanti di corridoi di trasporto nell'Europa del Nord sono il corridoio di Botnia e l'asse settentrionale. Le regioni hanno svolto un ruolo importante anche nel predisporre degli spazi logistici che consentono la complementarità e lo scambio modale, in particolare per le merci, ottimizzando l'uso di ciascun modo di trasporto, come nel caso della piattaforma logistica PLAZA, nella regione spagnola dell'Aragona, e delle sue connessioni con altre piattaforme, come Eurocentre a Tolosa e i differenti centri presenti nella penisola iberica;

28. è del parere che trasporti efficienti tra i paesi europei possano contribuire in modo significativo alla crescita economica. Invita pertanto la Commissione a tener conto di queste considerazioni nel preparare la futura revisione delle direttive sulle reti transeuropee nel 2009-2010, promuovendo anzitutto e in modo urgente l'attuazione di progetti già approvati e inseriti come prioritari nella rete, in particolare quelli relativi ai segmenti nei quali il trasporto efficace di merci è difficile, ad esempio quelli transfrontalieri o quelli che attraversano zone montane.

### **È inoltre importante sottolineare che il Comitato delle regioni**

29. approva gli sforzi condotti in particolare dalle presidenze finlandese e tedesca nel portare avanti questi dossier;

30. accoglie in linea di massima favorevolmente l'analisi e le misure proposte nelle comunicazioni che formano parte dell'agenda relativa ai trasporti ferroviari;

31. raccomanda tuttavia di prendere in considerazione la necessità di buone relazioni con gli enti locali e regionali, come illustrato al punto precedente;

32. si rende conto che una nuova politica efficace del trasporto merci dipende dalla buona collaborazione tra tutti gli enti locali e regionali interessati; invita pertanto a garantire tale cooperazione, alla quale cercherà di dare il massimo contributo;

33. raccomanda di condurre maggiori sforzi per sensibilizzare tutte le autorità politiche su questo problema, tenendo conto della sua importanza in termini di PIL e dei suoi effetti diretti e indiretti sull'economia e sulla società in generale;

34. giudica inopportuna una revisione della direttiva 96/53/CE. È necessario continuare a seguire un approccio favorevole a soluzioni maggiormente compatibili con l'ambiente, vale a dire un aumento del numero di treni e non necessariamente di camion;

35. fa notare che una parte significativa del traffico merci complessivo è destinata alle grandi zone urbane. La pianificazione delle città e delle regioni in materia di distribuzione delle merci è quindi molto importante per garantirne un trasporto a basso consumo energetico e attento all'ambiente. In tal senso assume un notevole rilievo l'ubicazione delle zone di carico e scarico rispetto alle reti generali di trasporto merci. Di conseguenza è necessario realizzare una sinergia efficace tra i livelli locali e regionali e la politica generale dell'UE in materia di logistica del trasporto merci. Il Comitato ritiene che la politica del trasporto merci debba essere allineata con i piani d'azione per i trasporti urbani;

36. tenendo conto del costo dell'energia, l'innovazione nel settore dei biocarburanti rappresenta un aspetto della massima importanza, da realizzare però nel rispetto dei grandi equilibri agricoli mondiali. Invita pertanto la Commissione europea a promuovere studi in questo campo;

37. è favorevole alla liberalizzazione di tutti i trasporti ferroviari, ma sulla base di regole di coordinamento che obbediscono all'interesse pubblico;

38. considera opportuno fare, nei limiti del possibile, progressi per quanto concerne le linee a priorità merci;

39. ritiene che le reti di trasporto debbano essere sempre più inserite in politiche logistiche con la partecipazione degli enti locali e regionali, sviluppando il concetto di porti secchi e rispondendo alle evidenti preoccupazioni ambientali;

40. è, a suo avviso, opportuno migliorare l'articolazione tra le soluzioni ferroviarie e quelle marittime, che in alcune zone non sono ancora efficaci. Ritiene utile che gli enti locali e regionali si occupino delle zone interne elaborando soluzioni logistiche attraverso la realizzazione di piattaforme logistiche e interporti, che sono strumenti fondamentali per migliorare il sistema di distribuzione globale delle merci e per promuovere lo sviluppo e la coesione dei territori interni;

41. sottolinea l'esigenza di armonizzare in futuro i mezzi tecnologici e le norme affinché i treni possano sormontare rapidamente gli attuali ostacoli dovuti alle differenze nei sistemi di alimentazione elettrica e alla diversità degli scartamenti;

42. è convinto che il Protocollo di Kyoto e i suoi effetti sulle politiche dei trasporti avranno ripercussioni ben visibili sulla logistica delle merci;

43. considera come obiettivo ideale per il futuro la possibilità di attraversare tutta l'Europa in treni ad alta velocità, da Lisbona fino a tutto il Mediterraneo, al Baltico e alle nuove frontiere con i paesi terzi;

44. propone di approfondire gli studi volti ad individuare e ad adottare misure per eliminare strozzature a livello delle infrastrutture e delle regolamentazioni esistenti. Ritiene che per avanzare più rapidamente nell'identificazione di tali problemi e nella ricerca di soluzioni sia opportuno creare delle reti di scambio di conoscenze e di buone pratiche tra i centri specializzati nella logistica e nell'intermodalità, su scala locale e regionale;

45. ritiene necessario definire strategie e piani d'azione a lungo termine per un allargamento dei corridoi europei;

46. approva le misure che garantiscono condizioni eque di concorrenza tra gli Stati membri;

47. è favorevole all'armonizzazione e alla semplificazione di alcune norme e regolamentazioni, in particolare quelle sulle dimensioni e il peso, le norme di sicurezza relative alla fissazione dei carichi e alla responsabilità delle parti, le norme concernenti l'uguaglianza di tutti i trasportatori dinanzi alla

legge indipendentemente dal loro luogo di residenza, la lingua comune per il controllo del traffico e infine le importazioni dai paesi extracomunitari;

48. ritiene che occorra sormontare gli ostacoli amministrativi, aumentando nei limiti del possibile l'invio dei documenti per via elettronica;

49. raccomanda una maggiore efficienza nei trasporti, per quanto concerne lo sviluppo e l'utilizzo della capacità di ciascun modo, nonché lo sviluppo e la promozione dell'intermodalità;

50. raccomanda sistemi di trasporto più efficienti, e propone a tale proposito di mettere a punto una politica logistica più avanzata per i porti e i terminali;

51. giudica infine opportuno fornire via Internet informazioni sulle condizioni e le caratteristiche locali dei porti.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

**Parere del Comitato delle regioni — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

(2008/C 325/03)

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

- chiede di garantire a tutti i produttori di energia a partire da fonti rinnovabili — di qualunque dimensione essi siano, inclusi i piccoli impianti — l'accesso ai programmi di sostegno; ritiene inoltre che, per motivi di coerenza, il sostegno alle energie rinnovabili debba essere affiancato da una progressiva eliminazione degli aiuti alla produzione e al consumo di combustibili fossili (ad eccezione di un eventuale sostegno destinato agli impianti di cogenerazione nell'ambito del teleriscaldamento), nonché alla produzione e al consumo di energia nucleare. Va prevista un'eccezione anche nei casi in cui la cattura e lo stoccaggio del carbonio vengano praticati per ridurre i quantitativi di biossido di carbonio prodotti dall'impiego di combustibili fossili,
- raccomanda di assicurare il massimo coordinamento tra le principali disposizioni europee in tale campo, vale a dire la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica e i servizi energetici, il terzo pacchetto sulla liberalizzazione del mercato dell'energia e i vari elementi del pacchetto «energia — clima», tra cui in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili,
- sollecita la Commissione a modificare l'articolo 4, chiedendo la partecipazione degli enti locali e regionali alla definizione dei piani d'azione nazionali e a tenere debito conto di questo fattore nella valutazione di tali piani,
- fa notare che un maggiore utilizzo dei biocarburanti nei trasporti potrà avere le ricadute positive previste solo se i biocarburanti saranno prodotti a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, l'approvvigionamento alimentare, l'equilibrio economico del mercato e quello sociale.

**Relatrice:** Paula BAKER (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Basingstoke e Deane

### Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(COM(2008) 19 def.)

## I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### Osservazioni generali

1. accoglie favorevolmente la direttiva in materia di energie rinnovabili in quanto ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili possa ridurre le emissioni di gas a effetto serra, rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico, promuovere l'evoluzione tecnologica, incrementare l'occupazione e contribuire allo sviluppo regionale;

2. sottolinea che ai fini del raggiungimento degli obiettivi della direttiva è essenziale costituire un'alleanza strategica degli enti regionali e locali, che permetta uno sviluppo «dal basso verso l'alto» delle energie rinnovabili;

3. chiede che venga urgentemente elaborato un quadro legislativo inteso ad offrire una stabilità a lungo termine alle decisioni in materia di investimenti, in modo da consentire ai progetti innovativi che propongono energie rinnovabili di acquisire competitività rispetto alle tecnologie convenzionali;

4. si compiace dell'adozione di obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili, ma sottolinea che, per garantire una rapida attuazione della direttiva e il conseguimento degli obiettivi finali, occorre che anche gli obiettivi intermedi, definiti nella parte B dell'allegato 1 della proposta, siano vincolanti; chiede inoltre che gli enti locali e regionali partecipino alle discussioni con gli Stati membri in preparazione dei piani d'azione nazionali, al fine di assicurare un'adeguata supervisione degli obiettivi intermedi e una definizione degli strumenti operativi da adottare a livello locale;

5. approva totalmente la proposta presentata dalla Commissione agli Stati membri di potenziare l'infrastruttura di rete elettrica per garantire il trasporto e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e assicurarle un accesso prioritario alla rete. Sottolinea tuttavia che l'accesso alla rete deve essere garantito ad un prezzo equo e competitivo, che si tratti di una tariffa di riacquisto o di altro tipo;

6. sottolinea inoltre l'importanza di disporre di una infrastruttura di rete per il gas e il calore da fonti energetiche rinnovabili, compreso il calore residuo, e di dare a questi tipi di energia un adeguato accesso alle relative infrastrutture di rete;

7. ritiene che i gestori della rete dovrebbero effettuare alcuni ragionevoli aggiustamenti per garantire l'accesso alle fonti energetiche rinnovabili, accollandosi i relativi costi in modo da evitare che questi vengano ripartiti tra tutti i consumatori di energia;

8. si associa all'invito rivolto dalla Commissione alle autorità nazionali, regionali e locali in favore della promozione di edifici a basso consumo energetico e di edifici passivi. Anche se devono essere affrontate separatamente, queste politiche sono

necessarie, importanti e pertinenti per realizzare gli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili. Il Comitato raccomanda che le disposizioni in questo campo contenute nella direttiva sulle energie rinnovabili siano tenute nella debita considerazione nella prossima rielaborazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia; raccomanda in generale di assicurare il massimo coordinamento tra le principali disposizioni europee in tale campo, vale a dire la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica e i servizi energetici, il terzo pacchetto sulla liberalizzazione del mercato dell'energia e i vari elementi del pacchetto «energia — clima», tra cui in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili. Proprio per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti occorre dedicare la massima attenzione all'applicazione a livello nazionale della direttiva sulle energie rinnovabili.

#### Il ruolo degli enti locali e regionali

9. ritiene che gli enti locali e regionali abbiano maturato le esperienze e le competenze necessarie per influenzare l'infrastruttura e la politica energetica sul loro territorio. Numerose regioni europee sono già impegnate nella promozione delle energie rinnovabili nel rispettivo territorio e si sono prefisse in questo settore degli obiettivi concreti, che perseguono attivamente. Esse influiscono già adesso sulle infrastrutture e sulle politiche energetiche tramite iniziative in materia di gestione territoriale e sviluppo regionale e indirizzando il comportamento dei singoli cittadini; in numerosi casi, inoltre, tali enti hanno offerto sostegno ad applicazioni innovative delle energie da fonti rinnovabili (solare, geotermica, eolica, idraulica e biomassa) nel campo dell'edilizia e dei trasporti, così come in altri settori;

10. fa osservare che il passaggio dall'energia non rinnovabile a quella rinnovabile comporta un aumento della produzione energetica locale in impianti di dimensioni relativamente piccole il che consentirà anche di contenere le perdite di elettricità prodotte dalla sua trasmissione sulle lunghe distanze. Ciò interesserà e si ripercuoterà sulle attività di tutti gli enti locali e regionali;

11. riconosce che le attività con le quali gli enti locali e regionali possono contribuire agli obiettivi della direttiva sono in particolare le seguenti:

- gestione territoriale (tramite specifiche chiare in materia di pianificazione e sviluppo, data la loro duplice funzione di organi di regolamentazione e di catalizzatori),
- proprietà e gestione di proprietà e suolo pubblici (compresi illuminazione stradale, edilizia, trasporti, nonché edifici ed uffici pubblici e flotte vincolate),
- fornitura di servizi di trasporto sostenibili e definizione di modalità alternative di trasporto (come biciclette o auto elettriche a noleggio),

- fornitura di reti di calore e di raffreddamento per abitazioni private o edifici pubblici di grandi dimensioni (piscine, scuole, edifici comunali o regionali, ecc.),
- sviluppo regionale,
- misure a beneficio di imprese di produzione energetica da fonti rinnovabili, comprese le sovvenzioni e l'accesso ai finanziamenti,
- concessione di sovvenzioni e accesso agevolato al credito per rendere l'energia rinnovabile accessibile alle singole famiglie, a organismi pubblici e a società,
- comunicazione con i cittadini,
- offerta di informazione e formazione (destinate a cittadini, costruttori, installatori e riparatori di apparecchiature, e PMI) riguardo ai regimi di sostegno esistenti,
- promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia, specie per quanto concerne il risparmio di energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

12. invita la Commissione a resistere a eventuali pressioni volte a obbligare gli Stati membri a istituire organi amministrativi unici centralizzati, con il compito di gestire le domande e di fornire assistenza per i nuovi impianti a energia rinnovabile;

13. invita a evitare l'applicazione retroattiva agli edifici pubblici delle norme sul «surplus energetico»;

14. alla luce dell'esperienza dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE), invita la Commissione ad allocare tutte le risorse necessarie (anche risorse umane) e ad adottare tutte le misure del caso (comprese le azioni giudiziarie e il ricorso alle sanzioni pecuniarie), per garantire che gli Stati membri presentino, nei termini indicati, piani d'azione nazionali di qualità in materia di energie rinnovabili (PANR), permettendo in tal modo di conseguire gli obiettivi della direttiva;

15. sottolinea che gli enti locali e regionali gestiscono inoltre ingenti dotazioni finanziarie per l'acquisto, tramite appalto pubblico, di prodotti e di servizi che consumano energia. Nella fase di preparazione al passaggio verso un'Europa maggiormente dominata dalle energie rinnovabili, va promosso il ruolo significativo degli enti locali e regionali in termini di regolamentazione, innovazione e negoziazione con i settori delle energie rinnovabili;

16. riconosce che le attività svolte dagli enti locali e regionali per ridurre la domanda globale di energia mediante misure per migliorare l'efficienza energetica contribuiscono in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili.

#### Piani d'azione nazionali

17. ritiene che molte delle azioni (cfr. ad esempio l'articolo 12) incluse nei piani d'azione nazionali dovranno essere attuate dagli enti locali e regionali. Questi ultimi hanno già svolto numerose attività in questo campo e la loro esperienza dovrebbe essere messa a frutto pienamente in sede di elaborazione, applicazione e monitoraggio dei piani;

18. sollecita pertanto la Commissione a modificare l'articolo 4, chiedendo la partecipazione degli enti locali e regionali

alla definizione dei piani d'azione nazionali e a tenere debito conto di questo fattore nella valutazione di tali piani;

19. ricordando l'esperienza dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE), invita la Commissione a pubblicare in tempo utile delle linee direttrici per la preparazione dei piani d'azione nazionali comprendenti anche un piano tipo. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione dei PAN figurerà chiaramente fra i punti chiave del processo di elaborazione dei PAN in qualsiasi modello, guida o altra forma di raccomandazione pubblicata dalla Commissione in materia.

#### Misure di sostegno

20. chiede alla Commissione di prendere urgentemente le misure necessarie per favorire l'adozione dei programmi di sostegno già esistenti a favore delle energie rinnovabili, quali i fondi strutturali, i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), il programma *Energia intelligente per l'Europa* nell'ambito del programma Competitività e innovazione (PCI), i vari programmi e iniziative del Settimo programma quadro di ricerca e il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche presentato dalla Commissione nell'omonima comunicazione (COM(2007) 723 def.);

21. chiede di garantire a tutti i produttori di energia a partire da fonti rinnovabili — di qualunque dimensione essi siano, inclusi i piccoli impianti — l'accesso ai programmi di sostegno; ritiene inoltre che, per motivi di coerenza, il sostegno alle energie rinnovabili debba essere affiancato da una progressiva eliminazione degli aiuti alla produzione e al consumo di combustibili fossili (ad eccezione di un eventuale sostegno destinato agli impianti di cogenerazione nell'ambito del teleriscaldamento), nonché alla produzione e all'uso di energia nucleare. Va prevista un'eccezione anche nei casi in cui la cattura e lo stoccaggio del carbonio vengano praticati per ridurre i quantitativi di biossido di carbonio prodotti dall'impiego di combustibili fossili;

22. desidera che la Commissione riconosca il contributo della R&S e garantisca che vengano stanziati risorse sufficienti per incoraggiare tale settore a sfruttare le fonti di energia marine pulite e rinnovabili come il vento, le onde, le maree e le correnti oceaniche; fa presente che i programmi di sostegno nazionali e regionali, che apportano soluzioni adatte alle situazioni nazionali, regionali e locali, si sono dimostrati in grado di promuovere con successo le energie rinnovabili. In questo contesto, e malgrado un sostegno aggiuntivo a livello europeo rimanga sempre auspicabile, i programmi di sostegno nazionali e regionali devono rimanere i principali strumenti di promozione di questo tipo di energie. Bisogna evitare ogni standardizzazione su scala europea dei termini e delle condizioni dei programmi di sostegno.

#### Garanzie di origine

23. fa osservare che la proposta della Commissione di introdurre garanzie di origine a livello comunitario allo scopo di certificare l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili è in linea con quanto già suggerito dal CdR nel parere sul tema *Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius e includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione* (<sup>1</sup>), vale a dire l'introduzione di certificati di energia verde;

(<sup>1</sup>) CdR 110/2007 fin.



24. ritiene che il ricorso a garanzie di origine anche ai fini dello scambio e della contabilizzazione sia eccessivamente complicato e suggerisce alla Commissione di riesaminarlo e chiarirlo, allo scopo di garantire meglio la trasparenza e la certezza giuridica del sistema. Suggerisce anche che, al tempo stesso, la Commissione si preoccupi di assicurare che il sistema di scambio e di commercializzazione delle garanzie d'origine non rappresenti un rischio per l'attuazione e l'efficacia dei programmi di sostegno nazionali o regionali e di prevedere un apposito certificato per lo scambio volontario;

25. è del parere che occorra tener conto del contributo fornito dalla microgenerazione, affinché questo elemento della strategia energetica globale di ogni Stato membro sia adeguatamente riconosciuto e sostenuto.

### Informazione e formazione

26. fa osservare che la produzione, la distribuzione e l'uso di energia cambiano rapidamente, e ritiene che il ritmo con cui mutano sia destinato ad aumentare negli anni a venire. Occorre garantire un'ampia diffusione dell'informazione e della formazione, in modo che i produttori, gli installatori di apparecchiature e i consumatori di energia abbiano un'adeguata comprensione delle nuove tecnologie e i cambiamenti possano avvenire in modo efficiente ed equo;

27. approva la proposta della Commissione, che prevede che gli Stati membri mettano a punto sistemi adeguati di informazione, orientamento e certificazione;

28. sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante in fatto di istruzione e formazione, e vengono con sempre maggior frequenza consultati dai cittadini, che esigono un miglioramento dell'informazione attualmente disponibile. Tali enti saranno altresì coinvolti in via diretta nel fornire orientamenti riguardo ai controlli e agli standard di progettazione dei nuovi edifici. Sollecita pertanto la piena partecipazione degli enti locali e regionali allo sviluppo e all'attuazione di sistemi di informazione, sensibilizzazione, orientamento, istruzione e formazione.

### Biocarburanti

29. sottolinea che gli enti locali e regionali hanno promosso il ricorso ai biocarburanti, ad esempio mediante la raccolta degli oli di cucina usati in modo da produrre biodiesel da destinare al parco macchine comunale, la produzione di biogas da fanghi di depurazione e da altri rifiuti biologici da destinare anch'essi al parco macchine comunale, e la produzione di pellet di legno impiegati in primo luogo per il riscaldamento, ma anche nell'ambito della cogenerazione, provenienti da foreste e da residui legnosi gestiti localmente. vanno altresì potenziati gli sforzi avviati in molte regioni europee per la creazione di «reti biocarburanti». Queste reti coordinano la produzione e il consumo di biocarburanti a livello regionale; se la produzione di biocarburanti è sostenibile, nel senso che tiene conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali, tali reti possono contribuire allo sviluppo delle economie regionali;

30. ritiene che l'obiettivo del 10 % per l'utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti sia più facilmente raggiungi-

bile aumentando la diffusione di veicoli elettrici alimentati con elettricità da energia rinnovabile;

31. sostiene che i biocarburanti derivanti da rifiuti, sottoprodotti e residui presentano due vantaggi in termini di lotta al cambiamento climatico: da un lato, riducono le emissioni prodotte dai mezzi di trasporto e sottraggono materiale al flusso di rifiuti consentendo una gestione oculata della risorsa costituita dalla biomassa e, dall'altro, non vengono a competere con la produzione dei prodotti alimentari;

32. fa notare che un maggiore utilizzo dei biocarburanti nei trasporti potrà avere le ricadute positive previste solo se i biocarburanti saranno prodotti a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, l'approvvigionamento alimentare, l'equilibrio economico del mercato e quello sociale;

33. osserva che le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana prodotti dai biocarburanti utilizzati nei trasporti variano in funzione delle fonti. Potenzialmente, quindi, i biocarburanti possono contribuire a migliorare o a peggiorare la qualità dell'aria, per la cui gestione le amministrazioni locali sono chiamate a svolgere un ruolo chiave;

34. invita pertanto a intraprendere ricerche approfondite sulle emissioni dal tubo di scarico per i diversi biocarburanti e a tenere conto dell'impatto sulla qualità dell'aria, a fianco della valutazione della sostenibilità, secondo un approccio olistico;

35. raccomanda di inserire nei PAN, all'elaborazione dei quali saranno associati gli enti locali e regionali, disposizioni dettagliate sulle risorse da utilizzare per la produzione dei biocarburanti. I PAN dovrebbero tener conto della specificità delle risorse naturali e del potenziale agricolo di ciascuno degli Stati membri;

36. insiste affinché venga garantito il sostegno ai biocarburanti che offrono risparmi significativi e quantificati di emissioni di gas a effetto serra;

37. prende atto del fatto che la coltivazione di biomassa cellulosica <sup>(2)</sup> e di alghe, ha un impatto più limitato sulla produzione alimentare e provoca danni minori alle risorse agricole, purché sia compatibile con altre attività marine; nonostante i metodi di produzione siano ancora in fase di sperimentazione, si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 90 % <sup>(3)</sup>. Inoltre, si possono produrre carburanti per veicoli a partire da rifiuti trasformati in biogas mediante digestione anaerobica, con una corrispettiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

38. invita la Commissione europea a sviluppare ulteriormente i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti, definiti nell'articolo 15 della proposta di direttiva. Questi criteri dovrebbero, fra l'altro, apportare una soluzione ai problemi seguenti, che risultano cruciali per la sostenibilità dei biocarburanti in generale:

- il problema dei fattori produttivi (pratiche intensive che utilizzano concimi e antiparassitari di sintesi),
- il problema dei risparmi idrici nelle pratiche colturali,
- l'uso di terreni che potrebbero essere utilizzati per produzioni alimentari.

<sup>(2)</sup> Legno (salice, pioppo ibrido, eucalipto), erbe perenni giganti (panico verga, miscanthus), residui di colture agricole e rifiuti urbani organici.

<sup>(3)</sup> *National Geographic*, ottobre 2007, *Engineering and Technology*, maggio 2008.

Inoltre, sulla scorta degli esempi delle reti regionali summenzionate, invita la Commissione a prendere in debita considerazione il potenziale delle catene regionali di produzione/consumo;

39. sollecita una rigorosa valutazione della sostenibilità dei biocarburanti, in linea con gli sviluppi tecnologici, e una modifica, in funzione dei progressi tecnologici, della riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra prevista;

40. ritiene che i criteri di sostenibilità debbano essere applicati ai biocarburanti prodotti sia all'interno sia al di fuori dell'UE, affinché i cittadini possano prendere le loro decisioni d'acquisto in piena sicurezza e avere totale fiducia nei programmi messi a punto dai loro enti locali;

41. reputa che i biocarburanti vadano prodotti in maniera sostenibile e limitando al minimo l'incidenza sul clima. Occorre assolutamente evitare di disboscare le superfici totalmente ricoperte da foreste per destinarle alle colture energetiche che, in realtà, hanno minori capacità di assorbimento di biossido di carbonio.

## II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### Emendamento 1

#### Articolo 3, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.	Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro. <u>Tale energia può essere prodotta solo a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente e quello economico del mercato nei diversi Stati membri.</u>
Per il calcolo dell'energia totale consumata nel settore dei trasporti ai fini del primo comma non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.	Per il calcolo dell'energia totale consumata nel settore dei trasporti ai fini del primo comma non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.

#### Motivazione

I metodi di produzione dei biocarburanti che consentono di ridurre sensibilmente i gas a effetto serra sono ancora in fase di sperimentazione. Fissare un obiettivo in questo momento significa rischiare una distorsione del mercato mondiale dei prodotti alimentari.

### Emendamento 2

#### Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale.	Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale, <u>sulla base dei piani d'azione per l'energia, elaborati a livello locale e regionale e coordinati con le politiche regionali e di uso del territorio. Gli Stati membri consultano e coinvolgono attivamente gli enti locali e regionali, già nella fase iniziale, nella preparazione dei piani d'azione nazionali.</u>
I piani di azione nazionali fissano gli obiettivi degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi comprese le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17.	I piani di azione nazionali fissano gli obiettivi degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi compreso l'utilizzo del <u>Green Public Procurement (appalti pubblici verdi)</u> , attraverso l' <u>introduzione di criteri ecologici che favoriscano l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'acquisto di servizi energetici da parte delle amministrazioni pubbliche, e il ricorso alle politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17.</u>

## Motivazione

Dato che molte delle azioni incluse nei piani d'azione nazionali dovranno essere applicate dagli enti locali e regionali, un coinvolgimento di questi ultimi è essenziale nell'elaborazione dei piani stessi.

I 25 Stati membri, nell'ambito della strategia per la diffusione delle tecnologie ambientali ETAP, hanno approvato dei piani di azione nazionale per il *Green Public Procurement* (l'Italia l'ha approvato con Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008). Si deve utilizzare il GPP per introdurre dei criteri ecologici (relativi all'uso di fonti energetiche rinnovabili) nelle forniture pubbliche relative ai servizi energetici.

La proposta di direttiva nella sua attuale formulazione contiene solo riferimenti limitati al ruolo positivo che gli enti locali e regionali possono svolgere (articoli 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 12, paragrafi 3 e 7). Pur riconoscendo che l'intenzione della Commissione è quella di dare priorità al conseguimento dell'obiettivo senza ipotecare le modalità che gli Stati membri potrebbero scegliere per raggiungerlo, l'emendamento può aiutare ad aumentare la visibilità e il rispetto delle competenze del livello di governo subnazionale in questo contesto e incoraggiare le autorità nazionali a coinvolgerlo attivamente al momento di definire e applicare i loro piani nazionali.

## Emendamento 3

**Articolo 12, paragrafo 3**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di prendere in considerazione l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.	Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di prendere in considerazione l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, <u>commerciali, destinate ad uffici</u> o residenziali.

## Emendamento 4

**Articolo 13, paragrafo 1**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare miscele a elevata percentuale di biocarburanti o biocarburanti puri.	Gli Stati membri assicurano, <u>con la partecipazione degli enti locali e regionali</u> , che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare miscele a elevata percentuale di biocarburanti o biocarburanti puri.

## Motivazione

Nell'attività di formazione e informazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili gli enti locali e regionali devono avere un ruolo importante per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma 20-20-20.

## Emendamento 5

**Articolo 13, paragrafo 4**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
Gli Stati membri elaborano orientamenti per gli urbanisti e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.	Gli Stati membri elaborano, <u>con la partecipazione degli enti locali e regionali</u> , orientamenti per gli urbanisti e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

## Motivazione

Nell'attività di formazione e informazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili gli enti locali e regionali devono avere un ruolo importante per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma 20-20-20.

*Emendamento 6***Articolo 14 bis**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<u>Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano che il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili e il calore residuo abbiano un accesso prioritario alle reti destinate a tali forme di energia, a condizioni ragionevoli.</u>

## Motivazione

Bisogna fare in modo che, con il tempo, il gas (biogas) e il calore prodotto dalle energie rinnovabili abbiano accesso alle reti destinate a tali forme di energia. Lo sfruttamento del calore residuo prodotto dai processi industriali, dall'incenerimento di rifiuti ecc. è un modo molto efficace di risparmiare energia primaria.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Scambio delle quote di emissione**

(2008/C 325/04)

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

- sollecita la Commissione ad accelerare l'approvazione della normativa per l'inclusione del trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS) e ad integrare il settore del trasporto marittimo nel sistema ETS nel più breve tempo possibile,
- nota con preoccupazione che la direttiva non costituisce uno strumento in grado di agire come un incentivo sufficiente per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore della gestione dei rifiuti, settore particolarmente critico sia per le emissioni che per la gestione del territorio,
- raccomanda che almeno il 30 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote sia destinato dagli Stati membri alle autorità regionali e locali al fine, da un lato, di promuovere l'uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica negli usi finali per rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020, e dall'altro, di favorire misure di riduzione dei gas serra nei settori non ETS, in particolare nel settore dei trasporti e in quello dei rifiuti,
- raccomanda misure volte a sostenere determinati settori ad alta intensità energetica in caso di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
- sottolinea che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, previa consultazione di tutte le parti sociali interessate nonché del Comitato delle regioni, dovrà presentare proposte concrete volte a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio prodotte dai settori e dai sottosettori ad alta intensità energetica.

**Relatore:** Pietro MARRAZZO (IT/PSE), presidente della regione Lazio

**Testo di riferimento**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

COM(2008) 16 def. — 2008/0013 (COD)

**I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

**Raccomandazioni generali**

1. Ricorda che gli enti locali e regionali contribuiscono in misura decisiva al successo delle iniziative europee e svolgono un ruolo determinante nell'attuazione delle politiche ambientali, industriali ed energetiche;
2. condivide il principio «chi inquina paga», da attuare concretamente in tutte le politiche comunitarie di tutela dell'ambiente e del clima. L'internalizzazione dei costi ambientali di beni e servizi costituisce infatti un elemento essenziale per garantire politiche pubbliche adeguate, orientate ai principi di uno sviluppo economico sostenibile, equilibrato ed eco-compatibile;
3. apprezza, pertanto, gli sforzi intrapresi finora dalla Commissione europea per costituire un mercato efficace del carbonio che riesca a individuare, in un sistema di libera contrattazione, il «prezzo dell'inquinamento di una tonnellata di anidride carbonica»;
4. accoglie favorevolmente la proposta di adeguamento e aggiornamento del sistema ETS (*Emission Trading Scheme*) in coerenza con i risultati finora conseguiti e con le criticità evidenziate durante il suo primo periodo di funzionamento (2005-2007);
5. considera che, nonostante i progressi conseguiti, è necessario continuare a rafforzare la trasparenza e l'affidabilità nel lungo periodo del sistema ETS e ad essere attenti alle ripercussioni sociali e ambientali che avranno le misure proposte, in particolare a livello regionale e locale.

**Per quanto riguarda gli adeguamenti al sistema ETS**

*Adeguamenti tecnici*

6. Ricorda che la semplificazione proposta dalla Commissione, con la possibilità di escludere gli impianti industriali più piccoli e la chiarificazione del concetto di impianto di combustione, contribuisce all'affidabilità, efficacia e trasparenza dell'intero mercato del carbonio;
7. invita tuttavia la Commissione a precisare quali siano le misure equivalenti adottabili dagli Stati membri per conseguire le riduzioni delle emissioni in piccoli impianti, andando oltre il generico riferimento a possibili misure di politica fiscale (*carbon tax*);

8. constata che, per quanto riguarda la messa all'asta delle quote, è opportuno passare dalla fase di assegnazione totalmente gratuita ad una progressiva e graduale assegnazione mediante aste pubbliche; sostiene con forza la necessità di proteggere i ceti meno abbienti dall'eventuale aumento dei prezzi dei prodotti industriali e in particolare delle tariffe elettriche e dei prezzi di altre fonti energetiche, aiutandoli tra l'altro ad incrementare l'efficienza energetica delle loro abitazioni;

9. condivide con la Commissione la proposta di superare l'approccio realizzato finora con l'adozione dei PNA a opera di ciascuno Stato membro e apprezza la scelta di individuare a livello comunitario obiettivi comuni, in una visione unitaria e solidale, valida per l'intera UE;

10. condivide la proposta della Commissione relativa all'inclusione dei processi di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del carbonio all'interno del sistema ETS, ma auspica al riguardo un adeguato sostegno alla ricerca sulle relative tecnologie, che necessitano ancora di ulteriori sviluppi e investimenti, considera in ogni caso necessaria una valutazione degli effetti dello stoccaggio del carbonio sugli ecosistemi interessati;

11. ricorda l'importanza del ruolo che la ricerca in campo energetico-ambientale può rivestire ai fini dell'abbattimento delle emissioni e dell'adattamento e auspica che la direttiva possa costituire un efficace strumento per assicurare una fonte costante di finanziamento per tali attività;

12. insiste perché l'inclusione di nuovi settori e attività nel sistema ETS sia valutato, oltre che in funzione dei rischi di perdita di competitività delle industrie europee rispetto ai mercati internazionali, anche sulla base di valutazioni circa l'effettivo inquinamento prodotto e il potenziale di miglioramento tecnologico del settore interessato, nonché di verifiche sui limiti di trasferibilità degli extracosti ai consumatori finali;

13. sollecita pertanto la Commissione ad accelerare l'approvazione della normativa per l'inclusione del trasporto aereo nel sistema ETS e ad integrare il settore del trasporto marittimo nel sistema ETS nel più breve tempo possibile (cfr. punto 65, parere CdR 22/2008);

14. approva il principio di cooperazione e solidarietà tra Stati introdotto nel nuovo sistema ETS tra paesi tecnologicamente più avanzati (con settori industriali di maggiore efficienza energetica) e paesi in ritardo di sviluppo (caratterizzati da economie a più alto consumo energetico e che devono incrementare i propri tassi di crescita).

*La dimensione internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici*

15. Apprezza gli sforzi finora intrapresi dall'UE nel partecipare ai negoziati internazionali in attuazione del protocollo di Kyoto, da ultimo alla conferenza di Bali, e per definire strategie condivise a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione degli sforzi tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo; auspica quindi che i risultati finora conseguiti possano essere ulteriormente rafforzati e sviluppati dagli accordi delle prossime conferenze internazionali di Poznan e Copenaghen;

16. richiede misure supplementari di lotta ai cambiamenti climatici e un ampliamento degli obiettivi fissati per il sistema ETS, in modo da adeguarli agli obiettivi convenuti internazionalmente di una riduzione complessiva delle emissioni pari al 30 %;

17. sottolinea la necessità che l'accordo internazionale auspicato porti a una parità di trattamento dei settori interessati su scala mondiale; a tal fine bisognerebbe determinare i requisiti minimi che un tale accordo deve rispettare per poter essere considerato un accordo internazionale conforme alla direttiva.

*I nuovi settori regolamentati*

18. Insiste sulla necessità di disporre di adeguate analisi costi-benefici relative all'inclusione di nuovi settori produttivi all'interno del sistema ETS, al fine di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla competizione, indotta dalla limitazione dei gas serra prodotti, tra settori industriali non omogenei;

19. nota con preoccupazione che la direttiva non costituisce uno strumento in grado di agire come un incentivo sufficiente per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore della gestione dei rifiuti, settore particolarmente critico sia per le emissioni che per la gestione del territorio;

20. ricorda che, parallelamente al sistema delle quote di emissione, è necessario compiere sforzi considerevoli per realizzare in particolare il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. In questo contesto i governi nazionali devono assumere le loro responsabilità nello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e dei trasporti marittimi e fluviali e, in linea generale, nella promozione dei trasporti intermodali.

*La competitività delle imprese e la protezione dei consumatori*

21. Constata che il rischio di perdita di competitività dei settori industriali non risulta ancora valutato appieno dalla Commissione e che adeguate misure di sostegno e difesa delle economie europee non sono ancora previste dalla nuova direttiva; insiste in tale contesto sull'importanza di un ambiente stabile e attraente per gli investimenti e sulla necessità di affrontare per tempo i rischi del trasferimento delle emissioni in paesi con norme ambientali meno vincolanti e minori costi (*carbon leakage*); ritiene opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, nel più breve tempo possibile, proposte relative a disposizioni valide per l'intera Unione e completamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote. Tali disposizioni dovranno tenere conto dei settori e dei sotto-settori a forte intensità energetica, per i quali esiste un rischio considerevole di trasferimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>;

22. raccomanda che gli sforzi necessari alla lotta contro i cambiamenti climatici siano adeguatamente ripartiti tra gli

operatori industriali coinvolti e i consumatori finali, evitando il rischio che si scarichi esclusivamente su questi ultimi, in particolare in alcuni settori produttivi, il costo addizionale delle strategie adottate;

23. constata che la proposta della Commissione non dedica sufficiente attenzione alla necessità di evitare effetti sfavorevoli sui ceti meno abbienti, specialmente per quanto attiene ai possibili impatti della direttiva sull'aumento delle tariffe elettriche; chiede quindi alla Commissione di sorvegliare maggiormente i mercati, rafforzare la fiducia dei consumatori e limitare i rischi di manipolazione del mercato;

24. è favorevole al riconoscimento, in sede di assegnazione di quote di emissione gratuite, delle riduzioni di emissioni già conseguite; per esempio, agli impianti che nel loro ramo produttivo rappresentano il *benchmark*, perché registrano le più basse emissioni di gas a effetto serra per unità di produzione, si potrebbero assegnare il 100 % delle quote di emissione gratuitamente.

*Il contributo degli enti locali e regionali*

25. Sottolinea come gli enti locali e regionali siano in prima linea nel fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto e debbano essere pertanto opportunamente coinvolti nell'adozione di tutte le strategie di contrasto e adattamento;

26. richiama l'attenzione della Commissione europea sulla necessità di considerare, nella revisione del sistema ETS, non solo le conseguenze sulla competitività a livello nazionale o internazionale ma anche i rischi indotti sulla competitività ed attrattività dei diversi territori regionali all'interno dell'UE;

27. raccomanda quindi di tenere in debito conto le esigenze delle politiche regionali di sviluppo e fa presente che, per l'accresciuta trasparenza e funzionalità del mercato del carbonio, alcuni impianti industriali potranno subire profonde ristrutturazioni, fino all'espulsione dal sistema produttivo degli impianti meno efficienti o che già sono in situazioni di crisi; in tale evenienza, raccomanda di prevedere azioni a supporto dei processi di riconversione industriale da realizzarsi e dei lavoratori coinvolti;

28. riconosce, per quanto riguarda il potenziamento ed adeguamento del sistema ETS, la necessità di migliorare la coerenza complessiva degli interventi e l'opportunità di assumere obiettivi maggiormente ambiziosi che prevedano, per effetto degli accordi internazionali in discussione, l'obiettivo del 30 % di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020;

29. sostiene l'opportunità di rafforzare, con il contributo degli enti locali e regionali, il coinvolgimento dell'opinione pubblica negli sforzi intrapresi dall'UE per contrastare i cambiamenti climatici in atto; tale attività di sensibilizzazione dovrà mirare sia a stimolare comportamenti individuali virtuosi, sia a far comprendere al pubblico le grandi questioni industriali e tecnologiche che spesso sottendono le strategie adottate;

30. sostiene l'opportunità di rafforzare l'attività degli enti locali e regionali nel campo della formazione ed informazione agli utenti finali ed agli operatori delle piccole e medie industrie ricadenti nel campo di applicazione della direttiva ETS.

## II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

## Emendamento 1

## Articolo 1, punto (5) (articolo 9)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<i>Articolo 9</i> <b>Quantitativo comunitario di quote</b> Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025.	<i>Articolo 9</i> <b>Quantitativo comunitario di quote</b> Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012. <u>La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025. La Commissione riesamina la direttiva al più tardi nel 2018 in vista del suo ulteriore sviluppo per il periodo dopo il 2020.</u>

## Motivazione

La proposta di direttiva si riferisce al periodo dal 2013 al 2020. La presenza di disposizioni concernenti il periodo dopo il 2020 è pertanto fuori luogo. Le profonde modifiche rispetto al sistema di scambio attuale giustificano invece un riesame generale entro il 2018.

## Emendamento 2

## Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
3. Almeno il 20 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di:	3. Almeno il <del>20</del> 50 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato <u>dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali</u> al fine di:

## Emendamento 3

## Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni;	f) affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio <del>aumentando</del> <u>intervenedo con misure volte a compensare un eventuale aumento del prezzo dell'energia elettrica e anche favorendo il miglioramento dell'efficienza energetica e dell'isolamento delle abitazioni;</u>

## Motivazione

Includere nelle misure di compensazione per i nuclei a basso reddito anche quelle di tipo specificamente economico.



## Emendamento 4

**Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3) — Aggiungere il paragrafo 3 bis**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p><u>3. bis</u> <u>Almeno il 30 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è destinato dagli Stati membri alle autorità regionali e locali al fine di:</u></p> <p>a) <u>promuovere l'uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica negli usi finali per rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;</u></p> <p>b) <u>favorire misure di riduzione dei gas serra nei settori non ETS, in particolare il settore trasporti ed il settore rifiuti;</u></p> <p>c) <u>finanziare attività di informazione tese a favorire comportamenti virtuosi da parte degli utenti finali tendenti a controbilanciare eventuali aumenti del prezzo dell'energia elettrica;</u></p> <p>d) <u>finanziare attività di formazione e informazione tese a favorire comportamenti virtuosi da parte delle piccole e medie industrie e degli operatori.</u></p>

## Motivazione

Assegnare un ruolo alle regioni e agli enti locali negli interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed assicurarne il relativo finanziamento.

Assegnare un ruolo specifico alle regioni e agli enti locali nella promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Reperire finanziamenti per attività a livello regionale e locale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva ETS, quali il settore dei rifiuti e il settore dei trasporti.

Reperire finanziamenti per attività di formazione e informazione rivolte sia ai cittadini che agli operatori delle industrie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ETS.

## Emendamento 5

**Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 5)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].</p>	<p>5. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. <u>Per evitare profitti speculativi indesiderati l'accesso alle aste può essere limitato a coloro che già operano nel mercato.</u> Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].</p>

## Motivazione

A causa della prevedibile scarsità di certificati di quote di emissione, esiste il pericolo di aumenti dei prezzi sproporzionati dovuti soltanto a elementi speculativi.

## Emendamento 6

**Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 1)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.</p> <p>Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].</p> <p>Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità.</p> <p>Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.</p>	<p>1. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.</p> <p>Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].</p> <p>Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, <u>tra cui la cogenerazione</u>, tenendo conto delle tecniche, dei <u>prodotti</u> sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. <u>Tutti gli altri settori, invece, possono beneficiare di assegnazioni gratuite.</u></p> <p>Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.</p>

## Motivazione

Precisare che per i settori diversi dalla produzione di elettricità c'è la possibilità di beneficiare di assegnazioni gratuite (in toto o in parte).

## Emendamento 7

**Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 3)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.</p>	<p>Sulla base dei valori di riferimento relativi alla <u>generazione separata</u> <del>Possono</del> essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.</p>

## Emendamento 8

**Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 5)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
5. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che ricadono nel sistema comunitario solo a partire dal 2013 non deve superare, nel 2013, le emissioni verificate complessive di tali impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni anno successivo il quantitativo totale di quote assegnate ai suddetti impianti è adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.	5. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che ricadono nel sistema comunitario solo a partire dal 2013 non deve superare, nel 2013, <u>la media storica delle emissioni</u> <del>verificate</del> <u>complessive di tali impianti nel periodo 2005-2007.</u> Per ogni anno successivo il quantitativo totale di quote assegnate ai suddetti impianti è adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

## Motivazione

Precisare che per gli impianti in questione, non assoggettati al sistema ETS nel periodo 2008-2013, non si potranno verificare le emissioni.

## Emendamento 9

**Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 6)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
6. Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.	6. Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti <u>che, secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene determinato in relazione alle previsioni di andamento del PIL industriale comunitario al 2020. In ogni caso, il quantitativo massimo da assegnare non può superare il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020.</u> Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9. Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

## Motivazione

La quota da riservare ai nuovi entranti dovrebbe essere determinata sulla base della crescita prevista del PIL industriale al 2020. Il 5 % appare eccessivo rispetto alla previsione di crescita del PIL industriale comunitario.

## Emendamento 10

**Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 8)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.	8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. <u>In tale contesto viene data la preferenza agli impianti che generano minori emissioni di carbonio per unità prodotta.</u>

## Motivazione

La proposta della Commissione penalizza le imprese che, su base volontaria, hanno già compiuto degli sforzi notevoli per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Riservare lo stesso trattamento, in sede di attribuzione delle quote di emissione gratuite, agli impianti «puliti» di tali imprese e a quelli «sporchi» porterebbe a distorsioni di concorrenza fra aziende all'interno dello stesso settore nella Comunità. È pertanto giusto tenere nel debito conto le riduzioni già effettuate. Il modello *benchmark* proposto, in cui l'attribuzione gratuita di quote al 100 % è prevista solo per gli impianti «più puliti», è praticabile, trasparente e neutrale sotto il profilo della concorrenza.

## Emendamento 11

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 *ter*)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><b>Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio</b></p> <p>Entro giugno 2011, sulla scorta dell'esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 <i>bis</i>;</li> <li>— l'inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell'articolo 10 <i>bis</i>.</li> </ul> <p>Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell'applicazione.</p>	<p><b>Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio</b></p> <p><u>Entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione, previa consultazione di tutte le parti sociali interessate nonché del Comitato delle regioni, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione analitica con proposte concrete volte a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio prodotte dai settori e dai sotto-settori ad alta intensità energetica.</u></p> <p>Entro giugno 2011, sulla scorta dell'esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 <i>bis</i>;</li> <li>— l'inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell'articolo 10 <i>bis</i>.</li> </ul> <p>Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell'applicazione.</p>

## Motivazione

Assegnare un ruolo alle regioni e agli enti locali in relazione all'individuazione dei settori e sottosettori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio, al fine di limitare il rischio che queste aziende, con particolare riferimento alle PMI, perdano competitività e posti di lavoro.

Gli investimenti nei settori ad alta intensità energetica richiedono in genere un capitale cospicuo e tempi di avviamento lunghi. Le imprese interessate hanno quindi più che mai bisogno di condizioni generali certe e prevedibili. La proposta di attendere il 2011 per valutare come affrontare la specifica situazione dei settori ad alta intensità energetica non risponde alle legittime esigenze di programmazione delle imprese interessate. È dimostrato che una situazione di insicurezza circa le future condizioni di attività induce a rinviare gli investimenti o addirittura a trasferirli verso paesi terzi. Si rivolge pertanto un invito alla Commissione affinché avvii al più presto la riflessione e renda pubblica la propria programmazione.

## Emendamento 12

**Articolo 1, punto (21) (articolo 27, paragrafo 1)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:</p> <p>(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto;</p> <p>(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>(c) confermino che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;</p> <p>(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p>	<p>1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario, <u>tenendo conto anche del parere del proprietario dell'impianto,</u> gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni. <u>Gli Stati membri individuano tali misure in collaborazione con gli enti regionali e locali, sulla scorta di apposite linee guida adottate dalla Commissione.</u></p> <p><u>2. Gli impianti di cui al paragrafo 1 possono essere esclusi dal sistema comunitario</u> a condizione che gli Stati membri interessati:</p> <p>(a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto;</p> <p>(b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;</p> <p>(c) confermino, <u>sentiti gli enti regionali e locali,</u> che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;</p> <p>(d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.</p>

## Motivazione

Lo scopo è quello di acquisire informazioni relative alle misure di riduzione delle emissioni messe in atto a livello regionale, in considerazione del fatto che, per tali piccoli impianti, l'autorizzazione all'esercizio è di competenza regionale.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Le proposte legislative della Commissione europea per la politica agricola comune dopo la valutazione dello stato di salute**

(2008/C 325/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di risorse finanziarie per lo sviluppo rurale e specifica che gli investimenti supplementari per le nuove sfide non dovranno rientrare solo nelle risorse del primo pilastro; esorta a nutrire una preoccupazione analoga anche in relazione ad altre politiche comunitarie, e in particolare quella di coesione,
- suggerisce con convinzione di favorire le sinergie tra la politica di sviluppo rurale e altre politiche dell'UE, e in particolare quella di coesione,
- si unisce all'invito sempre più insistente ad investire nella ricerca in campo agricolo e ad applicarne i risultati; accoglie il suggerimento della Commissione di cercare di realizzare sinergie con il settimo programma quadro di ricerca,
- ritiene che, per affrontare le nuove sfide, l'Europa debba puntare a un'economia a circuito chiuso e, di conseguenza, incentivare e sostenere globalmente l'agricoltura innovativa,
- reputa che per lottare contro il cambiamento climatico si dovrebbe incoraggiare l'adozione di strategie alimentari integrate,
- ritiene che le regioni, se questo permette di ridurre la loro impronta ecologica in termini di carbonio, andrebbero incoraggiate a sviluppare e promuovere i prodotti alimentari e collegati fabbricati in loco,
- suggerisce che l'aumento delle quote latte proposto venga portato sin d'ora al 2 % annuo. Chiede però anche che la Commissione garantisca la posizione degli agricoltori delle zone vulnerabili, qualora questa venga danneggiata dagli aumenti delle quote latte,
- ritiene che l'Europa abbia la responsabilità sociale di impegnarsi a fondo per ancorare saldamente i tre principi «popolazione, pianeta e profitto» all'esito dei negoziati dell'OMC presenti e futuri,
- desidera precisare che nella maggior parte degli Stati membri gli enti locali e regionali hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in materia di sviluppo rurale; sarebbe pertanto felice di vedersi rivolgere l'invito ad accettare più ampie responsabilità in materia di attuazione e orientamento della politica comunitaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

**Relatrice:** Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE), membro della giunta della provincia dell'Olanda meridionale

#### Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. [...] /2008 al fine di adeguare la politica agricola comune

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (presentata dalla Commissione) {SEC(2008) 1885} — {SEC(2008) 1886}

COM(2008) 306 def. — 2008/0103 (CNS) — 2008/0104 (CNS) — 2008/0105 (CNS) — 2008/0106 (CNS)

#### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### Punti chiave del parere

1. Esamina l'importanza strategica per l'Europa delle industrie agricole e agroalimentare, tiene conto del campo d'azione decisamente multinazionale delle aziende, è favorevole a una produzione agricola di qualità sulla totalità dei territori e concorda con la Commissione europea sull'importanza di una politica agricola comune (PAC);

2. conviene sul fatto che dotarsi di un sistema in grado di garantire alla popolazione europea un certo livello di autosufficienza alimentare richiede, in caso di necessità, una gestione delle crisi, e riconosce che, nel caso della produzione alimentare, non sempre il mercato è in grado di conciliare la questione del reddito del produttore con l'esigenza di soddisfare la domanda complessiva, il che giustifica l'esistenza della politica agricola comune;

3. riguardo alle raccomandazioni già inserite nelle proposte legislative, sottolinea che restano validi molti dei suggerimenti già formulati nel suo parere di prospettiva dal titolo *La verifica dello stato di salute della politica agricola comune* (CdR 197/2007 fin); oltre alla proposte legislative presentate sono però necessarie altre semplificazioni per poter ottenere un effettivo sgravio burocratico per gli enti regionali responsabili dell'attuazione della PAC e per gli agricoltori; sono necessarie in particolare maggiori semplificazioni nell'ambito della condizionalità. In tale contesto anche un'estensione delle condizioni di cui all'allegato III non deve comportare oneri più elevati. Inoltre nell'attuazione delle singole misure relative alle norme stabilite nell'allegato III si dovrebbe tener conto delle diverse condizioni regionali e naturali specifiche. Si devono rispettare anche le disposizioni regolamentari vigenti;

4. contrariamente a quanto affermato nel suo parere di prospettiva, è favorevole ad accompagnare l'abolizione della messa a riposo obbligatoria con misure facoltative di tutela dell'ambiente per determinate superfici all'interno del secondo pilastro;

5. raccomanda di riesaminare — alla luce della situazione attuale del mercato del latte — le proposte di aumento delle quote in preparazione all'estinzione del regime delle quote latte. Si dovrebbero scegliere strumenti idonei e stanziare i mezzi finanziari necessari per evitare la penalizzazione — in alcuni casi enorme — delle regioni meno competitive e caratterizzate da svantaggi naturali in seguito all'abolizione delle quote latte;

6. reputa che la valutazione dello stato di salute della PAC non possa limitarsi a proseguire la riforma del 2003, bensì debba affrontare nella sostanza la nuova congiuntura alimentare internazionale; chiede prudenza affinché nel corso della suddetta valutazione non si eliminino in modo irreversibile gli strumenti di mercato esistenti (tranne la messa a riposo obbligatoria). La prudenza di fronte all'attuale volatilità dei mercati alimentari a livello mondiale esige che tali strumenti, anche se attualmente non utilizzati, possano essere riattivati ove necessario;

7. concorda sull'importanza delle nuove sfide e conviene sulla necessità di prevedere un forte incentivo in tutti gli Stati membri per riuscire a lanciare le operazioni legate ad esse;

8. teme tuttavia che la forma di modulazione proposta dalla Commissione comporti in generale la possibilità di una notevole riduzione del reddito degli agricoltori, a seconda della regione;

9. reputa che la Commissione non dovrebbe sottovalutare l'importanza dell'affidabilità del quadro finanziario della PAC concordato fino al 2013;

10. propone che una parte delle risorse liberate possano essere utilizzate anche per altre misure oltre a quelle da mettere a punto per far fronte alle nuove sfide: ad esempio per nuove misure del primo pilastro concernenti il sostegno al settore comunitario ovino e caprino, importantissimo sul piano sociale, economico e ambientale, e che attualmente è sotto la minaccia di una drastica riduzione del numero di animali d'allevamento, oppure per le attuali misure del secondo pilastro concernenti le

aziende agricole, o ancora per diverse misure nuove del secondo pilastro intese ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alla nuova situazione del primo pilastro o per altre misure nuove del secondo pilastro intese a coprire i costi delle misure relative all'agricoltura multifunzionale per l'interesse della collettività;

11. reputa che l'equilibrio tra gli obiettivi e le misure previste potrebbe essere diverso per le regioni che hanno già attuato molte misure per far fronte alle nuove sfide o hanno già impegnato notevoli fondi in relazione a queste ultime;

12. reputa che, se la politica agricola comune deve rispettare gli elementi fondamentali della politica europea, l'applicazione della modulazione debba basarsi innanzitutto sulle condizioni di produzione, prima di considerare a titolo prioritario dei criteri globali di concorrenza;

13. ritiene preferibile che le decisioni relative alla modulazione vengano adottate al livello decentrato più idoneo, in modo da tenere maggiormente conto della diversità delle esigenze regionali e locali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di destinare fondi a misure del secondo pilastro in funzione di esigenze reali;

14. nel presente parere sulle proposte legislative esprime preoccupazione riguardo alla mancanza di risorse per lo sviluppo rurale in generale e per le nuove sfide in particolare; specifica quindi chiaramente che gli investimenti supplementari per le nuove sfide, nel prossimo futuro, non dovranno rientrare nelle risorse del primo pilastro; esorta a nutrire una preoccupazione analoga anche in relazione ad altre politiche comunitarie, e in particolare quella di coesione;

15. nel presente parere concentra la propria attenzione sulla portata delle proposte di modifica relative al regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale, dirette a ottenere i risultati ottimali in riferimento alle nuove sfide;

16. nel presente parere fornisce il proprio punto di vista riguardo al futuro della PAC in una prospettiva mondiale, e quindi anche su questioni di pertinenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), quali la proprietà intellettuale, il marchio di qualità UE e l'etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia;

17. nel presente parere chiede alla Commissione di essere invitato a contribuire ai futuri dibattiti e all'elaborazione delle politiche, ed annuncia nuove iniziative del CdR, quali l'organizzazione di un convegno con tutte le parti direttamente interessate e la stesura di un documento di prospettiva riguardante l'agricoltura e lo sviluppo rurale in Europa, incentrato sull'impatto del processo decisionale regionale e sul proseguimento degli sforzi volti a creare un'agricoltura più compatibile con l'ambiente;

18. insiste sull'importanza dell'industria agroalimentare autoctona europea e sull'esigenza capitale di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e dei loro approvvigionamenti, in considerazione del fatto che attualmente l'UE è il maggiore importatore mondiale di prodotti agricoli;

19. sottolinea che, per garantire una transizione senza problemi dopo l'abolizione del sistema delle quote latte nel 2015, occorre prevedere un «atterraggio morbido»; raccomanda pertanto un aumento annuo delle quote latte del 2 % come minimo, almeno per quelle regioni e paesi che hanno maggiori

potenzialità di produzione. Con le attuali grandi fluttuazioni in termini di prezzi e volumi, bisognerebbe mantenere dei meccanismi di gestione del mercato fino alla scadenza del sistema delle quote.

## I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### Politica agricola comune

20. Riconosce che la politica agricola comune (PAC) è importante al momento attuale e continuerà probabilmente ad esserlo anche nel prossimo futuro in quanto il dibattito sulle sue prestazioni non potrà che proseguire in vista della domanda crescente a livello mondiale di prodotti alimentari, mangimi, carburante e fibre;

21. ritiene che in un mondo sempre più globalizzato l'agricoltura europea non possa fare a meno di una forte politica comune europea con meccanismi di regolazione del mercato; tale politica, se da un lato tiene conto della diversità geografica, sociale ed economica delle regioni europee e della domanda dei consumatori, dall'altro si orienta verso obiettivi strategici ed offre opportunità e possibilità di coinvolgimento a livello regionale, soprattutto in relazione alle nuove sfide, e allo stesso tempo è sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico e contribuisce alla vitalità delle zone rurali;

22. concorda con la Commissione nel ritenere che i cambiamenti climatici, la bioenergia, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità rappresentino importanti sfide future, anche per l'agricoltura. In tale contesto si deve esaminare quale contributo possa apportare la PAC per accompagnare favorevolmente gli adeguamenti necessari; chiede che gli sforzi compiuti anticipatamente dagli Stati membri e dalle regioni trovino un adeguato riconoscimento;

23. esprime la sua preoccupazione per le proposte della Commissione di continuare con lo smantellamento delle misure di intervento comunitario in un contesto caratterizzato dall'instabilità dei mercati e ritiene che sia importante mantenere gli attuali strumenti di intervento sul mercato finanziati con fondi comunitari;

24. continuerà i propri sforzi volti a garantire che la necessaria revisione della PAC non produca alcuna forma di rinazionalizzazione di tale politica — nel senso che, se l'esecuzione e il cofinanziamento della politica possono essere affidati alle regioni e agli Stati membri, la PAC in sé, compresi gli aspetti strategici e di bilancio, dev'essere mantenuta a livello comunitario; si impegna affinché il tetto di spesa deciso per la PAC nel quadro finanziario UE 2007-2013 resti immutato fino alla fine del periodo di finanziamento;

25. di fronte all'attuale situazione economica e alla grave crisi che colpisce i paesi europei, con ripercussioni particolarmente negative sulle zone rurali, raccomanda alla Commissione europea di evitare l'adozione di misure che potrebbero contribuire ad un aumento della disoccupazione e all'abbandono dell'attività economica;

26. ritiene che l'insieme del sostegno diretto vada collegato al mantenimento dell'attività agricola, benché si possa disaccoppiare da una produzione precisa; in questo senso, la valutazione dello stato di salute non deve servire a compiere nuovi passi verso il disaccoppiamento del sostegno diretto;



27. ritiene che sia il modello storico sia quello regionale debbano progressivamente orientarsi verso un sostegno omogeneo per unità di lavoro a livello comunitario, modulato in funzione dei beni e dei servizi forniti alla società nel quadro di un'agricoltura multifunzionale;

28. fa presente che la proposta della Commissione di fissare una soglia al di sotto della quale è impossibile riscuotere il sostegno potrebbe diventare una misura regressiva in termini sociali e, tenendo conto delle disparità regionali, potrebbe avere un forte impatto sociale in numerose zone. Ritiene pertanto necessario che le misure di semplificazione vengano realizzate nell'ambito interno di ciascuno Stato;

29. tenendo conto della proposta della Commissione di presentare, prima del 30 giugno 2011, una relazione circa le modalità di estinzione graduale del regime delle quote latte, è del parere che qualsiasi decisione sul futuro di tale regime debba essere rinviata fino a tale data;

30. osserva che la stessa Commissione riconosce che l'eliminazione del regime di quote o semplicemente il loro graduale aumento potrebbe, alla fine, dare luogo ad una riduzione dei prezzi;

31. propone che, nel quadro della valutazione dello stato di salute della PAC e anche dopo l'estinzione del sistema delle quote latte, vengano mantenuti meccanismi idonei di gestione dei mercati per far fronte, con una rete di sicurezza, ad eccessive fluttuazioni dei prezzi e dei quantitativi;

32. raccomanda di tenere a disposizione gli strumenti di mercato relativi al latte e ai prodotti lattiero-caseari fino a quando lo si riterrà utile, anche dopo il 2015;

33. invita la Commissione a creare una riserva straordinaria di bilancio a livello comunitario, completandola se necessario con risorse nazionali, destinata a migliorare la sostenibilità di quelle aziende che si trovano in regioni o situazioni meno competitive e/o caratterizzate da svantaggi naturali;

34. propone di consentire agli Stati membri di fornire sostegno a tali aziende in vari modi, ad esempio riclassificandole come zone svantaggiate, proponendo misure a titolo del secondo pilastro e/o applicando l'articolo 68 e fornendo così una rete di sicurezza;

35. invita ad agire con prudenza affinché la valutazione dello stato di salute non porti all'eliminazione degli strumenti di mercato relativi al latte e ai prodotti lattiero-caseari, e ritiene che debbano essere mantenuti quelli attualmente in uso;

36. è convinto che gli effetti dell'agricoltura sull'ambiente rappresentino una sfida di rilievo e che l'UE debba inserire tra le sue priorità l'obiettivo di rendere l'agricoltura più rispettosa dell'ambiente. È quindi importante che prosegua il dibattito sulla politica agroambientale.

### **Sinergia, complementarità e delimitazione della politica comune**

37. Teme i possibili problemi legati al tentativo di far rientrare nella categoria generale «sviluppo rurale» un numero sempre crescente di tematiche e si chiede se i programmi di sviluppo rurale siano il contesto più idoneo per affrontare alcune di queste sfide;

38. suppone in realtà che aumenterà il divario tra le risorse finanziarie disponibili per il secondo pilastro e l'impatto degli obiettivi da affrontare, dal momento che le «nuove» sfide, al pari delle «attuali», sono legate alla qualità economica, sociale ed ambientale delle zone rurali;

39. ritiene che la PAC sia destinata prioritariamente all'agricoltura e che essa non debba divenire un semplice capitolo della politica di coesione territoriale; reputa inoltre che la PAC, quando tiene nel debito conto le specificità regionali, contribuisca anche alla coesione territoriale e che qualsiasi proposta di modifica nata dalla valutazione dello stato di salute della PAC debba tener conto in misura sufficiente delle specificità regionali e dei diversi sistemi di produzione esistenti nell'Unione europea;

40. accoglie con favore la flessibilità introdotta all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Ritiene tuttavia che essa sia insufficiente per far fronte allo smantellamento degli strumenti di mercato proposto dalla Commissione, e in particolare alle conseguenze dell'eliminazione del regime delle quote latte;

41. è dell'avviso che il fatto di orientare le zone rurali verso una maggiore innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi per tutti gli abitanti e attori economici vada ben oltre il quadro dello sviluppo agricolo;

42. si unisce all'invito sempre più insistente ad investire nella ricerca in campo agricolo e ad applicarne i risultati; accoglie il suggerimento della Commissione di cercare di realizzare sinergie con il settimo programma quadro *Costruire l'Europa della conoscenza*;

43. sollecita la Commissione a garantire che la politica in materia di aiuti di Stato non ostacoli l'esigenza di incoraggiare l'innovazione e la modernizzazione delle aziende agricole e di altre imprese legate al settore alimentare: tale esigenza deriva dalla necessità di far fronte alle nuove sfide connesse al perseguimento di una nuova competitività;

44. suggerisce con convinzione di favorire le sinergie tra politica di sviluppo rurale e altre politiche dell'UE, in particolare quella di coesione, ed accoglie con favore qualunque opportunità di contribuire alle prossime consultazioni o ai dibattiti imminenti, volti ad esplorare tali sinergie.

### **Un maggior ricorso al processo decisionale regionale**

45. Nell'osservare che l'attuazione di qualunque misura prevista dalla PAC presenta un impatto locale, sottolinea che il livello regionale è il più appropriato per conseguire il massimo dei risultati nell'applicazione di una politica comune; occorre tuttavia evitare le distorsioni di concorrenza fra Stati membri o fra regioni;

46. desidera precisare che nella maggior parte degli Stati membri gli enti locali e regionali hanno acquisito negli ultimi dieci anni una notevole esperienza e competenza in materia di sviluppo rurale, ad es. nell'esecuzione dei programmi Proder e Leader; sarebbe pertanto felice di vedersi rivolgere l'invito ad accettare più ampie responsabilità in materia di attuazione e orientamento della politica comunitaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;

47. fa osservare che il livello regionale è quello più adeguato per adottare misure volte a ridurre i costi amministrativi della PAC. Ritiene che, in alcuni territori, la possibilità di esentare dalla modulazione obbligatoria gli agricoltori che ricevono un volume di aiuti inferiori a una determinata soglia porterà a una riduzione significativa dei suddetti costi;

48. precisa che il passaggio da un modello di pagamento storico ad uno regionale, come sollecitato dalla Commissione, renderà necessario applicare maggiormente criteri di natura geografica e prendere in considerazione competenze regionali, come la gestione delle risorse idriche, l'approvvigionamento energetico e l'assetto territoriale;

49. ritiene necessario accompagnare l'attuazione della politica di sviluppo rurale con un accresciuto supporto tecnico ed educativo;

50. sottolinea la necessità di fornire, a livello di enti regionali e locali, informazioni più chiare e complete ai produttori e consumatori riguardo agli interessi agricoli, allo scopo di accrescere la consapevolezza e il senso di responsabilità dei vari settori della società sull'importanza dell'agricoltura per la nostra vita quotidiana e di richiamare l'attenzione sulla sua importanza passata, presente e futura per lo sviluppo economico, sociale e ambientale;

51. propone di definire e introdurre un elemento aggiuntivo per classificare le imprese al di sotto della soglia di modulazione, consentendo di distinguere le grandi imprese a gestione centralizzata da quelle gestite localmente ma nel quadro di una cooperativa. Ciò permetterebbe agli Stati membri di adottare misure di sostegno intese a creare un «atterraggio morbido» per queste cooperative.

### **Prospettiva globale, aspetti commerciali e il futuro della PAC**

52. Rileva che nel prossimo futuro, e anche negli anni successivi, si assisterà a un forte incremento della domanda quantitativa di prodotti agricoli e alimentari, causato dalla crescita esplosiva della popolazione mondiale associata all'aumento del benessere e del potere di acquisto;

53. rileva che la crescita della popolazione e del potere di acquisto comporteranno un forte aumento della domanda di prodotti alimentari di qualità, di prodotti alimentari trasformati, di carne, e prodotti lattiero-caseari, il che a sua volta condurrà ad una sempre maggiore carenza di colture alimentari, compresi cereali, fibre ed altre colture per mangimi, e materie prime agricole;

54. teme che l'aumento delle quote latte proposto, pari all'1 % annuo dal 2009 al 2103, possa non essere sufficiente e propone che tale aumento venga portato sin d'ora al 2 % annuo. Propone però anche che la Commissione garantisca la posizione degli agricoltori delle zone vulnerabili, qualora questa venga danneggiata dagli aumenti delle quote latte;

55. ritiene necessario che la normativa comunitaria permetta una riformulazione più ambiziosa delle relazioni interprofessionali. Ciò tra l'altro renderebbe possibile stabilire, a livello regionale o statale, misure volte a regolamentare i margini di profitto

di ciascun anello delle catene alimentari, senza che ciò venga interpretato come un'alterazione delle regole della concorrenza;

56. ritiene che la PAC debba continuare a perseguire con impegno i propri obiettivi di fornire ai cittadini comunitari alimenti di qualità a prezzi equi, in quantità sufficienti e garantiti dal punto di vista sanitario, creare aziende agricole economicamente sane, conservare il patrimonio rurale dell'Europa e proteggere l'ambiente rurale; giudica inoltre che la PAC si sia evoluta in modo da far fronte alle sfide e alle esigenze in mutamento, creando al tempo stesso condizioni di concorrenza equa che consentano all'agricoltura europea di mantenere una forte presenza sul mercato mondiale;

57. invita ad applicare ai prodotti alimentari destinati al consumo nell'UE norme fitosanitarie, veterinarie e ambientali uniformi, a prescindere dal fatto che provengano dalla stessa UE o da paesi terzi, al fine di creare parità di condizioni a livello globale. Invita inoltre a mettere a disposizione delle Autorità di frontiera, dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le risorse necessarie;

58. osserva che la produzione alimentare resta l'elemento cruciale e il compito principale dell'agricoltura e che le colture ad uso energetico forniscono un ulteriore contributo al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di politica energetica e climatica e costituiscono un potenziale di valore aggiunto per l'agricoltura e le zone rurali. Propone di affrontare nuovamente questo aspetto nel quadro delle nuove sfide;

59. ritiene che l'Europa abbia la responsabilità sociale di impegnarsi a fondo per ancorare saldamente i tre principi «popolazione, pianeta e profitto» all'esito dei negoziati dell'OMC presenti e futuri;

60. suggerisce alla Commissione di raggiungere un accordo sulla proprietà intellettuale che copra le indicazioni geografiche (prodotti regionali riconosciuti) prima di concludere un accordo agricolo in sede di OMC;

61. suggerisce alla Commissione di mettere a punto un marchio europeo per gli alimenti, basato sui criteri prescritti attualmente.

### **Le nuove sfide**

62. Sottolinea che le nuove sfide della PAC devono essere affrontate tenendo conto di tutte le politiche comunitarie e non soltanto del punto di vista della PAC stessa;

63. ritiene che per lottare contro il cambiamento climatico si dovrebbe incoraggiare l'adozione di strategie alimentari integrate, riducendo così il trasporto di prodotti alimentari (*food mileage*), coprendo la gestione dei rifiuti e dell'energia e creando un sistema di etichettatura basato su criteri che definiscano origine, qualità e sostenibilità, e che indichino l'energia totale consumata prima che il prodotto raggiunga il consumatore;

64. ritiene che le regioni, se questo permette di consolidare il loro equilibrio ambientale, andrebbero incoraggiate a sviluppare e promuovere i prodotti alimentari e collegati fabbricati in loco;

65. è consapevole che, ai sensi degli articoli 28 e 29 del TCE, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione, all'esportazione e al transito di merci nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, ma ritiene che le proposte indicate ai punti 60 e 61 del parere potrebbero essere autorizzate, dato che la Corte di giustizia consente azioni che siano di pubblica utilità, come la lotta al cambiamento climatico; per questo motivo invita ad esaminare ulteriormente tali possibilità;

66. vorrebbe precisare che il fatto di puntare a un certo livello di autosufficienza regionale per taluni prodotti non sarebbe in contraddizione con l'idea di importare da altri paesi;

67. a questo proposito chiede che le sovvenzioni alle esportazioni siano mantenute nella misura in cui ciò è indispensabile per dar respiro ai mercati nazionali e non nuoce allo sviluppo di mercati nei paesi in via di sviluppo;

68. insiste sull'importanza dell'industria agroalimentare autonoma europea e sull'esigenza capitale di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e dei loro approvvigionamenti, e la capacità da parte del settore della R&S di sviluppare tecnologie all'insegna della sostenibilità, dato che attualmente l'UE è il maggiore importatore mondiale di prodotti agricoli;

69. ritiene che l'agricoltura europea possa coniugare agli obiettivi di Lisbona (conoscenza, ricerca e innovazione) e quelli di Göteborg (sostenibilità) e costituire un esempio per il mondo intero.

### **Sviluppo rurale e realizzazione degli obiettivi del secondo pilastro**

70. Ritiene che la PAC, mediante un «secondo pilastro» adattato, dovrebbe portare ad uno sviluppo rurale orientato a tutte le attività delle zone rurali nonché alle nuove condizioni di esercizio dell'attività agricola; tale sviluppo dovrebbe avere inoltre un carattere più globale e interessare tutte le zone rurali dell'UE, da quelle più vulnerabili (ad es. le regioni con svantaggi naturali, come quelle scarsamente popolate e con una ubicazione geografica che ne rende difficile lo sviluppo, oppure le zone montane, insulari o ultraperiferiche) a quelle più dinamiche (ad es. le aree periurbane che riforniscono di prodotti alimentari gran parte della popolazione dell'UE e sono in grado di fronteggiare la sfida dello sviluppo della conoscenza), integrandole tutte nei grandi complessi geografici dell'UE;

71. rileva che da dati recenti emerge che la maggioranza della popolazione mondiale vive in aree urbanizzate all'interno del comprensorio cittadino, e che tale popolazione dipende dall'efficienza di gestione dei terreni agricoli per il proprio approvvigionamento alimentare e idrico; nota inoltre che le aree urbanizzate avvertono forte l'esigenza di riserve naturali e di paesaggi attraenti e accessibili; perché questi siano salvaguardati in maniera sostenibile è pertanto necessario garantire un adeguato sostegno al reddito dei produttori agricoli che li gestiscono affinché, nonostante le norme più severe imposte dalla legislazione comunitaria, possano essere competitivi e mantenere in vita le loro imprese;

72. sottolinea che il modello multifunzionale dell'agricoltura europea deve contribuire a combattere il cambiamento climatico e incarnare i concetti di sostenibilità, competitività, diversificazione dei prodotti, autosufficienza alimentare, capacità di soddisfare le attese della società e dei consumatori e le esigenze del

bene comune, di cui sono parte integrante le buone pratiche agricole, la salvaguardia dell'ambiente e il benessere degli animali; questi contributi dell'agricoltura sono nell'interesse della collettività e rappresentano un valore finanziario che è lecito sostenere con aiuti comunitari a condizione che i conseguenti aumenti delle spese non possano essere compensati con prezzi adeguati sul mercato libero; particolare attenzione va riservata in questo contesto al coinvolgimento della popolazione rurale nel progresso economico e sociale;

73. chiede che sia soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 13. Questo stabilisce che, in relazione alle condizioni di partecipazione ai sistemi di consulenza aziendale, «gli Stati membri danno la precedenza agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti»;

74. rileva che il cambiamento climatico richiede ulteriori misure di gestione delle risorse idriche, comprese misure come la costituzione di riserve e il controllo dei loro livelli, la prevenzione delle inondazioni e delle situazioni di carenza idrica nonché la gestione dell'approvvigionamento di acqua dolce;

75. ritiene che l'Europa debba stimolare e sostenere l'utilizzo e la produzione di energia elettrica realmente rinnovabile in agricoltura, concentrandosi non soltanto sulle biocolture e sui biocarburanti (di seconda generazione), ma anche sull'energia solare, eolica, idraulica, geotermica e sulla cogenerazione;

76. ritiene che, per affrontare le nuove sfide, l'Europa debba puntare a una economia a circuito chiuso e di conseguenza incentivare e sostenere globalmente l'agricoltura innovativa, non rivolgendosi soltanto alle istituzioni della conoscenza, ma promuovendo anche l'innovazione dei sistemi, delle reti e dell'intera catena, e sostenendo di conseguenza la modernizzazione di tutte le imprese che partecipano alla catena di produzione e trasformazione alimentare, gestione dei rifiuti, trasporto e distribuzione;

77. ritiene che sia necessario attuare una gestione professionale della terra in modo da assicurare il mantenimento dei terreni agricoli fertili in buone condizioni allo scopo di garantire la sostenibilità della produzione alimentare destinata ai mercati sia interni che esterni;

78. ritiene che determinate zone agricole siano della massima importanza per mantenere e ripristinare la biodiversità e i valori della natura, e che questi interessi pubblici presentino un valore finanziario, ammissibile agli aiuti comunitari;

79. ritiene che determinate zone agricole siano della massima importanza per offrire possibilità di svago e che questi interessi pubblici presentino un valore finanziario, ammissibile agli aiuti comunitari;

80. ritiene che determinate zone agricole siano della massima importanza per realizzare la gestione delle risorse idriche e che questi interessi pubblici presentino un valore finanziario, ammissibile agli aiuti comunitari;

81. ritiene che sin dall'inizio la PAC si sia adeguata con successo alle diverse sfide, ma che la Commissione e i suoi rappresentanti debbano fare di più per informare a dovere e instaurare un dialogo con i cittadini sulle finalità, le conquiste e le priorità di questa politica. È convinto che per l'avvenire ciò dovrà essere una priorità della politica di comunicazione della Commissione.

## II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

## Emendamento 1

## Articolo 6 e allegato III del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0103 (CNS)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Buone condizioni agronomiche e ambientali</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.</p> <p>2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.</p> <p>Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.</p> <p>Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Buone condizioni agronomiche e ambientali</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.</p> <p>2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. Tuttavia, la Bulgaria e la Romania provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.</p> <p>Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.</p> <p>Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.</p> <p><u>Le misure menzionate all'allegato III vanno intese come raccomandazioni. Per assicurare delle buone condizioni agronomiche e ambientali gli Stati membri sono invitati a proporre misure supplementari o diverse, che siano rispondenti alle condizioni a livello nazionale, regionale o locale.</u></p>

## ALLEGATO III

## Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo	Norme
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Copertura minima del suolo</li> <li>— Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche</li> <li>— Mantenimento delle terrazze</li> </ul>
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario</li> <li>— Gestione delle stoppie</li> </ul>
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Uso adeguato delle macchine</li> </ul>

Obiettivo	Norme
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	— Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
	— Protezione del pascolo permanente
	— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi
	— Se del caso, divieto di estirpazione degli olivi
	— Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire in modo più adeguato l'utilizzo di queste risorse	— <del>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</del>
	— Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione.

#### Motivazione

Per ragioni di sussidiarietà la Commissione dovrebbe imporre non già misure, bensì obiettivi. Si dovrebbe lasciare ai livelli di governo al di sotto di quello europeo la facoltà di definire direttamente misure adeguate, che siano efficaci ed efficienti.

Una misura non efficace come l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua andrebbe sin d'ora eliminata dall'Allegato III.

Per proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento vanno preferite delle misure di sostegno. In taluni casi l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua potrebbe essere utile per conseguire l'obiettivo delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Tuttavia, prescriverle per tutti i corsi d'acqua non sarebbe efficiente e costerebbe troppo in termini di produttività.

Ad esempio, per il drenaggio e la gestione del livello delle acque vari Stati membri utilizzano una fitta rete di canaletti di scolo, per lo più artificiali. Invece, creare delle fasce tampone potrebbe costare fino al 50 % delle superfici degli appezzamenti circondati da tali canaletti. Gli obiettivi per l'acqua e la qualità del suolo potrebbero essere realizzati in vari modi.

#### Emendamento 2

#### Articolo 25, paragrafo 3, del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0103 (CNS)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Cdr
3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile, e che includono eventuali riduzioni o esclusioni da applicare ai pagamenti a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.	3. In deroga al paragrafo 1 e in conformità alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per regime di sostegno, per agricoltore e per anno <u>cui si riferisce la domanda civile, e che includono</u> <del>eventuali riduzioni o esclusioni da applicare ai pagamenti a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.</del>

#### Motivazione

Gli enti regionali e comunali sono di norma responsabili dell'attuazione delle misure relative alla PAC. La modifica proposta è essenziale per ottenere un'effettiva semplificazione amministrativa della procedura prevista dal sistema. Per questo i singoli regimi di sostegno andrebbero considerati separatamente.

## Emendamento 3

**Articolo 47 del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0103 (CNS)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CDR
<i>Articolo 47</i>	<i>Articolo 47</i>
<b>Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41</b>	<b>Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41</b>
<p>1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.</p> <p>2. Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.</p> <p>Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.</p> <p>3. Gli Stati membri suddividono il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.</p>	<p>1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico in conformità al titolo III, capitoli 1-4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2009, di applicare il regime di pagamento unico a partire dal 2010 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.</p> <p>2. Gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri obiettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e/o il potenziale agricolo regionale.</p> <p>Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.</p> <p>3. Gli Stati membri suddividono il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri obiettivi e non discriminatori.</p> <p>4. <u>Gli Stati membri provvederanno a quanto previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 che precedono in consultazione con i rispettivi livelli di governo subnazionali.</u></p>

## Motivazione

Evidente.

## Emendamento 4

**Articolo 68 del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0103 (CNS)**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CDR
<i>Articolo 68</i>	<i>Articolo 68</i>
<b>Norme generali</b>	<b>Norme generali</b>
<p>1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:</p> <p>a) per:</p> <p>i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente,</p> <p>ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli oppure</p> <p>iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;</p> <p>b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,</p> <p>c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,</p>	<p>1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2009, <u>2010 o 2011</u>, di utilizzare a partire dal 2010, <u>2011 o 2012</u>, fino al 10 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41 per concedere un sostegno agli agricoltori:</p> <p>a) per:</p> <p>i) determinati tipi di agricoltura importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente, <u>ivi compreso il benessere degli animali,</u></p> <p>ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli oppure</p> <p>iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;</p> <p>b) per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine, <u>del settore della fecola di patate, del lino e del settore del riso</u> attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente,</p> <p>c) in zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone,</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,	d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, alle condizioni stabilite dall'articolo 69,
e) sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.	e) sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante, alle condizioni stabilite dall'articolo 70.
2. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere erogato	2. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere erogato
a) soltanto se:	a) soltanto se:
i) per quanto riguarda i determinati tipi di agricoltura cui fa riferimento il punto i) della medesima disposizione, rispetta i requisiti fissati per i pagamenti agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,	i) per quanto riguarda i determinati tipi di agricoltura cui fa riferimento il punto i) della medesima disposizione, rispetta i requisiti fissati per i pagamenti agroambientali dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1689/2005,
ii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto ii) della medesima disposizione, è conforme ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al titolo II, capo I, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e	ii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto ii) della medesima disposizione, è conforme ai regolamenti (CE) nn. 509/2006, 510/2006 e 834/2007 del Consiglio e al titolo II, capo I, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e
iii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto iii) della medesima disposizione, rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e	iii) per quanto riguarda il sostegno per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli cui fa riferimento il punto iii) della medesima disposizione, rispetta i criteri stabiliti agli articoli 2-5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e
b) esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito.	b) esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito.
3. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:	3. Il sostegno a favore delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere erogato soltanto:
a) dopo la piena attuazione del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;	a) dopo la piena attuazione, o per la piena attuazione entro tre anni, del regime di pagamento unico nel relativo settore, a norma degli articoli 54, 55 e 71;
b) nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.	b) nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
4. Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è limitato al 2,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.	4. Il sostegno nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e e) è limitato al 2,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 41; gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.
5. Il sostegno relativo a misure contemplate:	5. Il sostegno relativo a misure contemplate:
a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,	a) al paragrafo 1, lettere a) e d), assume la forma di pagamenti annuali supplementari,
b) al paragrafo 1, lettera b), assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capo di bestiame e premi per le superfici prative,	b) al paragrafo 1, lettera b), assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capo di bestiame e premi per le superfici prative,
c) al paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,	c) al paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,
d) al paragrafo 1, lettera e), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.	d) al paragrafo 1, lettera e), assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 70.
6. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.	6. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 5, lettera c), è autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Cdr
7. Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.	7. Il sostegno a favore di misure di cui al paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.
8. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui:	8. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui:
a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,	a) al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare dei diritti assegnati agli agricoltori e/o provenienti dalla riserva nazionale,
b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.	b) al paragrafo 1, lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari in conformità alle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 3.
9. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.	9. Secondo la procedura di cui all'articolo 128, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, provvedendo in particolare a garantire la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e ad evitare ogni cumulo del sostegno.
	10. <u>A partire dal 2010 gli Stati membri decideranno l'impiego del 10 % dei massimali nazionali in consultazione con i rispettivi livelli di governo subnazionali.</u>

#### Motivazione

L'art. 68 forma ancora oggetto d'intense discussioni. Numerosi Stati membri e regioni avrebbero bisogno di più tempo per decidere del livello e del modo in cui intendono applicarlo. Inoltre, potrebbero voler far rientrare un maggior numero di obiettivi nelle regole di carattere generale. Infine, per attenuare l'impatto di un maggiore disaccoppiamento, l'art. 68 dovrebbe consentire un'evoluzione più graduale, e anche delle misure di sostegno.

#### Emendamento 5

#### Articolo 1, punto 6, del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0105 (CNS)

#### (art. 51, par. 2, lettera b), primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Cdr
b) Gli Stati membri possono decidere, alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, di non applicare una riduzione o una revoca di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario e per anno civile e comprendente una riduzione o una revoca applicata ai pagamenti diretti a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)].	b) Gli Stati membri possono decidere, alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, di non applicare una riduzione o una revoca di importo pari o inferiore a 100 EUR per beneficiario, per misura e per anno civile cui si riferisce la domanda e comprendente una riduzione o una revoca applicata ai pagamenti diretti a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) [n. XXXX/2008 (nuovo regolamento sui regimi di sostegno diretto)].

#### Motivazione

Gli enti regionali e comunali sono di norma responsabili dell'attuazione delle misure relative alla PAC. La modifica proposta è essenziale per ottenere un'effettiva semplificazione amministrativa della procedura prevista dal sistema. Nell'effettuare il calcolo, le singole misure andrebbero considerate separatamente.



## Emendamento 6

## Allegato II del doc. COM(2008) 306 def. — 2008/0105 (CNS)

## ALLEGATO II

## Tipi indicativi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis

Priorità: cambiamenti climatici		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Uso più razionale di concimi azotati (per esempio uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), migliore stoccaggio del letame	<p>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</p> <p>Articolo 28: <u>accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u></p> <p>Articolo 29: <u>cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u></p> <p>Articolo 39: pagamenti agroambientali</p>	Riduzione delle emissioni di metano (CH <sub>4</sub> ) e di protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)
Miglioramento dell'efficienza energetica	<p>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</p> <p>Articolo 28: <u>accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u></p> <p>Articolo 29: <u>cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u></p>	Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) grazie al risparmio energetico
<u>Impatto ambientale del trasporto dei prodotti alimentari</u>	<p>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</p> <p>Articolo 28: <u>accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u></p> <p>Articolo 29: <u>cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u></p> <p>Articolo 53: <u>diversificazione verso attività non agricole</u></p> <p>Articolo 54: <u>sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese</u></p> <p>Articolo 56: <u>servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</u></p>	<u>Riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) grazie al risparmio energetico</u>
Pratiche di gestione del suolo (p.es. metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio
Modificazione dell'uso del suolo (p.es. conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo permanente, uso ridotto/ripristino di terreni organici)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio

## Priorità: cambiamenti climatici

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Estensivizzazione dell'allevamento (p. es. riduzione della densità di carico, aumento del pascolamento)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del metano (CH <sub>4</sub> )
Imboschimento	Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O); sequestro del carbonio
Prevenzione degli incendi boschivi	Articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	Sequestro del carbonio nelle foreste e si evitano le emissioni di biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> )

## Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Produzione di biogas — impianti di digestione anaerobica di deiezioni animali (produzione aziendale e locale)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole  <u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u>  <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u>  Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; riduzione del metano (CH <sub>4</sub> )
Colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazione rapida e piante erbacee)	Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	Sostituzione dei combustibili fossili; sequestro del carbonio; Riduzione del protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)
Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole/forestali	Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali  <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u>	Sostituzione dei combustibili fossili
Impianti/infrastruttura per l'energia rinnovabile da biomassa	<u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u>  <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u>  Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole  Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese  Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Sostituzione dei combustibili fossili

## Priorità: energie rinnovabili

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
<u>Potenziamento della gestione dei rifiuti connesso al riciclo dei materiali</u>	<u>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</u> <u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u> <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u> <u>Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole</u> <u>Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese</u> <u>Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</u>	<u>Sostituzione dei combustibili fossili</u>
<u>Uso e produzione di energia solare, energia eolica, calore geotermico e cogenerazione</u>	<u>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</u> <u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u> <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u> <u>Articolo 53: diversificazione verso attività non agricole</u> <u>Articolo 54: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese</u> <u>Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale</u>	<u>Sostituzione dei combustibili fossili</u>

## Priorità: gestione delle risorse idriche

Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Tecnologie per il risparmio idrico, riserve idriche Tecniche di produzione a basso consumo d'acqua	<u>Articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole</u> <u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u> <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u> Articolo 30: infrastrutture	Migliore capacità di utilizzo razionale dell'acqua

Priorità: gestione delle risorse idriche		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
<u>Gestione dei rischi d'inondazione</u>	<u>Articolo 28: valore aggiunto supplementare ai prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u> <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u> <u>Articolo 39: pagamenti agroambientali</u> <u>Articolo 41: investimenti non produttivi</u>	<u>Migliorare ulteriormente la capacità di utilizzare l'acqua in maniera più efficiente.</u>
Recupero di zone umide Conversione di terreni agricoli in sistemi forestali/agroforestali	Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articoli 43 e 45: imboschimento di superfici agricole e non agricole	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione della qualità delle acque
Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali	Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Conservazione di corpi d'acqua di alto pregio; protezione della qualità delle acque
Pratiche di gestione del suolo (p.es. colture intercalari)	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Riduzione del trasporto nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a base di fosforo.
Priorità: biodiversità		
Tipi di operazioni	Articoli e misure	Effetti potenziali
Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi Produzione integrata e biologica	Articolo 39: pagamenti agroambientali <u>Articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura</u> <u>Articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e silvicolo</u>	Conservazione di tipi di vegetazione con grande varietà di specie, protezione e manutenzione di formazioni erbose
Bordi dei campi e fasce riparie perenni Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo, messa a riposo di lungo periodo) Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale	Articoli 38 e 46: indennità Natura 2000 Articolo 39: pagamenti agroambientali Articolo 41: investimenti non produttivi Articolo 47: pagamenti silvoambientali Articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Protezione degli uccelli e di altra fauna selvatica, migliore rete di biotopi; presenza ridotta di sostanze nocive negli habitat circostanti
Salvaguardia della diversità genetica	Articolo 39: pagamenti agroambientali	Salvaguardia della diversità genetica

#### Motivazione

Quelle che vengono definite «le nuove sfide» diventeranno una parte importante, ed eventualmente lucrativa, delle attività agricole.

Affinché gli agricoltori siano invogliati a impegnarsi in prima fila per rendere le loro imprese al tempo stesso competitive e sostenibili, trovare soluzioni per l'agricoltura sostenibile e attivarsi nella realizzazione di nuove misure ambientali, essi dovrebbero avere la possibilità di applicare se del caso qualunque delle misure offerte dal FEASR, ossia quelle volte a incentivare l'innovazione, nonché a sviluppare nuove tecnologie e strategie. Queste misure non sono ancora state elencate dalla Commissione: farlo significherebbe incoraggiare gli Stati membri a proporle.

Bruxelles, 20 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

**Parere del Comitato delle regioni — Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa**

(2008/C 325/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione, che costituisce una prima introduzione esaustiva ai fondamenti concettuali degli appalti pubblici pre-commerciali e al modo in cui possono essere effettuati, anche se non mancano lacune riguardo alla concreta attuazione della procedura proposta,
- sottolinea che gli enti locali e regionali, nel caso in cui optino per la procedura di appalti pubblici pre-commerciali per promuovere l'innovazione e risolvere determinati problemi grazie ai risultati di tale meccanismo, dovranno affrontare una serie di sfide che la comunicazione della Commissione non analizza in misura sufficiente,
- ritiene che la Commissione europea debba fornire agli enti locali e regionali aggiudicatori orientamenti chiari e dettagliati, come pure opportunità educative e formative su come utilizzare gli appalti pubblici pre-commerciali per i servizi di R&S senza infrangere il diritto comunitario,
- ritiene inoltre che fornire orientamenti e formazione sia ancora più essenziale se si considera che le procedure di appalti pubblici pre-commerciali pongono importanti questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, un aspetto — questo — del diritto al quale neanche i servizi giuridici degli enti statali hanno rivolto finora particolare attenzione.

**Relatore:** Dimitrios TSIGKOUNIS (EL/PPE), sindaco di Leonidion (Arcadia)

### Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa

COM(2007) 799 def.

## RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### Osservazioni generali sul ruolo degli enti locali e regionali

1. invita a incentrare i dibattiti futuri sul ruolo degli enti locali e regionali in relazione a importanti problemi sociali, tra cui assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili che tengano conto dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione, rispondere ai cambiamenti climatici, migliorare l'efficienza energetica, promuovere un insegnamento di elevata qualità e garantire una maggiore efficacia nella gestione delle minacce alla sicurezza;

2. visto che per affrontare tali problemi potrebbero servire soluzioni nuove e innovative che, per motivi tecnici, non sono ancora disponibili sul mercato o, se lo sono, non rispondono ancora sufficientemente alle necessità esistenti, cosa che rende indispensabile un nuovo approccio alla ricerca e allo sviluppo (R&S), propone che gli enti locali e regionali siano attivamente coinvolti nell'elaborazione del nuovo quadro per gli appalti pre-commerciali e che le loro capacità siano rafforzate ai fini di una gestione e di un'attuazione efficace di questo nuovo tipo di appalti pubblici;

3. sottolinea che il fatto di includere la R&S negli appalti pubblici per la promozione di soluzioni innovative offre agli enti locali e regionali la possibilità di contribuire tempestivamente all'efficienza e all'efficacia a medio-lungo termine dei servizi offerti, come pure a promuovere la competitività, attraverso l'innovazione, dell'industria europea;

4. visto che una buona parte delle spese destinate agli appalti pubblici è sostenuta dagli enti locali e regionali, ritiene che questi ultimi debbano essere quanto mai pronti a fungere da importante meccanismo propulsivo nei confronti dell'R&S su scala paneuropea;

5. invita la Commissione europea a tenere conto delle priorità politiche del CdR per il periodo 2008-2010, tra cui figurano l'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, la reazione alle sfide legate al cambiamento climatico, la differenziazione e l'utilizzo sostenibile delle fonti energetiche, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, compresa la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile e di accesso a una migliore assistenza sanitaria, la promozione — da parte degli enti regionali e locali — della solidarietà e del dialogo interculturale e interreligioso, la promozione di ogni forma di cultura e di tradizione locale, la partecipazione al confronto su una politica comune in materia di migrazione e asilo, in particolare nello scambio delle buone pratiche di inte-

grazione, come pure la priorità accordata a un mercato unico moderno, da associare alla promozione strategica della qualità dei servizi pubblici: questi ultimi infatti sono ambiti di rilevanza per gli enti locali e regionali e si prestano in modo particolare a essere integrati nel settore degli appalti pubblici per sostenere la R&S nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; inoltre, si configurano come ambiti prioritari per l'esecuzione degli appalti pubblici pre-commerciali;

6. accoglie con soddisfazione la comunicazione COM(2007) 799 def. della Commissione, che costituisce una prima introduzione esaustiva ai fondamenti concettuali degli appalti pubblici pre-commerciali e al modo in cui possono essere effettuati, anche se non mancano lacune riguardo alla concreta attuazione della procedura proposta;

7. sottolinea che gli enti locali e regionali, nel caso in cui optino per la procedura di appalti pubblici pre-commerciali per promuovere l'innovazione e risolvere determinati problemi grazie ai risultati di tale meccanismo, dovranno affrontare una serie di sfide che la comunicazione della Commissione non analizza in misura sufficiente;

8. ritiene che l'attuale legislazione in materia di appalti pubblici sia già piuttosto complessa e che numerosi enti locali e regionali incontrino particolari difficoltà ad applicarla correttamente. Per questo reputa che essi saranno particolarmente riluttanti a inserire un ulteriore fattore di complicazione, come quello rappresentato dall'iniziativa della Commissione europea, nel proprio sistema amministrativo e nelle proprie procedure; chiede pertanto che la legislazione in materia di appalti pubblici non sia applicata a quelli pre-commerciali;

9. invita la Commissione a verificare se sia possibile modificare la direttiva sugli appalti per fare in modo che l'innovazione possa nascere ad esempio nel quadro di progetti di partenariato. La rigidità delle procedure di appalto costituisce un considerevole ostacolo all'innovazione. L'obbligo, derivante dal Trattato, di applicare un trattamento equo e non discriminatorio non può essere interpretato in maniera tale da impedire, in pratica, alle imprese e ai soggetti appaltanti di beneficiare del lavoro di R&S svolto dalle imprese;

10. è convinto che, in particolare, la pianificazione e l'elaborazione delle specifiche più tecniche delle gare pubbliche d'appalto per la promozione dell'innovazione richiedano conoscenze e competenze specifiche che gli enti locali e regionali di solito non posseggono, tanto è vero che anche nelle amministrazioni centrali di numerosi Stati membri questo tipo di conoscenze e competenze si trova solo in un numero limitato di servizi;

11. ritiene, analogamente, che le diverse tappe di selezione previste nella procedura d'appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S richiedano un livello di conoscenze tecniche e di comprensione delle relative questioni, di cui gli enti locali e regionali sono generalmente sprovvisti;

12. sottolinea che, anche qualora l'appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S finisca per rivelarsi un successo, resterà pur sempre difficile mobilitare e attivare politicamente i cittadini al livello locale e regionale. Lo svolgimento di una gara d'appalto pre-commerciale per servizi di R&S comporta costi diretti e si ripercuote così sull'esercizio di gestione corrente, mentre i vantaggi di tale procedura si dispiegano di solito sul lungo periodo, e affinché i cittadini ne prendano coscienza occorre di solito molto più tempo di quello che separa due confronti elettorali al livello locale o regionale: tutto ciò costituisce un fattore di chiara incidenza per le decisioni degli enti locali e regionali;

13. esprime preoccupazione per i casi in cui la stessa opportunità di indire una gara d'appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S sia stata oggetto di scontro politico, giacché è probabile che dopo una battaglia elettorale che veda affermarsi una nuova amministrazione locale o regionale costituita dalla formazione che aveva formulato riserve al riguardo, questa tenderà a rimettere in discussione l'opportunità di dar seguito alla procedura di gara pubblica per un prodotto commerciale che nel frattempo sarà stato messo a punto, vanificando così i sostanziali vantaggi previsti dall'ente aggiudicatore al momento dell'annuncio iniziale della gara d'appalto;

14. ritiene che un più grave problema politico si porrà per gli enti locali e regionali se gli aggiudicatari finali di un appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S non sono ubicati nel comune dove ha sede l'ente locale o regionale aggiudicatore o, peggio ancora, se sono ubicati in un altro Stato membro;

15. fa notare che, nel caso in cui la gara relativa a un appalto pubblico pre-commerciale di servizi di R&S risulti infruttuosa — cosa che non si può escludere, soprattutto per alcuni settori della R&S in cui il tasso di riuscita è ancora abbastanza basso — gli enti locali e regionali avranno particolari difficoltà a giustificarsi e a convincere i cittadini che, nonostante un tale esito, era preferibile ricorrere a tale procedura piuttosto che investire in una tecnologia esistente e sperimentata sul piano commerciale;

16. tenuto conto dei problemi che, come si è visto, gli enti locali e regionali rischiano di dover affrontare in materia di appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S, propone che la Commissione europea e gli Stati membri concepiscano e adottino le misure che si impongono per far sì che gli appalti pubblici pre-commerciali adempiano la loro missione al livello locale e regionale, il quale livello eserciterà peraltro una grande influenza sulle prestazioni generali dell'UE in materia di R&S rispetto ai suoi concorrenti sul mercato mondiale;

17. osserva che non bisogna dimenticare che, qualora, come è probabile, l'UE non riuscisse a introdurre in modo funzionale e operativo le procedure di appalti pubblici pre-commerciali per

servizi di R&S al livello locale e regionale, il settore comunitario dell'R&S potrebbe subire una perdita in termini di finanziamenti;

18. ritiene che la Commissione europea debba fornire agli enti locali e regionali orientamenti chiari e dettagliati, come pure opportunità educative e formative su come utilizzare gli appalti pubblici pre-commerciali per i servizi di R&S senza infrangere il diritto comunitario;

19. ritiene inoltre che fornire orientamenti e formazione sia ancora più essenziale se si considera che le procedure di appalti pubblici pre-commerciali pongono importanti questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e industriale, un aspetto — questo — del diritto al quale neanche i servizi giuridici degli enti statali hanno rivolto finora particolare attenzione;

20. esorta gli Stati membri e la Commissione europea a mettere a punto apposite strutture di sostegno, a cui gli enti locali o regionali possono ricorrere qualora decidano di indire una gara d'appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S, ottenendo informazioni chiare e utili e un appoggio concreto, in particolare per quanto riguarda la maniera più equilibrata di ripartire rischi e vantaggi tra l'ente aggiudicatore, i candidati/aggiudicatari finali;

21. dal momento che gli appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S comportano, nel breve periodo, rischi ben definiti per il livello locale o regionale dell'ente aggiudicatore interessato, e, nel lungo periodo, vantaggi difficili da definire e molto spesso a carattere diffuso, il che provoca un'apprensione giustificata negli enti locali e regionali, sottolinea che gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero sostenere tali enti in maniera netta e a vari livelli, chiarendo a tutte le parti interessate che la possibilità di insuccesso è parte integrante di tale procedura, la quale riguarda la ricerca di soluzioni innovative ai problemi di cui le società europee soffrono da lungo o da breve tempo;

22. osserva che le gare d'appalto pubblico pre-commerciale per servizi di R&S, essendo aperte a soggetti di tutti gli Stati membri, comportano inevitabilmente il trasferimento, quanto meno in parte, di risorse regionali destinate al finanziamento della R&S da una regione all'altra di Stati membri diversi. Se tale fenomeno non costituisce ovviamente un problema al livello dell'Unione europea, a quello locale o regionale rappresenta invece un fattore fortemente dissuasivo per il finanziamento di tali gare d'appalto;

23. esorta la Commissione europea a dimostrare che gli appalti pubblici pre-commerciali sono vantaggiosi per la regione che li indice, anche quando i soggetti interessati non sono ubicati sul territorio della regione stessa;

24. insiste affinché la Commissione europea incoraggi e sostenga i grandi raggruppamenti di enti locali e regionali che decidono di indire un appalto pubblico pre-commerciale, in modo da ridurre i rischi, rispetto invece a quelli che correrebbe un ente locale o regionale di uno Stato membro se decidesse di indire lo stesso appalto da solo;



25. riconosce che la creazione di reti transeuropee e di contatti regolari tra gli enti locali e regionali di diversi Stati membri con esigenze analoghe costituiscono il migliore collante ai fini sia della cooperazione interstatale, interregionale e intercomunale, sia del coordinamento delle procedure relative agli appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S;

26. è favorevole a che le azioni volte allo sviluppo e al consolidamento degli appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S al livello degli enti locali e regionali vengano finanziate riassegnando le risorse che, per effetto della revisione della politica agricola comune, potranno rendersi disponibili nel bilancio UE;

27. ritiene che, se le procedure relative agli appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S verranno incorporate negli attuali meccanismi di aggiudicazione degli appalti pubblici, potrà derivarne una nuova configurazione e un nuovo impulso per lo Spazio unico europeo della R&S (ufficialmente, «Spazio europeo della ricerca»);

28. ritiene che la strategia di promozione degli appalti pubblici pre-commerciali per servizi di R&S risulterebbe particolarmente agevolata se si valorizzassero le università, i centri di

ricerca e soprattutto le piccole e medie imprese a elevata intensità di conoscenze e di innovazione tecnologica, presenti sul territorio locale e regionale, nell'ambito di un nuovo quadro di cooperazione con gli enti locali o regionali del rispettivo Stato membro, e se attraverso tale meccanismo si creasse una rete con altri enti locali e regionali di Stati membri diversi e con le università, i centri di ricerca e le PMI corrispondenti;

29. sottolinea che la creazione, all'interno dei vari enti locali e regionali, di punti d'informazione e di banche dati sui problemi che tali enti devono affrontare in modo prioritario e che richiedono soluzioni innovative, e la sensibilizzazione riguardo al potenziale locale in termini di R&S, sono fattori tali da consentire l'avvicinamento tra regioni con problemi comuni e centri di ricerca o imprese che presentano potenzialità complementari o supplementari per trovare soluzioni innovative, grazie alla collaborazione, a tali problemi;

30. propone che i finanziamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del Fondo sociale europeo siano indirizzati verso quelle azioni in materia di R&S che vengono realizzate, nei diversi settori finanziati da tali fondi, attraverso appalti pubblici pre-commerciali.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

**Parere del Comitato delle regioni — Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali e sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)**

(2008/C 325/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- conviene sul fatto che esiste un ampio consenso nell'UE sulla necessità di ammodernare e migliorare l'istruzione e la formazione professionali in Europa. Assicurare la qualità in questo ambito costituisce un aspetto essenziale di questo obiettivo,
- ritiene che le difficoltà riscontrate nel riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in diversi Stati membri abbiano tuttavia pregiudicato la mobilità nell'UE e costituiscono un ostacolo alla realizzazione di esperienze autentiche nell'ambito dell'apprendimento permanente,
- sottolinea che in molti Stati membri l'istruzione e la formazione professionali sono di competenza degli enti locali e regionali,
- accoglie con favore le due raccomandazioni della Commissione, dal momento che si prefiggono di proporre delle soluzioni alle sfide dell'economia mondiale fondata sulla conoscenza e di accrescere la mobilità nell'Unione europea, oltre a promuovere lo scambio di competenze. Per questo motivo reputa che siano essenziali per lo sviluppo di settori che sono di fondamentale importanza per i cittadini nonché per le attività che rientrano tra le competenze delle regioni e dei comuni,
- ritiene che il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità sarà utilizzato essenzialmente dagli organismi nazionali, regionali e locali responsabili dell'assicurazione della qualità e del miglioramento dell'istruzione e della formazione,
- chiede che gli enti locali e regionali competenti siano coinvolti nelle attività di messa in relazione dei sistemi di certificazione nazionale e regionale con l'ECVET,
- evidenzia che l'effettiva esecuzione e adozione dell'ECVET costituiranno la prova decisiva del suo successo. Gli enti locali e regionali potranno contribuire positivamente a promuovere il sistema grazie alle loro reti, nonché a renderlo credibile e utilizzabile.

**Relatore:** Kent JOHANSSON (SE/ALDE), membro del consiglio di contea di Västra Götaland

#### Testi di riferimento

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali

COM(2008) 179 def. — 2008/0069 (COD)

Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

COM(2008) 180 def. — 2008/0070 (COD)

## RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

1. constata che l'istruzione e la formazione professionali sono fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona relativi alla crescita economica, alla competitività e all'inclusione sociale. L'istruzione e la formazione, le competenze e la formazione continua rientrano tra le principali priorità politiche del CdR;

2. ritiene che le difficoltà riscontrate nel riconoscimento dei risultati dell'apprendimento in diversi Stati membri abbiano tuttavia pregiudicato la mobilità nell'UE e costituiscano un ostacolo alla realizzazione di esperienze autentiche nell'ambito dell'apprendimento permanente;

3. conviene sul fatto che esiste un ampio consenso nell'UE sulla necessità di ammodernare e migliorare l'istruzione e la formazione professionali in Europa. Assicurare la qualità in questo ambito costituisce un aspetto essenziale di questo obiettivo;

4. sottolinea che in molti Stati membri l'istruzione e la formazione professionali sono di competenza degli enti locali e regionali. La formazione professionale viene effettivamente finanziata da diversi organismi, anche se nella maggior parte degli Stati membri è finanziata dal governo sul piano sia nazionale che regionale, con un marcato apporto di dotazioni regionali e locali;

5. si pronuncia in merito a due comunicazioni sul tema della cooperazione europea nell'ambito della formazione professionale e accoglie con favore e soddisfazione entrambe le proposte. Nel caso dell'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il processo di consultazione è giunto ad uno stadio più avanzato rispetto a quello registrato per il documento in merito all'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali. Per questo motivo sarà importante avviare ulteriori consultazioni che verrebbero accolte con soddisfazione;

6. valuta molto positivamente le due raccomandazioni della Commissione, dal momento che si prefiggono di proporre delle soluzioni alle sfide dell'economia mondiale fondata sulla conoscenza nella quale viviamo. Oltre a promuovere lo scambio di competenze, esse si propongono altresì di accrescere la mobilità nell'Unione europea. Per questo motivo il CdR reputa che siano essenziali per lo sviluppo di settori che sono di fondamentale importanza per i cittadini nonché per le attività che rientrano tra le competenze delle regioni e dei comuni;

7. osserva che il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) costituisce uno strumento

per descrivere le qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento, con i relativi punti, in vista del trasferimento e dell'accumulazione di tali risultati. Esso si proporrà di fornire uno strumento metodologico inteso ad agevolare il trasferimento dei crediti ottenuti con i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;

8. ritiene che il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità sarà invece utilizzato essenzialmente dagli organismi nazionali, regionali e locali responsabili dell'assicurazione della qualità e del miglioramento dell'istruzione e della formazione. A differenza dell'ECVET, il quadro si prefigge di accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche attuate nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionali;

9. conviene sul fatto che la partecipazione all'attuazione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale e al quadro di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali debba essere volontaria. Sottolinea tuttavia che è indispensabile creare un quadro e degli orientamenti per la gestione del sistema. I gruppi di utilizzatori (del sistema ECVET nonché della rete europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali) devono inoltre disporre di rappresentanti dotati di un mandato diretto degli enti locali e regionali. Per analogia vi devono essere rappresentati anche i privati cittadini e le parti sociali;

10. evidenzia che, indipendentemente dalla scelta dei diversi paesi di prendere parte all'attuazione del quadro di riferimento e del sistema di crediti, le regioni dotate di competenze costituzionali in materia di istruzione devono avere accesso diretto ai forum comuni responsabili dello sviluppo del sistema;

11. sottolinea che uno degli elementi importanti e cruciali delle future attività di sviluppo sarà quello di realizzare un buon equilibrio tra l'aspirazione a migliorare la mobilità dei cittadini grazie a sistemi di crediti trasferibili e allo sviluppo della qualità da un lato, e la necessità di promuovere la diversità nei sistemi di istruzione e formazione che sono di competenza degli enti locali e regionali nei vari Stati membri, dall'altro;

12. rammenta che sia il quadro di riferimento che il sistema di crediti rientrano nel contesto più ampio di una serie di iniziative nell'ambito dell'istruzione e della formazione tra le quali figurano anche il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), Europass, la carta europea di qualità per la mobilità, i principi europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento informale e non formale e il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF);

13. ha osservato nei suoi precedenti pareri che le condizioni lavorative in costante mutamento, che richiedono nuovi sistemi di lavoro e l'adeguamento a nuove tecnologie, rendono necessaria una forza lavoro in formazione continua. La formazione professionale, seguendo un'impostazione lungo tutto l'arco della vita, può rivelarsi uno strumento chiave per sviluppare una forza lavoro qualificata, la quale rappresenta l'elemento cardine per uno sviluppo economico e sociale sostenibile <sup>(1)</sup>. Più in particolare, alla luce degli sviluppi demografici, è essenziale utilizzare più efficacemente la forza lavoro già disponibile;

14. rileva che vi sarà bisogno di dotazioni finanziarie particolari per testare e sviluppare ulteriormente i sistemi.

### **Il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)**

15. osserva che la mobilità transfrontaliera, tanto nell'apprendimento che nell'attività professionale, è profondamente radicata in Europa. Essa è infatti stata determinante per lo sviluppo di attività artigianali, industriali e commerciali, nonché per l'imprenditorialità, la qual cosa ha, a sua volta, portato alla creazione di ricchezza sul piano locale, regionale e nazionale;

16. considera che l'apprendimento e l'attività professionale transfrontalieri rivestiranno una grande importanza in un'economia fortemente globalizzata. Per assicurare la mobilità in questi ambiti vi è bisogno di strumenti che siano moderni e, a giudizio del CdR, l'ECVET rientra in questa categoria;

17. nota che i bisogni in materia di competenze si definiscono sempre più spesso al livello regionale. Il CdR ha sottolineato che lo sviluppo locale e regionale presenta condizioni e punti di partenza molto diversi, ma non va assolutamente visto come un processo isolato dal mondo circostante. Per non trovarsi di fronte al rischio di ristagno e di esclusione sociale sotto forma di disoccupazione, tassi elevati di congedi per malattia e tendenza all'uscita precoce dal mercato del lavoro, le regioni e i comuni necessitano di attività in nuovi settori produttivi che sostituiscano progressivamente i posti di lavoro che vanno scomparendo <sup>(2)</sup>;

18. sottolinea la necessità che il mondo professionale europeo sia contraddistinto da una grande flessibilità, nel quadro di un sistema di sicurezza sociale affidabile, come previsto dal documento della Commissione europea *Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza* <sup>(3)</sup>;

19. in passato ha concordato con la Commissione sul fatto che i quadri nazionali e il Quadro europeo dei Titoli agevoleranno la convalida delle conoscenze acquisite in tutti i contesti possibili <sup>(4)</sup>;

20. ha accolto favorevolmente il Quadro europeo dei titoli messo a punto dalla Commissione e ne ha sostenuto il duplice obiettivo di aumentare la trasparenza delle qualifiche e di promuovere la mobilità nell'Unione;

21. analogamente alle richieste espresse riguardo al Quadro europeo dei titoli, chiede che gli enti locali e regionali competenti siano coinvolti nelle attività di messa in relazione dei sistemi di certificazione nazionale e regionale con l'ECVET;

22. ribadisce quanto affermato dalla Commissione, vale a dire che l'ECVET è «adeguato sotto il profilo culturale e tecnico ai contesti (...) regionali», e rammenta che gli enti regionali stessi sono spesso incaricati di individuare, sviluppare e attuare sistemi relativi alle qualifiche e l'apprendimento permanente in contesti formali, informali e non formali;

23. sottolinea che la formazione professionale, sotto il profilo dell'apprendimento permanente, si svolge per lo più all'interno di imprese o di reti di imprese ad elevata densità di conoscenza, e sempre più spesso in un quadro transfrontaliero;

24. osserva che sono numerose le esperienze positive di cooperazione tra organizzazioni interprofessionali e regioni condotte in diversi paesi nell'ambito della formazione professionale e che prevedono approcci e riconoscimenti comuni <sup>(5)</sup>. È essenziale promuovere e trarre profitto da tali iniziative;

25. sottolinea che un sistema di riconoscimento dei risultati deve comprendere diversi attori, non solo pubblici ma anche privati, le imprese e le parti sociali;

26. accoglie con favore la creazione di un gruppo di utilizzatori del sistema ECVET incaricato di aggiornare e coordinare i processi. Insiste, tuttavia, sull'inclusione in tale gruppo degli enti locali e regionali, nonché delle imprese locali e delle parti sociali, affinché possano usufruire dell'accesso diretto al sistema, pur sempre nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali;

27. sottolinea che spesso sono proprio gli enti locali e regionali che sono in grado di realizzare azioni operative efficaci nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale;

28. osserva che l'ECVET è un sistema di crediti basato su unità, che offre la possibilità di misurare e confrontare i risultati ottenuti nel quadro dell'apprendimento, e di trasferirli da un'istituzione ad un'altra;

29. si compiace del fatto che l'ECVET sia compatibile con tutti i sistemi di qualifiche, in particolare con il sistema europeo di trasferimento dei crediti che promuove e agevola la mobilità degli studenti universitari in Europa e al di fuori dei suoi confini;

30. evidenzia tuttavia che l'effettiva esecuzione e adozione dell'ECVET costituiranno la prova decisiva del suo successo. Grazie alle loro reti, gli enti locali e regionali potranno contribuire positivamente a promuovere il sistema, nonché a renderlo credibile e utilizzabile;

31. ritiene che l'applicazione pratica dell'ECVET dipenda dalla disponibilità di esempi concreti delle modalità di funzionamento pratico del sistema una volta che sarà stato avviato. Ciò contribuirebbe a incoraggiare una gamma più vasta di utenti ad avvalersi delle possibilità offerte dall'ECVET.

<sup>(1)</sup> CdR 226/98 fin.

<sup>(2)</sup> Parere del Comitato delle regioni del 14 giugno 2006 in merito alla *Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente*.

<sup>(3)</sup> Cfr. il parere CdR 274/2007 fin in merito al documento COM(2007) 359 def.

<sup>(4)</sup> CdR 335/2006 fin.

<sup>(5)</sup> Ad esempio, la formazione europea in materia di manutenzione di camion [www.anfa-auto.fr](http://www.anfa-auto.fr)

**Il quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali (EQAF)**

32. osserva che, sul piano socioeconomico, è possibile accrescere l'efficacia dell'istruzione e della formazione professionali facendo sì che siano maggiormente orientate a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, esigenze che nella società dell'informazione sono in costante evoluzione, e in particolare promuovendo una manodopera altamente qualificata che sia in grado di far fronte alla sfida della globalizzazione;

33. sottolinea che i sistemi di istruzione e formazione non devono svilupparsi, come talvolta accade, separatamente dall'ambiente imprenditoriale, sociale e innovativo di una località o regione dal momento che la crescita, la competitività e le prospettive occupazionali di un'area dipendono sempre più dalle competenze della sua manodopera attuale e futura e anche dal modo in cui l'istruzione, la formazione nonché la riqualificazione professionali contribuiscono all'integrazione e all'evoluzione sostenibili di tali qualifiche;

34. sottolinea che è pertanto fondamentale associare l'EQAF alle esigenze del mercato del lavoro locale e chiede che, nel quadro di questo processo, si avvii il riconoscimento di centri per l'istruzione e la formazione professionali;

35. prende atto del valore aggiunto che l'EQAF apporta all'evoluzione della politica in materia di istruzione e formazione permanenti nell'UE, e in particolare alla promozione dell'apprendimento reciproco, alla mobilità e agli scambi di buone prassi;

36. accoglie con favore le disposizioni che prevedono un ciclo di miglioramento per l'EQAF e sottolinea che gli indicatori di qualità non vanno considerati come orientamenti bensì come punti di riferimento, che possono anche svilupparsi in maniera diversa, ad esempio in un contesto bilaterale e multilaterale;

37. sottolinea che l'EQAF non deve limitarsi a fornire un sistema statistico o a svolgere una funzione di controllo, bensì che è necessario considerarlo uno strumento atto a perseguire uno sviluppo costante della qualità a diversi livelli e all'interno di diversi organismi ed entità interessate;

38. raccomanda di non riservare l'uso di questo quadro di riferimento al livello nazionale, bensì di stimolare processi analoghi anche a livello locale e regionale. Altrettanto vale per i processi di apprendimento al di fuori del sistema di istruzione pubblica, allo scopo di promuoverne il miglioramento e lo sviluppo permanenti;

39. ritiene necessario riflettere sull'elaborazione del quadro di riferimento e sul grado di dettaglio necessario per conseguire gli obiettivi che si propone. Sottolinea che gli indicatori non vanno presentati in forma tanto particolareggiata da determinare un controllo indiretto dei sistemi d'istruzione e di formazione

a seguito dell'attuazione e il monitoraggio del quadro di riferimento;

40. sottolinea che gli indicatori di riferimento proposti dalla Commissione:

- vanno considerati come una serie di strumenti intesi a sostenere la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi di formazione professionale conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali,
- non introducono alcuna norma nuova, bensì devono appoggiare gli sforzi degli Stati membri nel rispetto della diversità degli approcci nazionali,
- vanno applicati su base volontaria e svolgono esclusivamente una funzione orientativa: non vanno infatti utilizzati come strumenti di confronto della qualità e dell'efficienza dei diversi sistemi nazionali in Europa.

Il fatto che i diversi utilizzatori possano scegliere gli indicatori che meglio soddisfano le esigenze specifiche del loro sistema di norme di qualità costituirebbe pertanto un vantaggio;

41. sottolinea che la dimensione locale e regionale va rafforzata in particolare offrendo sostegno alle reti locali e regionali attive in quest'ambito e si rammarica che la raccomandazione non riconosca in misura sufficiente l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali in maniera più esplicita;

42. chiede un maggiore coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali nella rete europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali. Occorre inoltre promuovere e sostenere la creazione di reti costituite da diverse regioni e imprese sul tema dell'EQAF;

43. propone l'introduzione di un'etichetta di qualità per gli istituti di istruzione e formazione professionale, sul modello della classificazione già in vigore per gli istituti d'istruzione superiore;

44. segnala che il fatto di migliorare il sistema di istruzione e formazione professionale costituisce un sensibile vantaggio sia per i singoli individui che per la società. L'innalzamento dei livelli globali di competenza contribuisce al miglioramento non solo degli indicatori economici, tra cui la produttività e l'occupazione, ma anche di quelli sociali come la partecipazione civica, la criminalità e la spesa sanitaria;

45. osserva che la formazione professionale potrebbe favorire l'inclusione sociale nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati come, ad esempio, i migranti, i cittadini più anziani e i giovani che abbandonano prematuramente la scuola;

46. sottolinea che non bisogna tenere conto solo dei gruppi che beneficiano del sistema di istruzione e formazione, bensì anche degli individui che non hanno accesso al sistema, che vi accedono con difficoltà o che lo abbandonano.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Il Processo di Barcellona: un'Unione per il Mediterraneo — quale coinvolgimento degli enti regionali e locali?**

(2008/C 325/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- sottolinea l'importanza dell'iniziativa *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*, che ha riportato il Mediterraneo in cima all'agenda europea, suscitando un dibattito e alimentando un lavoro di riflessione all'altezza delle poste in gioco,
- è convinto che le iniziative di entrambe le sponde del Mediterraneo che sono impiegate unicamente sull'approccio diplomatico non condurranno a soluzioni durature fintanto che la democrazia locale non verrà collocata al centro del dibattito, sotto il profilo sia del suo rafforzamento sia della collaborazione diretta fra regioni e città di entrambi i versanti del Mediterraneo nel contesto del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*,
- rammenta che quello territoriale è il livello di governo che permette di definire soluzioni sia per adeguarsi che per rispondere alle sfide poste dalla mondializzazione, e ciò in stretta collaborazione con gli altri livelli istituzionali. Il livello degli enti locali e regionali, segnatamente in Europa, si è progressivamente dimostrato il più idoneo per porre in atto tali soluzioni,
- ribadisce pertanto la sua richiesta di riconoscere gli enti locali e regionali come partner indispensabili nel processo di Barcellona e nella cooperazione euromediterranea,
- decide di promuovere la creazione di un'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM) composta di alcuni membri del Comitato delle regioni, dei rappresentanti delle associazioni europee e internazionali impegnate nella cooperazione euromediterranea e di un ugual numero di rappresentanti degli enti locali e regionali delle sponde sudorientali del Mediterraneo: essa dovrebbe fungere da piattaforma permanente di dialogo, di scambio e di cooperazione. Invita a riconoscerla come organo consultivo nell'ambito della futura governance del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, al pari di quanto avvenuto con l'APEM al livello dei parlamenti nazionali.

**Relatore generale:** Isidoro GOTTARDO, Consigliere comunale di Sacile (PN)

### Testo di riferimento

Consultazione da parte della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, in data 13 giugno 2008, sul tema *Il processo di Barcellona: un'Unione per il Mediterraneo — quale coinvolgimento degli enti regionali e locali?* e Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*

COM(2008) 319 def.

## I. OSSERVAZIONI GENERALI

### IL COMITATO DELLE REGIONI

1. sottolinea l'importanza dell'iniziativa *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*, che ha riportato il Mediterraneo in cima all'agenda europea, suscitando un dibattito e alimentando un lavoro di riflessione all'altezza delle poste in gioco. Si compiace sia del taglio pragmatico sia dell'impostazione politica del progetto varato dalla presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea e appoggiato dai 16 partner del Mediterraneo sudorientale;

2. si compiace del successo di talune misure e iniziative scaturite dal processo di Barcellona. Si rammarica tuttavia da un lato dell'assenza di progressi significativi sul fronte della pace, della sicurezza e dello sviluppo umano e sociale, dall'altro del mancato coinvolgimento degli enti locali e regionali;

3. fa notare che nel suo nuovo formato il *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* dovrebbe consentire di passare da un sistema di cooperazione puramente intergovernativo a un progetto di dialogo fra i cittadini dei tre versanti del Mediterraneo, e più specificamente di collaborazione fra i paesi del Mediterraneo sudorientale, associandone gli enti regionali e locali nel quadro dei progetti concreti e consensuali rientranti in una strategia globale basata sulle esigenze dei cittadini e sulla solidarietà;

4. ritiene che una delle condizioni per il successo della cooperazione fra i paesi euromediterranei per il rafforzamento del partenariato tramite il *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* consista nel reperire nuovi temi stimolanti atti a palesare i benefici concreti del processo stesso per i cittadini, passando da dichiarazioni di principio ad azioni tangibili, il che comporta un profondo coinvolgimento dei responsabili politici locali e regionali e una comunicazione trasparente e chiara;

5. osserva che la maggiore assunzione di responsabilità da parte degli enti regionali e locali e della società civile nelle politiche pubbliche è spesso limitata dalla debolezza della democrazia locale e dall'assenza di un autentico processo di decentramento nei paesi del Mediterraneo sudorientale;

6. constata altresì che decentramento e governo locale partecipativo non sempre procedono di pari passo in maniera sistematica. In alcuni paesi, comunitari o extracomunitari, gli enti locali e regionali continuano a dover affrontare la sfida di aumentare la partecipazione elettorale, promuovere l'intervento dei cittadini e coinvolgere il livello associativo nella definizione delle strategie e nella preparazione dei grandi progetti urbani o regionali;

7. è convinto che le iniziative delle due sponde del Mediterraneo impennate unicamente sull'approccio diplomatico non condurranno a soluzioni durature fintanto che non verrà collocata al centro del dibattito la democrazia locale, e questo sotto il profilo sia del suo rafforzamento sia della collaborazione diretta fra regioni e città di entrambi i versanti del Mediterraneo nel contesto del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*;

8. in quest'ordine d'idee apprezza la dichiarazione rilasciata dai capi di Stato e di governo del partenariato euromediterraneo, riuniti a Parigi il 13 luglio, in cui si sottolineava quanto sia importante che la società civile, gli enti locali e regionali e il settore privato partecipino attivamente alla realizzazione del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*;

9. ritiene tuttavia che non sia opportuno porre sullo stesso livello soggetti che godono di legittimità democratica, come gli enti locali e regionali, e altri soggetti che non ne beneficiano, ad esempio la società civile o il settore privato;

10. condivide altresì la constatazione dei capi di Stato e di governo del partenariato euromediterraneo secondo cui occorre condividere maggiormente le responsabilità del processo di Barcellona, fondare la *governance* sulla parità di tutte le parti e tradurre tale processo in progetti concreti più visibili ai cittadini, in modo che le relazioni fra le tre sponde del Mediterraneo risultino più concrete e più visibili grazie a progetti regionali e subregionali aggiuntivi, utili ai cittadini della regione;

11. segnala la disponibilità e l'impegno degli enti regionali e locali a contribuire ad arricchire il *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* promuovendo la democrazia locale e la cooperazione decentrata;

12. rammenta l'esperienza dell'introduzione delle politiche europee, la cui realizzazione concreta richiede per la maggior parte l'impegno, le risorse e l'intervento degli enti locali; evidenzia quindi la solida esperienza e le competenze degli enti locali e regionali europei nell'affrontare e gestire i problemi che si pongono ai livelli urbano e rurale per quanto concerne l'ambiente, l'energia, i trasporti, la protezione civile, i fenomeni migratori, lo sviluppo economico, nonché numerose altre priorità del processo di Barcellona, che permangono valide, come il dialogo interculturale, l'istruzione e la dimensione umana e sociale. Si rammarica quindi che i progetti di sviluppo allegati alle conclusioni del Vertice di Parigi non abbiano formato oggetto di una consultazione preliminare degli enti regionali e locali nonostante la necessaria implicazione di questi ultimi nella fase successiva della loro realizzazione. Sottolinea inoltre la necessità futura di correggere questa impostazione intergovernativa associando esplicitamente tutti i livelli di *governance* interessati;

13. come già nei precedenti pareri in materia, insiste sull'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali non solo nella fase di attuazione, ma nell'intero processo di cooperazione, che va dalla definizione delle strategie alla realizzazione dei programmi e dei progetti fino al seguito dato all'attuazione delle strategie e alla valutazione dei risultati: questo vale particolarmente per le iniziative che interessano ambiti in cui gli enti locali e regionali dispongono di competenze estese e dirette, come ad esempio l'urbanistica e l'assetto territoriale, la gestione dell'acqua, la gestione e il trattamento dei rifiuti, l'ambiente e le ricadute locali del cambiamento climatico, lo sviluppo economico locale, la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico, lo sviluppo turistico locale, la sanità pubblica di base, nonché le politiche per l'integrazione e la coesione sociale;

14. si compiace dell'imminente avvio, nel quadro dello Strumento europeo di vicinato e partenariato, del nuovo programma Ciudad, inteso a promuovere la cooperazione per lo sviluppo urbano e il dialogo nella regione mediterranea; è d'accordo sul fatto che tra i settori prioritari dovranno figurare la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica, lo sviluppo economico sostenibile e la riduzione delle disparità sociali, campi nei quali gli enti locali e regionali europei dispongono di poteri ampi e diretti e possono mettere a disposizione la loro solida esperienza e competenza;

15. rileva che sino ad oggi gli aspetti finanziari dell'iniziativa *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* non sono stati precisati e che gli enti locali e regionali possono essere dei partner sia sotto il profilo politico che su quello tecnico e finanziario nella definizione e attuazione delle strategie e dei progetti che rispondono, da un lato, alle esigenze reali dei cittadini e, dall'altro, alle finalità dell'iniziativa stessa; osserva altresì che l'iniziativa *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* non modifica assolutamente, in termini programmatici e finanziari, la dimensione mediterranea della politica europea di vicinato;

16. rammenta che quello territoriale è il livello di governo che permette di definire le soluzioni più atte sia per adeguarsi che per rispondere alle sfide poste dalla mondializzazione, e ciò in stretta collaborazione con gli altri livelli istituzionali. Il livello degli enti locali e regionali, segnatamente in Europa, si è progressivamente dimostrato il più idoneo per porre in atto tali soluzioni;

17. ribadisce pertanto la sua richiesta di riconoscere gli enti locali e regionali come partner indispensabili nel processo di Barcellona e nella cooperazione euromediterranea;

18. riconosce il ruolo e le competenze delle diverse reti e associazioni degli enti locali e regionali, ai livelli nazionale, europeo e internazionale, attive nella cooperazione decentrata euromediterranea, al pari della loro esperienza e conoscenza dei

problemi concreti sul campo<sup>(1)</sup>. Ciò comporta la necessità di giungere ad un maggiore impegno comune e di far convergere gli obiettivi dei progetti di cooperazione decentrata con quelli del partenariato euromediterraneo allo scopo di ottimizzare i risultati;

19. ribadisce il proprio sostegno alla dichiarazione dei rappresentanti degli enti locali e regionali del Mediterraneo e dell'Europa riuniti a Marsiglia, il 23 giugno 2008, in occasione del Forum degli enti locali e regionali del Mediterraneo;

20. in proposito condivide la volontà dei rappresentanti eletti a livello locale e regionale e delle loro associazioni rappresentative di creare uno strumento istituzionale che assicuri la loro rappresentanza politica permanente e il loro contributo attivo al *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*, in quanto dispositivo propizio alla territorializzazione, riformulando pertanto una richiesta già avanzata dal Comitato delle regioni nei suoi precedenti pareri in materia;

21. persegue quindi l'obiettivo di creare l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), composta di un uguale numero di rappresentanti eletti degli enti locali e regionali dell'Unione europea e di rappresentanti eletti dei paesi partner mediterranei, sul modello dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), che invece assicura la rappresentanza a livello parlamentare.

## II. RACCOMANDAZIONI PROGRAMMATICHE

22. fa appello agli organi di governo del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* affinché assicurino agli enti locali e regionali, oltre al riconoscimento politico, l'integrazione formale e concreta nel processo di cooperazione e nel medesimo *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*;

23. auspica quindi vivamente che nei nuovi documenti di lavoro si definisca il ruolo di partner a pieno titolo degli enti locali e regionali nel processo di cooperazione nel quadro del nuovo rilancio del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*;

24. insiste affinché gli enti locali e regionali partecipino sin dalle prime fasi, a fianco dei governi centrali, all'elaborazione degli accordi di associazione, dei documenti strategici e dei piani d'azione adottati su base bilaterale fra l'Unione europea e i paesi partner del Mediterraneo sudorientale, segnatamente nel quadro della politica europea di vicinato;

<sup>(1)</sup> Un gran numero di reti, associazioni e centri sono impegnati in azioni concrete, in studi e ricerche riguardanti i paesi e la cooperazione sul fronte euromediterraneo: sarebbe necessario recensire i loro lavori, trarne gli insegnamenti utili e prendere quanto è stato finora realizzato come punto di partenza per qualsiasi nuova iniziativa. Ad esempio, il «Rapporto mondiale di Città e governi locali uniti (CGLU) sul decentramento e la democrazia locale», che illustra la situazione nei paesi partner del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*.



25. perciò invita i governi dei paesi euromediterranei a istituire meccanismi di dialogo nazionale strutturato e di consultazione degli attori substatuali (regionali e locali), delle parti sociali e della società civile coinvolgendo le reti e le associazioni degli enti locali e regionali;

26. decide di promuovere la creazione di un'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), composta di membri del Comitato delle regioni, dei rappresentanti delle associazioni europee e internazionali impegnate nella cooperazione euromediterranea e di un ugual numero di rappresentanti degli enti locali e regionali delle sponde sudorientali del Mediterraneo, che dovrebbe fungere da piattaforma permanente di dialogo, di scambio e di cooperazione. Invita a riconoscere tale Assemblea come organo consultivo nell'ambito della futura *governance* del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*, al pari di quanto avvenuto con l'APEM al livello dei parlamenti nazionali;

27. invita la Commissione europea ad armonizzare, coordinare e assicurare l'organicità di questa nuova iniziativa con i vari programmi, progetti e strumenti comunitari <sup>(2)</sup> e con gli attuali programmi della cooperazione euromediterranea <sup>(3)</sup> onde beneficiare dell'esperienza maturata, evitare i doppioni nelle iniziative e conseguire sempre maggiori progressi;

28. propone di studiare la fattibilità di adattare gli strumenti di sostegno strutturale esistenti al contesto mediterraneo: tale intervento sarebbe da attuare essenzialmente tramite una politica di coesione economica e sociale che conferisca una dimensione territoriale alla cooperazione fra gli enti locali e regionali dell'Unione europea e dei paesi del Mediterraneo;

29. invita gli organi di governo del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* a cogliere l'opportunità di questo rilancio del processo per procedere, in taluni paesi del Mediterraneo sudorientale nella riforma del governo locale e del

decentramento e, in altri per innescare il processo stesso di decentramento;

30. propone di privilegiare strategie di potenziamento istituzionale degli enti locali e regionali e d'istituire programmi di ammodernamento delle amministrazioni e progetti di formazione delle risorse umane locali e regionali;

31. ritiene che una maggiore responsabilizzazione dei rappresentanti eletti locali e regionali contribuirà all'emergere di una *governance* a più livelli, che appunto associ livelli istituzionali diversi nel processo di decisione, definizione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche e delle politiche di sviluppo;

32. propone di mobilitare le risorse umane locali, con profili sia tecnico che accademico, per la realizzazione dei progetti e la partecipazione ottimale dei cittadini, in modo che questi possano sentirsi direttamente parte del processo di cooperazione e dei progetti che ne derivano;

33. infine, ritiene che le dinamiche del *Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo* possano offrire a tutti gli attori, ai vari livelli, l'opportunità di familiarizzarsi/apprendere, instaurare contatti e definire nuove modalità di reciproco riconoscimento, assicurando così che i diversi attori associati (amministrazioni centrali ed amministrazioni risultanti da un processo di «decentramento», enti locali e regionali, società civile, ecc.) possano familiarizzarsi più agevolmente con una nuova maniera di accostarsi allo sviluppo e alla democrazia locale;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere alla presidenza francese dell'UE, alla copresidenza dell'Unione per il Mediterraneo, alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, all'Assemblea parlamentare euromediterranea e ai capi di Stato e di governo dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

<sup>(2)</sup> Per esempio: i fondi di cooperazione interregionale, la politica di allargamento dell'Unione europea verso i paesi candidati all'adesione come la Croazia e la Turchia.

<sup>(3)</sup> Ad esempio: la politica europea di vicinato, programmi comunitari come Erasmus Mundus o il programma quadro di ricerca e di sviluppo; il dialogo 5 + 5 fra i paesi mediterranei dell'Unione europea e quelli del Magreb.

**Parere del Comitato delle regioni — Governance e partenariato su base nazionale, regionale e di progetto nel campo della politica regionale**

(2008/C 325/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- chiede che, per quanto riguarda il partenariato, gli enti locali e regionali non continuino ad essere inclusi nella stessa categoria della società civile e delle parti economiche e sociali, in quanto nel primo caso si tratta di organi eletti, direttamente responsabili nei confronti dei cittadini europei,
- fa osservare che l'assenza di una metodologia paneuropea per l'applicazione del partenariato alle fasi di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici e di pianificazione per lo sviluppo territoriale impedisce di fatto di valutare se il principio di partenariato sia stato effettivamente applicato e non solo proclamato formalmente, e quale sia stato il suo effettivo impatto,
- propone che il PE e la Commissione europea valutino le possibilità di utilizzare le capacità dei poteri nazionali e/o regionali nella sorveglianza dell'esecuzione dei programmi operativi e della spesa nel quadro dei fondi strutturali e di coesione, allo scopo di verificare i costi sostenuti e i risultati ottenuti,
- è convinto che al Comitato vada attribuito un ruolo più incisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche dell'UE, grazie alla partecipazione attiva dei membri del CdR al dialogo locale e regionale,
- si impegna a pianificare e attuare iniziative volte a diffondere le buone pratiche seguite negli Stati membri in materia di ricorso al partenariato nel quadro della fissazione delle priorità politiche.

**Relatore:** Vladimir KISYOV (BG/PPE), membro del consiglio comunale di Sofia

## RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### **Osservazioni generali sul partenariato nel contesto della governance a livello nazionale, regionale e locale e della pianificazione di progetti nel campo nella politica regionale**

1. appoggia pienamente l'iniziativa volta a esaminare e analizzare il partenariato nel contesto della *governance* a livello nazionale, regionale, locale e della pianificazione di progetti nel campo della politica regionale, per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione di documenti di programmazione e pianificazione per lo sviluppo territoriale;

2. accoglie con favore gli sforzi che gli Stati membri e gli enti regionali e locali mettono in opera per istituire e inserire sistematicamente i partenariati fra istituzioni statali, regionali o locali e rappresentanti della società civile, parti sociali e mondo economico, nell'elaborazione dei documenti di pianificazione per lo sviluppo e l'attuazione di politiche di pianificazione e sviluppo a livello regionale;

3. si compiace del fatto che, negli Stati membri, i governi si stiano sforzando di promuovere un dialogo con gli enti regionali e locali nell'ambito della determinazione degli obiettivi, delle priorità, delle risorse per lo sviluppo territoriale e su come realizzare tale sviluppo, nel quadro delle politiche europee e nazionali;

4. sottolinea il ruolo di primo piano degli enti locali e regionali nella preparazione dei documenti strategici, nella realizzazione e nel monitoraggio dei programmi e nell'attuazione delle politiche dell'UE;

5. chiede che, per quanto riguarda il partenariato, gli enti locali e regionali non continuino ad essere inclusi nella stessa categoria della società civile e delle parti economiche e sociali, in quanto nel primo caso si tratta di organi eletti, direttamente responsabili nei confronti dei cittadini europei. Il partenariato tra le istituzioni degli Stati membri, le istituzioni e gli altri organi dell'UE e gli enti locali e regionali è quindi caratterizzato da un livello qualitativo diverso rispetto alle altre forme di partenariato. Il ruolo degli enti locali e regionali, i cui organi sono eletti dai cittadini e svolgono funzioni pubblicistiche, deve essere sancito chiaramente in disposizioni e atti di carattere generale;

6. è convinto che i principi di buona *governance* nel campo della politica locale e regionale si possano mettere in pratica con un maggior coinvolgimento dei rappresentanti della società civile e delle parti economiche e sociali.

#### **Aspetti chiave della governance nel quadro della politica strutturale**

7. è favorevole ad un approccio globale alla *governance* della politica strutturale nel sistema multilivello dell'Unione europea;

8. ritiene che, per garantire una buona *governance* nel settore della politica regionale, sia determinante privilegiare un

approccio integrato degli strumenti, prevedere la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati, puntare chiaramente sull'efficienza e sull'efficacia dell'attuazione delle misure e basarsi su un'integrazione orizzontale in modo da produrre risultati chiaramente misurabili;

9. apprezza il ruolo della politica strutturale europea come efficace strumento di accompagnamento dei processi di decentramento amministrativo nei diversi paesi europei, nello sviluppo di processi di pianificazione regionali e di processi di gestione basati su indicatori, i quali hanno contribuito al miglioramento degli interventi pubblici a livello locale e regionale;

10. ritiene che l'attuale modello di *governance* nel campo della politica strutturale costituisca una buona base per il futuro orientamento di tale politica;

11. fa osservare che l'assenza di una metodologia paneuropea per l'applicazione del partenariato alle fasi di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei documenti programmatici e di pianificazione per lo sviluppo territoriale impedisce di fatto di valutare se il principio di partenariato sia stato effettivamente applicato e non solo proclamato formalmente, e quale sia stato il suo effettivo impatto.

#### **Le dimensioni politiche del partenariato nella gestione della politica regionale**

12. considera riuscite le azioni di rafforzamento del partenariato volte a sviluppare una politica più sostenibile per una più stretta e più intensa integrazione verticale e orizzontale tra la *governance* e il partenariato a livello nazionale, regionale e locale;

13. considera un successo della democrazia gli sforzi messi in atto dai governi dei nuovi Stati membri per introdurre i principi di buona *governance* nel processo di elaborazione e applicazione dei documenti programmatici;

14. ritiene che le autorità nazionali e regionali e quelle amministrative dovrebbero elaborare e adottare una metodologia per l'applicazione del partenariato alla politica regionale in relazione ai documenti programmatici e di pianificazione. tale metodologia dovrebbe definire precisamente, per ogni fase (preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione), le modalità e la portata minima del partenariato. In questo contesto occorre prendere in considerazione due livelli, qualitativamente diversi di partenariato:

— organi elettivi, direttamente responsabili nei confronti dei cittadini dell'UE, cioè gli enti locali e regionali;

— parti economiche e sociali e società civile.

I partner che devono essere coinvolti si differenziano tra loro in base alla rispondenza a una serie di criteri: mandato di intervento, specializzazione, capacità e contributo potenziale. Infine, occorre tener conto anche dei diversi livelli di decentramento dei singoli Stati membri e verificare se i rispettivi enti locali e regionali abbiano compiti di gestione di programmi operativi;

15. ritiene che, con le loro buone prassi, i governi dei vecchi Stati membri, e in particolare quelli fortemente decentrati, abbiano contribuito notevolmente a migliorare il sistema di partenariato nel contesto della *governance* a livello nazionale, regionale e locale e della pianificazione di progetti nel campo della politica regionale e che possano mettere le migliori pratiche a disposizione di altri paesi;

16. è dell'avviso che il coinvolgimento delle reti di partner nel processo di definizione e attuazione delle politiche di sviluppo regionale offra ai vari attori e partecipanti notevoli opportunità di esprimere i loro interessi e accresca la fiducia dei cittadini nei loro governi. Va però garantito che i partner pertinenti, idonei per mandato di intervento, specializzazione e capacità e la cui partecipazione può dare realmente un contributo positivo, dispongano di una copertura finanziaria sufficiente per permettere loro di partecipare adeguatamente alle discussioni. Tale copertura finanziaria potrebbe rientrare nell'assistenza tecnica e includere tra l'altro l'elaborazione di studi e ricerche effettivamente giustificati a livello europeo, nazionale e locale;

17. invita la Commissione, dato che molti programmi operativi non ne tengono conto, ad autorizzare e a sostenere l'impiego di risorse destinate all'assistenza tecnica nell'attuale periodo di programmazione da parte degli enti locali e regionali, delle loro associazioni nazionali e sovranazionali e di altre realtà pertinenti, per effettuare, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, studi e analisi volti a identificare bisogni e priorità per la nuova politica di coesione;

18. è convinto che sia sempre più importante rafforzare il ruolo del partenariato nel contesto della *governance* e della pianificazione di progetti in tutte le fasi (definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione) della politica europea di sviluppo locale e regionale;

19. ritiene che la *governance* e il partenariato nel quadro della definizione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione della politica europea di sviluppo territoriale debbano trovare uno spazio sempre maggiore nella strategia di comunicazione dell'UE;

20. invita il Parlamento europeo e la Commissione a utilizzare maggiormente il partenariato e la *governance*, nonché il metodo aperto di coordinamento, nell'azione politica comunitaria, onde coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate, in particolare gli enti locali e regionali, dato che buona parte delle politiche comunitarie è in genere attuata a livello locale e regionale. In questo senso, invita la Commissione a promuovere la designazione, come Autorità di gestione di programmi operativi, di quegli enti regionali o locali che lo desiderino o mostrino le competenze necessarie per gestire programmi europei di sviluppo regionale;

21. insiste sulla necessità di collegare tra loro, da un lato, le questioni della *governance* e del partenariato a livello nazionale e regionale per quanto riguarda la preparazione dei documenti di strategia e pianificazione nazionali, regionali e locali e, dall'altro,

la presa in esame e il lancio di iniziative per vincere sfide quali i cambiamenti climatici, i trasporti urbani, lo sviluppo delle scienze della vita e delle biotecnologie, le attività scientifiche e di ricerca e l'innovazione nell'UE e in altre parti del mondo.

### **Promuovere il partenariato per la governance**

22. ritiene che, per la definizione della nuova politica di coesione economica, sociale e territoriale, e soprattutto per le regioni caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, sarà di importanza decisiva assicurare agli enti territoriali quanto segue: le loro associazioni nazionali e sovranazionali, ma anche le parti economiche e sociali e la società civile, dovranno essere coinvolte al più presto nella formulazione delle posizioni e delle priorità nazionali e nell'elaborazione dei documenti, e i loro punti di vista dovranno essere debitamente presi in considerazione;

23. ritiene appropriato proseguire l'esame approfondito delle prassi seguite e delle esperienze condotte negli Stati membri in materia di ricorso ai partenariati per la fissazione delle priorità di sviluppo locale, regionale, nazionale e sovranazionale. Tale esame favorirà l'attuazione di forme più semplici ed efficienti di comunicazione tra i partner a livello locale e regionale;

24. ritiene che, dato che il grado di decentramento varia da uno Stato membro all'altro, sussistano differenze anche riguardo al processo di consultazione e ai modi in cui la *governance* si esplica in relazione alla pianificazione di progetti;

25. riconosce la necessità che i soggetti che parteciperanno alla *governance* e al partenariato a livello nazionale e regionale negli Stati membri nel prossimo periodo di programmazione si preparino usando metodi e strumenti di provata validità ed efficaci per la consultazione dei partner e degli attori della società civile, come i manuali di buone prassi, le guide al partenariato pubblico-privati e i manuali per la cooperazione con i partner della società civile, nel quadro delle consultazioni sulla futura pianificazione dello sviluppo locale e regionale;

26. raccomanda, conformemente all'obiettivo di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza fissato dalla strategia di Lisbona, di adottare misure mirate per coinvolgere università, istituti di ricerca, istituzioni scientifiche e centri tecnologici nella preparazione delle posizioni nazionali e dei documenti per il nuovo periodo di programmazione, a livello non solo nazionale, ma anche regionale e locale;

27. ritiene assolutamente necessario che, nell'ambito degli sforzi generali per rafforzare la capacità amministrativa, si dia priorità all'introduzione urgente di misure mirate a coinvolgere i giovani nelle fasi più precoci della preparazione, della discussione e della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale. Ciò, infatti, avrebbe un impatto profondo e duraturo sull'attuazione delle politiche europee e incoraggerebbe i giovani a partecipare attivamente alla vita civica;

28. riconosce l'esigenza di continuare a rafforzare il partenariato attivo (su iniziativa degli enti locali e regionali e anche delle ONG) nel processo di *governance* e ritiene che, per far ciò, gli Stati membri debbano attivarsi, ciascuno in conformità delle proprie specificità nazionali, per incoraggiare i gruppi dei loro partner a organizzarsi, in modo da accrescere la partecipazione, la responsabilità e l'interesse degli attori della società civile;

29. propone che il PE e la Commissione europea valutino le possibilità di utilizzare le capacità dei poteri nazionali e/o regionali nella sorveglianza dell'esecuzione dei programmi operativi e della spesa nel quadro dei fondi strutturali e di coesione, allo scopo di verificare i costi sostenuti e i risultati ottenuti. Si contribuirebbe così a semplificare le procedure e, allo stesso tempo, a ridurne i costi;

30. ritiene necessario sviluppare strumenti istituzionali che agevolino l'attuazione di approcci orizzontali e verticali: ad esempio, piattaforme, gestione delle politiche a livello regionale e tavole rotonde atte a rendere più semplice la comunicazione all'interno delle reti settoriali a livello politico e amministrativo;

31. ritiene che si debba tener conto del ruolo che svolgono i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) nell'ambito della *governance* della politica regionale e incoraggiarlo. Queste nuove figure, oltre che strumenti di gestione dei fondi comunitari, sono, soprattutto, un meccanismo per la partecipazione di diversi settori al servizio, in maniera orizzontale, della società civile delle regioni vicine;

32. ritiene che, nel valutare il partenariato nel contesto della *governance* e della pianificazione dei progetti, occorrerebbe prestare un'attenzione sempre maggiore agli indicatori qualitativi piuttosto che a quelli quantitativi. È pertanto essenziale che i partner dei poteri centrali, regionali e locali nel processo della *governance* non siano valutati in modo identico, ma suddivisi in categorie in funzione delle loro abilità e del loro contributo potenziale;

33. ritiene che, data la difficoltà di assicurare un impatto sul pubblico delle politiche regionali, sia di estrema importanza sviluppare le interfacce necessarie ai diversi livelli in cui tali politiche sono connesse con i diversi settori specifici;

34. uno dei compiti di maggior rilievo dei poteri locali, regionali e centrali deve essere quello di rafforzare la capacità amministrativa e migliorarla continuamente. L'esercizio della valutazione annuale della capacità amministrativa deve trasformarsi da mera formalità in un'analisi di che cosa è stato realiz-

zato e dovrebbe poi essere resa pubblica e servire di base per il futuro sviluppo delle capacità.

### Il ruolo del Comitato delle regioni

35. è convinto che al Comitato andrebbe attribuito un ruolo più incisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche dell'UE, grazie alla partecipazione attiva dei membri del CdR — in qualità di rappresentanti degli interessi degli enti locali e regionali — al dialogo locale e regionale con i cittadini e le organizzazioni della società civile; ritiene che ciò sia una condizione preliminare per una pianificazione riuscita dello sviluppo territoriale e per la costruzione e l'espansione della capacità amministrativa e di comunicazione a livello locale e regionale, con l'obiettivo di colmare le carenze amministrative spesso additate nei documenti dell'UE come un ostacolo allo sviluppo;

36. formulerà ogni anno delle raccomandazioni volte a migliorare il partenariato a livello regionale e locale, che saranno integrate d'ufficio nelle discussioni annuali di alto livello;

37. intende appoggiare le iniziative condotte dagli Stati membri, dal Parlamento europeo e dalla Commissione per sviluppare il partenariato con gli enti locali e regionali, non solo durante la fase di monitoraggio dell'attuazione delle politiche, ma anche, aspetto importantissimo, nel corso della loro preparazione;

38. ritiene che occorrerebbe sostenere, promuovere e sviluppare i partenariati con le ONG e i datori di lavoro ai più bassi livelli di governo attraverso iniziative differenti, in particolare nella fase di pianificazione e nell'attuazione di misure specifiche;

39. si impegna a pianificare e attuare iniziative volte a diffondere le buone pratiche seguite negli Stati membri in materia di ricorso al partenariato nel quadro della fissazione delle priorità politiche locali, regionali, nazionali e sovranazionali. Gli enti locali devono essere coinvolti nelle attività di comunicazione dato che essi sono nella posizione migliore per spiegare che cosa significhi l'Unione europea per la vita quotidiana delle persone;

40. adotterà tutte le misure necessarie per utilizzare al meglio i meccanismi di coordinamento e attuazione delle politiche europee, nazionali e regionali disponibili attraverso i GECT, che, come strumenti della cooperazione internazionale decentrata, si possono usare anche per coinvolgere più efficacemente gruppi di partner diversi nella *governance*.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali**

(2008/C 325/10)

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

- fa presente che la riduzione delle emissioni industriali s'impone in particolare sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico. La direttiva sulle emissioni industriali rappresenta una misura europea importante per consentire agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni,
- ritiene che la direttiva non sia sufficientemente ambiziosa in tema d'inquinamento atmosferico e non è soddisfatto dei valori limite di emissione (cfr. Allegato del presente parere) previsti per i grandi impianti di combustione; constata inoltre il permanere di una notevole differenza tra i valori limite delle emissioni previsti, rispettivamente, nella proposta in esame e nel corrispondente documento BREF (*Best Available Technique Reference*) per i grandi impianti di combustione; essi vanno armonizzati e resi più severi,
- raccomanda fortemente di prevedere un sistema di revisione pratico, che consenta di rivedere una parte della direttiva (per es. i capitoli tecnici e i valori limite di emissione) mediante la procedura di codecisione; nutre inoltre preoccupazioni circa gli adeguamenti della normativa che in avvenire saranno realizzati mediante il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): questo non è infatti una procedura giuridica prevista dal Trattato e non è soggetto al controllo democratico,
- dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali (articolo 16, paragrafo 3), per i seguenti motivi:
  - i criteri per la concessione di deroghe dovrebbero essere definiti dalla direttiva stessa (e quindi mediante procedura di codecisione) e non già stabiliti successivamente al livello dell'UE mediante la procedura di comitato, che non prevede la consultazione del Comitato delle regioni né degli altri organi rappresentativi degli enti regionali e locali,
  - per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, i criteri di ponderazione delle condizioni ambientali locali rispetto ai costi e ai benefici per l'ambiente, nonché alla fattibilità tecnica, dovrebbero essere definiti dagli enti regionali e locali attraverso processi democratici a livello regionale e locale.

**Relatore:** Cor LAMERS, sindaco di Houten (NL/PPE)

**Testi di riferimento**

Comunicazione della Commissione — Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali (COM(2007) 843 def.)

e

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

(COM(2007) 844 def. — 2007/0286 (COD))

**I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO DELLE REGIONI

**Raccomandazioni generali**

1. constata che gli enti regionali e locali nei vari Stati membri dell'UE svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione delle politiche ambientali e industriali, e hanno ampie competenze nelle politiche di prevenzione e di applicazione del controllo dell'inquinamento;

2. condivide pienamente la prevenzione dell'inquinamento e il principio «chi inquina paga», e quindi apprezza particolarmente questi obiettivi della direttiva sulle emissioni industriali;

3. sottolinea l'importanza di adottare misure che intervengano alla fonte delle emissioni. È infatti essenziale individuare le cause dell'inquinamento e affrontare il problema delle emissioni alla fonte, in un modo che sia il più possibile economico ed ecologico;

4. constata che sia nelle aree urbane che in quelle rurali la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo è un problema che interessa da vicino la vita quotidiana dei cittadini. Nell'UE i grandi impianti industriali sono tuttora responsabili di una notevole percentuale delle emissioni dei maggiori inquinanti;

5. constata che le politiche per assicurare aria e acqua pulite hanno una dimensione transfrontaliera e impongono quindi di agire al livello dell'Unione europea. Si compiace perciò della direttiva sulle emissioni industriali, poiché costituisce uno strumento di livello europeo per ridurre le emissioni industriali alla fonte.

**Benefici ambientali**

6. è fortemente convinto che la proposta comprenda misure necessarie e potenzialmente in grado di portare benefici all'ambiente. In questo senso apprezza la proposta volta a introdurre un uso più efficace dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Technique Reference Documents*, o BREF, cfr. Allegato del presente parere), dato che comporterà benefici per l'ambiente;

7. fa presente che la riduzione delle emissioni industriali s'impone in particolare sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico. La direttiva sulle emissioni industriali rappresenta una misura europea importante per consentire agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni. L'introduzione di una categoria di grandi impianti di combustione aventi una potenza termica inferiore (ossia compresa tra i 20 e i 50 megawatt (MW)) è quindi un aspetto importante della nuova direttiva;

8. ritiene che la direttiva non sia sufficientemente ambiziosa in tema d'inquinamento atmosferico:

— non è soddisfatto dei valori limite di emissione (cfr. Allegato del presente parere) previsti per i grandi impianti di combustione, che a suo giudizio non sono abbastanza rigorosi. Constata inoltre il permanere di una notevole differenza tra i valori limite delle emissioni previsti, rispettivamente, nella proposta in esame e nel corrispondente documento BREF per i grandi impianti di combustione (LCP BREF; cfr. Allegato del presente parere). Essi vanno armonizzati e resi più severi,

— non è d'accordo sul periodo di attuazione di cinque anni per i grandi impianti di combustione e propone un periodo di tre anni, analogamente a quanto previsto negli altri capitoli della direttiva;

9. teme quindi che i benefici apportati dalla direttiva siano per lo più di breve durata, e che i possibili vantaggi sul lungo periodo non siano significativi (cfr. punto 18).

**L'attuale sistema IPPC**

10. sottolinea che le autorizzazioni IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*, cfr. Allegato del presente parere) devono continuare a essere basate su un'impostazione integrata, che tenga conto dell'ambiente, della produzione, della fattibilità tecnica, del rapporto costo/efficacia e, non meno importante, delle condizioni locali;

11. concorda con la Commissione europea sul fatto che attualmente la direttiva IPPC non è applicata correttamente in tutti gli Stati membri. È una direttiva alquanto difficile da attuare, e spesso non si sono utilizzati i documenti BREF, anche per la loro natura e complessità tecnica;

12. rileva che le autorizzazioni rispecchiano più fedelmente le norme e i requisiti centralizzati e omogenei. Benché ciò possa apparire positivo, ne risulta una difficoltà maggiore nell'accertare, esaminando le autorizzazioni, che cosa le aziende facciano, producano, trasformino od ottimizzino;

13. constata che la proposta di direttiva sulle emissioni industriali (che prevede una revisione della direttiva IPPC) è stata presentata solo poche settimane dopo il termine per l'attuazione dell'attuale normativa IPPC, fissato per il 31 ottobre 2007. La revisione avviene quindi prima che la normativa attuale abbia avuto la possibilità di dimostrare la sua funzionalità ed efficienza e, ciò che è ancora più importante, prima che sia stato possibile valutarne pienamente l'impatto in termini di riduzione delle emissioni.

## Il consolidamento di sette direttive in una sola

14. ritiene che il consolidamento di sette direttive in una sola costituisca un modo di procedere molto ambizioso, e che forse sarebbe stato preferibile optare per un approccio graduale o una direttiva quadro con direttive specifiche. Una direttiva quadro darebbe inoltre la possibilità di integrare altre direttive direttamente connesse, come la direttiva sulle acque reflue urbane, senza pregiudicare future revisioni della stessa direttiva quadro;

15. è favorevole al principio «legiferare meglio», cui pare ispirarsi la proposta di consolidamento presentata dalla Commissione. In una certa misura, la nuova direttiva semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Ritiene tuttavia che le diverse parti della direttiva non abbiano formato oggetto di un consolidamento integrale e che, permanendo notevoli differenze tra la direttiva e i documenti BREF, non sarà possibile risolvere tutte le difficoltà di natura pratica;

16. dubita che la proposta sia in grado di eliminare le incoerenze e le ambiguità attualmente riscontrate nelle definizioni. Per esempio, non è chiaro quale effetto avrà la nuova definizione di BAT (che da «*best available technology*», ossia migliore tecnologia disponibile, diviene «*best available techniques*», ossia migliori tecniche disponibili). Considerare la prospettiva più ampia della tecnologia anziché quella delle sole tecniche si accorderebbe meglio con gli investimenti delle imprese, agevolerebbe la creazione di condizioni uniformi e condurrebbe quindi a soluzioni più creative dei problemi ambientali;

17. è seriamente preoccupato dalle conseguenze che il consolidamento potrà avere per le future revisioni. La proposta di direttiva interessa diversi ambiti tecnici e scientifici. La sua lunghezza, e soprattutto la sua complessità, renderanno molto difficili, se non impossibili, future modifiche per adeguare la normativa alle nuove esigenze e agli sviluppi tecnologici fissando requisiti operativi più severi, per esempio valori limite di emissione più bassi;

18. comprende che la Commissione intenda affrontare il problema della difficoltà di future modifiche collegando la direttiva ai documenti BREF. La direttiva stabilisce norme minime che devono essere rispettate, mentre i documenti BREF, che possono essere facilmente riveduti, permetteranno al sistema di tenere il passo del progresso tecnologico e di fissare quindi livelli limite di emissione associati più severi (BAT-AEL, cfr. Allegato del presente parere). Nutre seri timori sulle differenze che potrebbero emergere in futuro tra i BAT-AEL (nei documenti BREF rivedibili) e i valori limite di emissione (stabiliti dalla direttiva). Esiste il rischio non trascurabile che il sistema possa diventare obsoleto e, quindi, che in futuro risulti poco utile per l'ambiente;

19. raccomanda fortemente di prevedere un sistema di revisione pratico, che consenta di rivedere una parte della direttiva (per es. i capitoli tecnici e i valori limite di emissione) mediante la procedura di codecisione. Nutre inoltre preoccupazioni circa gli adeguamenti della normativa che in avvenire saranno realizzati mediante il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): questo non è infatti una procedura giuridica prevista dal Trattato e non è soggetto al controllo democratico.

## Il nuovo status dei documenti BREF

20. si compiace che di recente si siano migliorati i documenti BREF, i quali costituiscono a suo giudizio utili documenti di rife-

ramento. La maggior parte di essi è però disponibile soltanto in inglese, il che potrebbe causare difficoltà agli enti regionali e locali responsabili della supervisione e del rilascio delle autorizzazioni. Chiede quindi che siano tradotti in tutte le lingue dell'UE i capitoli essenziali dei documenti BREF (per esempio quelli che stabiliscono le migliori tecniche disponibili per una particolare industria);

21. ritiene ingiustificato che i documenti BREF non siano utilizzati più di frequente nell'UE, e raccomanda che se ne faccia un uso più ampio. Concorda quindi con la proposta di attribuire loro un nuovo status e di renderne obbligatorio l'uso nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Considera che le nuove proposte conferiscano un carattere più vincolante ai documenti BREF: in effetti, mentre finora essi sono stati meri documenti di riferimento, che vanno sì consultati, ma senza avere un carattere di obbligatorietà, ora diventeranno invece vincolanti a tutti gli effetti;

22. ritiene che la qualità dei documenti BREF possa e debba essere migliorata. A volte, infatti, il processo produttivo necessita di innovazioni e miglioramenti. Per esempio, le variazioni constatate con i controlli sui campioni sono attualmente utilizzate per irrogare sanzioni alle imprese, mentre potrebbero servire anche a migliorare le tecniche. Un altro esempio è offerto dalla mancata corrispondenza tra il capo della direttiva dedicato ai composti organici volatili e il documento BREF in materia. Di conseguenza, vi è motivo di temere che non sempre sia possibile privilegiare l'approccio più rispettoso dell'ambiente. Gli enti locali dovrebbero promuovere il più possibile le innovazioni volte a migliorare l'ambiente nel loro territorio; d'altra parte, però, i documenti BREF dovrebbero presentare una qualità sufficiente ad agevolare il compito delle autorità competenti;

23. ritiene che il nuovo status dei documenti BREF rafforzerà la coerenza della politica in materia di rilascio delle autorizzazioni e contribuirà a stabilire condizioni di concorrenza eque per le imprese europee;

24. considera il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere) necessario e valido. Nel suo ambito i documenti BREF sono redatti e aggiornati alla luce delle riunioni fra i funzionari della Commissione europea, gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti dell'industria e delle ONG. La cooperazione fra tali soggetti è essenziale per individuare le nuove migliori tecniche disponibili e per redigere documenti BREF nuovi o riveduti. È quindi opportuno che nella direttiva questo processo venga esteso più di quanto non sia attualmente previsto;

25. constatando che i rappresentanti degli enti regionali e locali non partecipano al processo di Siviglia, chiede che vi siano invitati. In quanto autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o responsabili delle ispezioni, gli enti regionali e locali hanno una conoscenza approfondita delle migliori tecniche disponibili. Di conseguenza, il processo di Siviglia potrà trarre beneficio dalla partecipazione dei loro rappresentanti;

26. mette in rilievo che il nuovo status dei documenti BREF potrebbe avere un impatto negativo sul processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): renderà infatti più laborioso raggiungere un consenso sulle migliori tecniche disponibili in quanto gli Stati membri, le imprese e le ONG potrebbero adottare un approccio più strategico nel determinare i nuovi BREF.



A causa dei costi di produzione, le imprese trarrebbero beneficio da BREF caratterizzati da norme meno innovative, con la conseguenza che il processo di Siviglia non rappresenterebbe più la ricerca delle migliori soluzioni tecniche ma rischierebbe di ridursi a un processo politico lento e poco trasparente;

27. ritiene quindi che tale situazione possa portare a documenti più deboli. Di conseguenza, potremmo trovarci tra le mani uno strumento debole e obsoleto, incapace di stimolare l'innovazione o di migliorare la qualità dell'ambiente, che finirebbe per compromettere l'efficacia dell'attuazione della nuova direttiva sulle emissioni industriali.

### **Definizione delle politiche: flessibilità e condizioni ambientali locali**

28. concorda con l'obiettivo della nuova direttiva sulle emissioni industriali: incrementare la coerenza della politica in materia di rilascio di autorizzazioni;

29. sottolinea che le competenze degli enti regionali e locali in materia di rilascio di autorizzazioni variano da uno Stato membro a un altro. In Danimarca, per esempio, la competenza per il rilascio di autorizzazioni è condivisa dagli enti locali e dal governo nazionale. Nei Paesi Bassi sono i comuni e le province a rilasciare le licenze, mentre nel Regno Unito è il governo centrale ad avere competenza in materia di inquinamento atmosferico causato da fonti importanti. Per quanto riguarda la partecipazione degli enti regionali e locali, la pratica diffusa nell'UE è di fissare le norme a livello nazionale, lasciandone l'applicazione al livello subnazionale;

30. fa notare che le innovazioni volte a rendere la produzione più rispettosa dell'ambiente intervengono a livello locale. Lo sviluppo di una produzione più «pulita» avviene grazie al concorso di diversi soggetti, quali le ONG, le imprese e le autorità competenti, anche se per ora le autorità locali si limitano spesso a svolgere una funzione di monitoraggio. La direttiva dovrebbe quindi offrire ai vari soggetti interessati (amministrazioni locali e imprese) anche l'opportunità di cooperare per stimolare l'innovazione, come già avviene, ad esempio, nei Paesi Bassi e in Danimarca nonché in paesi dell'Europa orientale come la Romania;

31. evidenzia la necessità di una certa flessibilità. Le situazioni locali variano e gli impianti, anche quelli che fabbricano gli stessi prodotti, operano in modo diverso nelle varie regioni dell'UE per le differenze tra le condizioni locali. Gli enti regionali e locali mettono a punto soluzioni su misura, adatte alle rispettive aree geografiche. A livello regionale e locale si cerca sempre di mantenere un equilibrio tra un'adeguata protezione dell'ambiente e i fattori economici. Anche se il miglioramento dell'ambiente è l'obiettivo generale della politica, nella pratica quotidiana gli enti regionali e locali decidono tra diversi parametri ambientali e spesso optano per soluzioni di compromesso che tengono conto dell'impatto ambientale delle diverse misure. La possibilità di concedere deroghe ai valori limite di emissione sulla base delle BAT-AEL è importante soprattutto per le regioni di quegli Stati membri che hanno una tradizione di accordi volontari con l'industria e dove la discrezionalità amministrativa non è stata drasticamente ridotta dalla legislazione;

32. è però fortemente convinto della necessità di porre limiti alla flessibilità: occorre trovare un equilibrio tra condizioni di concorrenza eque e potere decisionale locale. È quindi soddisfatto dell'integrazione dei valori limite di emissione nella direttiva stessa, che porterà a un generale rafforzamento della protezione dell'ambiente nell'UE. Dato che la flessibilità si presta ad abusi, il CdR si compiace che la procedura preveda garanzie sufficienti per evitarli. Infatti, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni possono derogare soltanto sulla base di una valutazione d'impatto (articolo 16, paragrafo 3) e hanno l'obbligo di rendere nota al pubblico la motivazione della loro decisione (articolo 26, paragrafo 3, lettera f));

33. dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato (articolo 16, paragrafo 3) per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali, per i seguenti motivi:

- i criteri per la concessione di deroghe dovrebbero essere definiti dalla direttiva stessa (e quindi mediante procedura di codecisione) e non già stabiliti successivamente al livello dell'UE mediante la procedura di comitato, che non prevede la consultazione del Comitato delle regioni né degli altri organi rappresentativi degli enti regionali e locali,
- vista la grande varietà di condizioni locali e regionali, è molto difficile, se non impossibile, stabilire criteri uniformi a livello UE,
- è fermamente convinto che la procedura di deroga menzionata qui sopra al punto 29 preveda sufficienti garanzie per prevenire gli abusi,
- per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, i criteri di ponderazione delle condizioni ambientali locali rispetto ai costi e ai benefici per l'ambiente, nonché alla fattibilità tecnica, dovrebbero essere definiti dagli enti regionali e locali attraverso processi democratici a livello regionale e locale.

### **Innovazione e tecnologie pulite**

34. appoggia l'idea di stimolare l'innovazione, ma dubita che la nuova direttiva sia in grado di gettare basi solide per un'evoluzione in questo senso;

35. si rallegra che siano previste revisioni frequenti delle autorizzazioni. L'adeguamento costante dei requisiti per il rilascio delle stesse favorirà l'introduzione di tecnologie pulite e quindi la riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni industriali. Affinché l'innovazione sia realmente possibile, dovranno essere soddisfatte due condizioni. La prima è la certezza giuridica, necessaria ad assicurare la disponibilità dei capitali d'investimento. Occorrerà tener conto dei cicli economici e del fatto che negli Stati membri è prassi corrente mantenere invariate le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per un periodo di otto anni. Le disposizioni in materia di adeguamento delle condizioni ai documenti BREF nuovi o aggiornati (articolo 22, paragrafo 3) dovranno tenere tutto ciò nella debita considerazione. La seconda condizione è che le opportunità di concedere deroghe consentano effettivamente una sperimentazione adeguata delle tecnologie nuove o emergenti. Il CdR teme che in determinati casi i limiti di tempo imposti dall'articolo 16, paragrafo 5, possano rivelarsi troppo rigidi, almeno nei quattro anni successivi alla pubblicazione di un nuovo documento BREF;

36. teme che il nuovo carattere dei documenti BREF, offrendo scarsi incentivi alla sostenibilità, ostacoli i tentativi di innovazione dell'industria. Le imprese europee non saranno incoraggiate a diventare o a rimanere i precursori a livello mondiale in materia di nuove tecnologie pulite, e sarà più difficile affrontare i problemi ambientali che ancora sussistono nell'UE;

37. preferirebbe che la direttiva fosse applicata in modo da non incoraggiare indirettamente una significativa delocalizzazione dell'industria verso «paradisi dell'inquinamento» all'estero;

38. desidera far notare che, se è vero che l'inclusione tra le attività elencate nell'Allegato I della proposta di direttiva in esame di una categoria di grandi impianti di combustione aventi una potenza termica inferiore (ossia compresa tra i 20 e i 50 megawatt (MW)) costituisce un aspetto importante della direttiva proposta, per quanto riguarda le aziende agricole è invece opinabile che l'inclusione di allevamenti con una più ampia gamma di bestiame minuto possa recare all'ambiente benefici tali da giustificare gli oneri amministrativi che ne deriverebbero.

#### Costi amministrativi

39. ritiene che l'iniziativa «Legiferare meglio», oltre alla semplificazione della legislazione, comporti un miglioramento del rapporto costi-benefici e una riduzione degli oneri amministrativi. Dubita che la proposta in esame possa rispondere ai suddetti requisiti;

40. esprime preoccupazione per i numerosi requisiti in materia di ispezione, monitoraggio, riesame delle condizioni di autorizzazione e relazione sulla conformità;

41. considera le ispezioni una parte importante di una corretta attuazione della direttiva e si compiace che la proposta riconosca questa loro importanza. Si può tuttavia sostenere che questi aspetti dovrebbero essere disciplinati non dalla direttiva stessa, ma piuttosto dalla Raccomandazione sui criteri minimi per le ispezioni ambientali. Ciò permetterebbe tra l'altro di contenere possibili discrepanze tra la direttiva e la suddetta raccomandazione, attualmente in fase di revisione;

42. ritiene che un onere amministrativo superfluo possa derivare dalla disposizione che, nella relazione annuale sulla conformità alle migliori tecniche disponibili (articolo 8), prevede un raffronto con le migliori tecniche disponibili (articolo 24). Dato che tutti i requisiti in materia di autorizzazioni devono basarsi

sulle migliori tecniche disponibili, sarebbe sufficiente che la relazione si soffermasse sul rispetto dei suddetti requisiti. La maggior parte dei risultati dei monitoraggi è costituita da dati incerti, e una relazione che si basasse su quei dati non potrebbe risultare utile per realizzare miglioramenti sostanziali nelle tecniche utilizzate. È quindi discutibile che ciò possa contribuire a conseguire gli obiettivi dell'iniziativa «Legiferare meglio»;

43. constata che si chiede agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sulla conformità alle disposizioni della direttiva. È un lavoro che comporta notevoli oneri amministrativi per gli enti regionali e locali anche se previsto con cadenza triennale. Il CdR propone quindi che gli Stati membri conservino un archivio dati interno contenente tutte le informazioni utili e che la Commissione possa consultarlo in qualsiasi momento. Questa soluzione dovrebbe sostituire il sistema di rendicontazione ed essere più conforme all'iniziativa «Legiferare meglio»;

44. osserva che, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve ripristinare il sito e riportarlo allo stato iniziale descritto nella relazione di riferimento (articolo 23). Interpreta questa disposizione nel senso di un ripristino del suolo a uno stato di maggiore pulizia rispetto a quello in cui si trovava all'inizio dell'attività. Ritiene inoltre che si debba rimediare alla contaminazione del suolo conformemente al livello del futuro utilizzo funzionale del sito. Questo approccio sarebbe maggiormente in sintonia col principio «chi inquina paga»;

45. ritiene che la proposta preveda un monitoraggio costante del suolo e dell'acqua prima e durante il periodo di funzionamento dell'impianto. La stessa autorizzazione, tuttavia, sarà comunque condizionata a un livello sufficiente di protezione del suolo e delle acque sotterranee. In casi particolari può e deve esserci la possibilità di svolgere un'attività di monitoraggio aggiuntiva, ma essa non deve essere sistematicamente obbligatoria;

46. concorda sull'opportunità di informare sufficientemente il pubblico sugli impianti IPPC. Sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere sempre accessibili, ma soltanto su richiesta;

47. non può approvare la proposta di utilizzare la procedura di comitato per definire diversi criteri, come quelli del monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee o quelli per le analisi basate sul rischio. Ritiene che tali criteri debbano essere stabiliti dalla direttiva stessa ed essere oggetto di dibattito nel corso dell'attuale procedura legislativa.

## II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### Emendamento 1

#### Articolo 6

#### Rilascio di un'autorizzazione

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.	<del>L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.</del> <u>Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione contenente condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva.</u>

#### Motivazione

L'approccio adottato con la proposta di modifica della direttiva IPPC contraddice le disposizioni della direttiva quadro in materia di acque ed è quindi incoerente con la normativa comunitaria vigente. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, di quest'ultima direttiva presuppongono il diritto generale di gestione degli Stati membri.

## Emendamento 2

**Articolo 16, paragrafo 3****Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento
<p>In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.</p> <p>Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII.</p> <p>La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.</p> <p>Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.</p>	<p>In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT.</p> <p>Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII.</p> <p><del>La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo.</del></p> <p><del>Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.</del></p>

## Motivazione

Il Comitato delle regioni dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato (articolo 16, paragrafo 3) per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali. I criteri per la concessione di deroghe dovrebbero essere definiti dalla direttiva stessa (e quindi mediante procedura di codecisione) e non già stabiliti successivamente al livello dell'UE mediante la procedura di comitato, che non prevede la consultazione del Comitato delle regioni né degli altri organi rappresentativi degli enti regionali e locali. Vista la grande varietà di condizioni locali e regionali, è molto difficile, se non impossibile, stabilire criteri uniformi a livello UE. La procedura prevista in caso di deroga prevede garanzie sufficienti per evitare possibili abusi. Le autorità competenti, infatti, possono derogare soltanto sulla base di una valutazione d'impatto (articolo 16, paragrafo 3) e hanno l'obbligo di rendere nota al pubblico la motivazione della loro decisione (articolo 26, paragrafo 3, lettera f)). Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, i criteri di ponderazione delle condizioni ambientali locali rispetto ai costi e ai benefici per l'ambiente, nonché alla fattibilità tecnica, dovrebbero essere definiti dagli enti regionali e locali attraverso processi democratici a livello regionale e locale.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)**

(2008/C 325/11)

## IL COMITATO DELLE REGIONI

- appoggia fermamente la posizione della Commissione, secondo cui «la mobilità dei lavoratori è indispensabile per consentire il funzionamento efficace del mercato unico e per offrire migliori posti di lavoro a un numero maggiore di persone, obiettivo chiave della strategia di Lisbona»,
- sottolinea che la «mobilità», in questo contesto, dev'essere intesa e promossa sia in termini di mobilità geografica (all'interno e tra gli Stati membri dell'UE) sia come mobilità economica e sociale e da un lavoro all'altro,
- condivide l'obiettivo della Commissione di sensibilizzare maggiormente un ampio pubblico alle opportunità e ai vantaggi offerti dalla mobilità e sottolinea il ruolo particolare che gli enti locali e regionali possono svolgere nel diffondere le informazioni pertinenti,
- esorta a rimuovere tutte le barriere giuridiche e amministrative alla libera circolazione della manodopera entro il 2011, anno in cui giungerà a termine il piano d'azione all'esame,
  - compresa la rimozione di tutte le rimanenti barriere alla libera circolazione dei lavoratori provenienti dai 10 Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, nonché dalla Bulgaria e dalla Romania,
  - fermo restando che ai nuovi Stati membri, una volta che avranno aderito all'UE, non andrà applicata alcuna restrizione,
- raccomanda che gli enti regionali e locali incrementino le possibilità di collocamento professionale di breve o media durata per i lavoratori di altri Stati membri,
- reputa che gli enti locali e regionali debbano avere la competenza giuridica per svolgere queste funzioni in materia di mobilità professionale, specialmente per quanto riguarda la diffusione delle informazioni sia ai lavoratori che ai datori di lavoro a livello locale e regionale; analogamente, è importante anche che gli organismi nazionali e europei, se del caso, conferiscano loro competenze in tal senso.

**Relatore:** Dave QUAYLE (UK/PSE), membro del consiglio della circoscrizione di Trafford

**Testo di riferimento**

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — *La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)*,

COM(2007) 773 def.

**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

**Osservazioni generali**

1. appoggia fermamente la posizione della Commissione, secondo cui «la mobilità dei lavoratori è indispensabile per consentire il funzionamento efficace del mercato unico e per offrire migliori posti di lavoro a un numero maggiore di persone, obiettivo chiave della strategia di Lisbona»;

2. sottolinea che la «mobilità», in questo contesto, dev'essere intesa e promossa sia in termini di mobilità geografica (all'interno e tra gli Stati membri dell'UE) sia come mobilità economica e sociale e da un lavoro all'altro;

3. sottolinea che, nello spirito dei principi concordati della flessicurezza, la mobilità andrebbe esercitata come scelta dei lavoratori e va appoggiata al fine di minimizzare i rischi ad essa collegati e massimizzarne i benefici sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

**Seguito del piano d'azione del 2002**

4. è favorevole a migliorare i sistemi di istruzione e di formazione in modo da rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro e preparare le persone alla mobilità mediante l'apprendimento delle lingue straniere e lo sviluppo delle competenze;

5. è favorevole a rimuovere le barriere giuridiche e amministrative e a promuovere il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche;

6. è favorevole ad istituire un portale unico d'informazione sulla mobilità basato sul sistema di offerte di lavoro Eures.

**Piano d'azione per la mobilità del lavoro (2007-2010)**

7. approva l'intenzione di migliorare le attuali prassi legislative e amministrative in materia di mobilità dei lavoratori per garantire che l'esercizio del diritto di mobilità non comporti una diminuzione della sicurezza sociale o altri rischi sproporzionati;

8. riconosce la necessità di garantire che l'obiettivo della mobilità professionale abbia il sostegno politico delle autorità a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo;

9. concorda sulla necessità di rafforzare Eures quale strumento per facilitare la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie;

10. condivide l'obiettivo della Commissione di sensibilizzare maggiormente un ampio pubblico alle opportunità e ai vantaggi offerti dalla mobilità e sottolinea il ruolo particolare che gli enti locali e regionali possono svolgere nel diffondere le informazioni pertinenti;

11. si compiace della creazione della «Partnership europea per la mobilità del lavoro», un'iniziativa che comprende una rete di interessati impegnati nello sviluppo della mobilità del lavoro nell'UE (azione 14) e dell'inserimento, nel programma Progress, di un sostegno al finanziamento delle attività pilota, dello scambio di buone prassi, della disseminazione dei risultati dei nuovi sviluppi e dell'emergere di programmi innovativi (azione 15);

12. esorta a rimuovere tutte le barriere giuridiche e amministrative alla libera circolazione della manodopera entro il 2011, anno in cui giungerà a termine il piano d'azione all'esame,

i) compresa la rimozione di tutte le rimanenti barriere alla libera circolazione dei lavoratori provenienti dai 10 Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004, nonché dalla Bulgaria e dalla Romania;

ii) fermo restando che ai nuovi Stati membri, una volta che avranno aderito all'UE, non andrà applicata alcuna restrizione;

13. sottolinea che, per garantire che questa strategia abbia successo e quindi la mobilità diventi una realtà per tutti i lavoratori che desiderano cercar lavoro in un altro Stato membro,

i) andrebbero fornite informazioni sui posti vacanti in altri Stati membri mediante Eures, i servizi nazionali di collocamento e, a livello locale e regionale, mediante gli enti locali o regionali;

ii) gli Stati membri andrebbero incoraggiati a includere la mobilità geografica e da un lavoro all'altro tra le priorità delle loro strategie nazionali a favore dell'occupazione e dell'apprendimento permanente (azione 5);

iii) i lavoratori devono essere informati del loro diritto di cercare lavoro in altri Stati membri, delle modalità pratiche in base alle quali procedere e di che cosa devono fare per salvaguardare i propri diritti previdenziali in tale processo;

iv) i datori di lavoro, e in particolare le PMI a livello locale, devono essere consapevoli di poter assumere lavoratori di altri Stati membri, nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti sul lavoro, sulla tutela del lavoro e sulla sicurezza sociale, e dei potenziali benefici che ciò comporta;

v) occorre dare maggiore importanza all'apprendimento delle lingue e alla promozione del multilinguismo;

- vi) dovrebbe esserci un maggior riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche, comprese quelle professionali;
  - vii) le parti sociali devono essere coinvolte in tutti gli aspetti della mobilità professionale;
  - viii) è essenziale garantire la trasferibilità dei diritti a pensione (azione 4) e prevedere disposizioni più flessibili in materia di sicurezza sociale negli e tra gli Stati membri;
  - ix) occorre garantire che i funzionari locali, regionali e statali che lavorano nel settore ricevano una formazione adeguata su tutti gli aspetti relativi alla mobilità dei lavoratori per essere in grado di fornire informazioni rapide e corrette ai lavoratori che cercano lavoro in altri paesi e aiutarli, mettendosi in contatto con i servizi competenti del paese d'accoglienza, a essere garantiti sul piano della tutela giuridica e sociale;
14. reputa che, per garantire che la mobilità non provochi tensioni e instabilità sociale nelle comunità ospitanti, sia necessario:
- i) appoggiare la Commissione europea nel promuovere il concetto di «mobilità equa»;
  - ii) garantire che si continui a combattere sia il lavoro non dichiarato sia il dumping sociale (azione 6);
  - iii) appoggiare il principio generale secondo cui i lavoratori migranti ricevono il medesimo salario, hanno il medesimo rapporto di lavoro e condizioni paragonabili a quelle dei lavoratori che esercitano la medesima attività o prestano servizio presso la medesima impresa nello Stato membro ospitante;
  - iv) appoggiare il concetto di solidarietà e inclusione sociale tra i lavoratori migranti e quelli dello Stato membro ospitante.

#### **Il ruolo degli enti regionali e locali nel promuovere la mobilità professionale**

15. reputa che gli enti regionali e locali abbiano un ruolo fondamentale nel fornire informazioni, assieme ad altre agenzie nazionali ed europee, in merito ai posti vacanti in altri Stati membri e alle modalità pratiche per potervi accedere;
16. è convinto che sia necessario, da un lato, garantire che i datori di lavoro a livello locale, in particolare nelle PMI, siano consapevoli del proprio diritto di assumere lavoratori provenienti da tutta l'UE e, dall'altro, fornire assistenza pratica e consulenza qualora essi desiderino avvalersi di questa opportunità;
17. riconosce che gli enti locali e regionali sono spesso i principali fornitori di istruzione di livello primario e secondario e reputa che l'istruzione dovrebbe comprendere la formazione linguistica, la promozione del multilinguismo e lo sviluppo delle competenze interculturali necessarie per preparare le persone a vivere e lavorare in ambienti culturali diversi;
18. sottolinea che gli enti regionali e locali promuovono e forniscono la formazione lungo tutto l'arco della vita (spesso in partenariato con altre agenzie);

19. richiama l'attenzione sul fatto che gli enti regionali e locali sono importanti datori di lavoro e dovrebbero essere incoraggiati a cercare lavoratori in tutti gli Stati membri dell'UE per coprire i posti vacanti; raccomanda che gli enti regionali e locali incrementino altresì le possibilità di collocamento professionale di breve o media durata per i lavoratori di altri Stati membri.

#### **Per svolgere questi compiti ed essere generalmente coinvolti nella mobilità del lavoro, gli enti regionali e locali hanno bisogno di quanto segue:**

##### *— Base giuridica e di competenze*

20. reputa che gli enti locali e regionali debbano avere la competenza giuridica per svolgere queste funzioni in materia di mobilità professionale, specialmente per quanto riguarda la diffusione delle informazioni sia ai lavoratori che ai datori di lavoro a livello locale e regionale; analogamente, è importante anche che gli organismi nazionali e europei, se del caso, conferiscano loro competenze in tal senso.

##### *— Risorse*

21. rileva che gli enti locali e regionali possono trovarsi sotto pressione quando un gran numero di lavoratori migranti inizia un'attività professionale e si domicilia nella loro area, in particolare se questo cambiamento è repentino; questo vale soprattutto per i servizi sociali, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e gli alloggi. Occorre pertanto mettere a disposizione delle risorse per affrontare questa situazione. Quest'iniziativa non solo è utile per i nuovi arrivati, ma allevia anche le potenziali tensioni tra i lavoratori migranti e la comunità ospitante. Il Comitato appoggia pertanto gli sforzi intesi a raccogliere i dati statistici relativi alle esigenze dei diversi attori del mercato del lavoro e a scambiare tali informazioni a livello europeo al fine di migliorare la pianificazione e la gestione dei movimenti dei lavoratori. Le autorità nazionali, regionali e locali devono pianificare in anticipo, in modo coordinato, come strutturare i servizi sociali per gestire meglio l'afflusso di migranti europei. Ciò è necessario in parte poiché la migrazione intereuropea per motivi di lavoro aumenterà notevolmente in futuro e in parte dato che una mancata pianificazione e le conseguenti tensioni sociali e cattive relazioni a livello di comunità nuoceranno alla migrazione intereuropea e potrebbero perfino compromettere la stessa unità dell'Europa;

22. occorre altresì rendere disponibili risorse per fornire informazioni relative alla mobilità professionale e al maggiore apprendimento delle lingue straniere.

##### *— Consapevolezza e accesso alle «buone pratiche»*

23. sottolinea la propria disponibilità a continuare a svolgere un ruolo attivo in materia di mobilità professionale sia nel promuovere la mobilità sia nell'individuare le migliori pratiche garantendo poi che esse siano ampiamente disponibili ad altri enti locali e regionali;

24. incoraggia gli enti regionali e locali a cooperare con istituzioni analoghe negli altri Stati membri per sviluppare «le buone pratiche» in questo settore e promuoverle poi a livello nazionale e in tutti gli Stati membri (azioni 7 e 15).

**Per quanto riguarda Eures**

25. appoggia la Commissione nel suo sforzo di sviluppare e rafforzare Eures, quale «unico strumento per facilitare la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie»; tuttavia, nel rispetto della sussidiarietà, esso va integrato con strutture a livello nazionale, regionale e locale;

26. concorda con la Commissione sul fatto che il compito principale di Eures è «la sensibilizzazione sul principio della parità di trattamento e sul rispetto delle norme del lavoro all'interno dei mercati del lavoro europei» (azione 9);

27. è d'accordo sul fatto che Eures dovrebbe «[migliorare] i suoi servizi per rispondere alle esigenze di categorie specifiche di lavoratori (disoccupati di lunga durata, lavoratori giovani, lavoratori più anziani, donne, [ecc.])» (azione 10).

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

**Parere del Comitato delle regioni — Educazione ai media e contenuti creativi online**

(2008/C 325/12)

## IL COMITATO DELLE REGIONI

- chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di sviluppare ulteriormente la politica comunitaria in materia di educazione ai media (programmi con obiettivi strategici e monitoraggio del loro stato di avanzamento) e di adottare una raccomandazione sull'educazione ai media, tenendo conto del presente parere del CdR e del principio di sussidiarietà. Nel prossimo programma MEDIA andrebbe inserita una parte specifica dedicata all'educazione ai media e, in parallelo o in alternativa, andrebbero avviati progetti pilota da finanziare con risorse comunitarie,
- sottolinea che le relazioni da presentare a norma dell'articolo 26 della direttiva sui servizi di media audiovisivi e le attività correlate condotte dalla Commissione e dagli Stati membri devono valutare i divari ancora esistenti e i progressi compiuti in fatto di educazione ai media a livello regionale in Europa e promuovere le buone prassi adottate dagli enti locali e regionali e da organismi analoghi,
- incoraggia gli enti nazionali, regionali e locali a sostenere progetti, programmi e iniziative in materia di educazione ai media e ad agevolare in special modo il contributo della società civile. Raccomanda agli enti locali e regionali di sviluppare partenariati a favore dell'educazione ai media nei settori della formazione e dell'istruzione formale e non formale, destinati ai cittadini, in particolare ai bambini e ai giovani, ai disabili e ai gruppi sociali a rischio di esclusione,
- invita gli enti locali e regionali a svolgere un ruolo determinante nel gestire il loro patrimonio culturale e linguistico tramite i contenuti creativi online, nel favorire il nascere di nuovi modelli d'impresa all'interno delle industrie creative e dei media, nonché opere creative (co-)finanziate da organizzazioni di media, o anche nel mettere in pratica l'*e-government*,
- assume una posizione critica verso la Commissione in quanto non ha tenuto conto delle conseguenze culturali e sociali del settore emergente dei contenuti creativi online: nel campo di applicazione della raccomandazione proposta e della Piattaforma sui contenuti creativi online andrebbe compresa anche la diversità culturale.



**Relatrice:** Evangelia SCHOINARAKI-ILIAKI (EL/PSE), prefetto di Iraklion

### Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale

COM(2007) 833 def.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi online nel mercato unico

COM(2007) 836 def.

## RACCOMANDAZIONI POLITICHE

### IL COMITATO DELLE REGIONI

#### A. Alfabetizzazione mediatica <sup>(1)</sup>

1. investito del compito di promuovere la coesione sociale a livello regionale, tra i cui elementi fondamentali figura la convergenza digitale, esprime la propria soddisfazione riguardo alla pubblicazione della comunicazione della Commissione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale; si compiace in particolare della definizione completa offerta dalla comunicazione per questa forma di educazione, che comprende la capacità e la possibilità di accesso e di utilizzo dei media, nonché la comprensione del loro funzionamento e la valutazione critica dei loro contenuti;

2. esprime il proprio sostegno agli obiettivi e alle priorità individuati nella comunicazione e sottolinea che per il CdR educazione ai media significa:

- a) sostenere i cittadini nell'utilizzo attivo e creativo dei media — con particolare attenzione per le nuove generazioni a causa del loro duplice status di consumatori e di produttori di contenuti creativi — nonché sviluppare e aggiornare costantemente l'educazione ai media degli anziani e delle persone in età lavorativa;
- b) favorire un atteggiamento critico da parte dei cittadini nei confronti di tutti i media;
- c) promuovere il pluralismo nei media;
- d) contribuire al dibattito sulla comunicazione commerciale, con particolare attenzione per il rispetto e la tutela della vita privata;
- e) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla politica, nella consapevolezza che i media rivestono un'importanza cruciale nel promuovere il patrimonio audiovisivo europeo, l'identità locale e regionale, il dialogo interculturale e la democrazia;
- f) promuovere l'inclusione sociale;

<sup>(1)</sup> La relatrice, dopo un ampio dibattito con i cittadini e con gli operatori del settore, è giunta alla conclusione che il termine «γραμματισμός» (alfabetizzazione) con il quale viene reso in greco l'inglese «literacy» non è appropriato, in quanto non esprime in modo comprensibile per i cittadini il concetto e il contenuto trattato; suggerisce pertanto di sostituirlo nel testo del parere con il termine «αγωγή» (o «παιδεία»), che significa «educazione», in questo caso ai media. (NdT: anche in italiano si è preferito il termine «educazione» ad «alfabetizzazione».)

g) garantire condizioni eque di accesso ai nuovi media e alle nuove tecnologie, dal momento che le telecomunicazioni e i media acquisiscono un ruolo sempre più determinante in quasi tutti i campi della vita.

3. Con riferimento alle conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2008 <sup>(2)</sup> su questo tema:

- rammenta che promuovere l'educazione ai media è stata una sua priorità sin dal 2004,
- riconosce gli sforzi esercitati dal Consiglio per favorire l'educazione ai media, nonostante le disparità tra gli Stati membri in termini di pratiche e di progressi,
- concorda con il Consiglio sull'importanza dello scambio di informazioni e di buone pratiche per sviluppare l'educazione ai media, ma sottolinea anche che ciò si può associare ad azioni degli enti locali e regionali, che possono svolgere un ruolo di spicco in questo ambito,
- ritiene che l'educazione ai media possa essere promossa stanziando ulteriori finanziamenti non solo per le iniziative esistenti, ma anche per e nuove iniziative.

#### Promozione dell'educazione ai media a livello comunitario

4. Rammenta di aver già invitato la Commissione nel 2004 <sup>(3)</sup> ad accordare particolare importanza alla promozione dell'educazione ai media in tutti gli Stati membri dell'UE e a garantire a tutti un livello minimo di informazione; da questo punto di vista si congratula con la Commissione per l'avvio, con questa comunicazione di una politica comunitaria per l'educazione ai media;

5. incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente questa politica (programmi con obiettivi strategici e monitoraggio del loro stato di avanzamento) in collaborazione con tutte le istituzioni dell'UE e con gli enti locali e regionali, e a rafforzare la collaborazione in questo campo con l'Unesco e il Consiglio d'Europa;

<sup>(2)</sup> Conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 relative a un approccio europeo all'educazione ai media nell'ambiente digitale — 2868ª riunione del Consiglio Istruzione, gioventù e cultura, Bruxelles, 21 maggio 2008.

<sup>(3)</sup> CdR 67/2004 fin.

6. chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare una raccomandazione sull'educazione ai media, come richiesto nella comunicazione, e di tener conto del presente parere del CdR, del principio di sussidiarietà e delle competenze definite a livello locale e regionale nell'UE in materia di educazione ai media;

7. esprime compiacimento riguardo all'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 26 della nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) 2007/65/CE di presentare una relazione sull'applicazione della direttiva stessa; rileva però che nelle relazioni e nelle attività correlate condotte dalla Commissione e dagli Stati membri andranno valutati i divari ancora esistenti e i progressi compiuti in fatto di educazione ai media a livello regionale in Europa e andranno promosse le buone prassi instaurate dagli enti locali e regionali e da organismi analoghi;

8. accoglie con favore l'intensificarsi delle attività condotte dalla Commissione per sfruttare le competenze acquisite grazie a programmi locali e regionali sul tema dell'educazione ai media in tutta l'UE con la promozione di piattaforme di dialogo, di manifestazioni e di reti per lo scambio di buone prassi;

9. chiede alle istituzioni dell'UE di inserire nel prossimo programma MEDIA una parte specifica dedicata all'educazione ai media, dal momento che l'edizione attuale del programma prevede soltanto un contributo limitato a questo settore. In parallelo o in alternativa, chiede alla Commissione di avviare progetti pilota a favore dell'educazione ai media da finanziare con risorse comunitarie;

10. sottolinea che i programmi e le iniziative attuali dell'UE — ad es. a favore di un Internet più sicuro — presentano un potenziale molto limitato in termini di sviluppo e scambio di buone prassi in materia di educazione ai media, e invita la Commissione — al momento di effettuare una revisione di questi programmi — ad armonizzarli in modo da abbracciare anche questo campo.

*Promozione dell'educazione ai media a livello nazionale, regionale e locale*

11. Incoraggia gli enti nazionali, regionali e locali a sostenere progetti, programmi e iniziative in materia di educazione ai media che perseguano i seguenti obiettivi principali:

- a) cooperazione fra tutte le parti interessate, in particolare l'industria audiovisiva (cinema, televisione, radio, fornitori e produttori di contenuti online), le organizzazioni dei media, gli istituti di istruzione, le autorità di regolamentazione, gli istituti di ricerca e di cultura e le organizzazioni della società civile;
- b) funzionamento dei servizi per la promozione dell'educazione ai media;
- c) valutazione dei progressi compiuti a livello locale e regionale;

d) organizzazione di campagne di informazione sull'educazione ai media, promozione dei *media desk* (centri di informazione sui programmi MEDIA) e creazione di centri di informazione sull'educazione ai media attivi a livello regionale;

e) offerta di incentivi e promozione di politiche per la produzione e la diffusione di contenuti europei e per lo sviluppo di media da parte della società civile;

f) partecipazione alle reti di cooperazione nazionali e comunitarie;

12. invita i poteri pubblici ad agevolare in special modo il contributo della società civile, dal momento che solo un numero limitato di organizzazioni della società civile partecipa attualmente al dibattito sull'educazione ai media; al tempo stesso è favorevole a un maggiore coinvolgimento delle autorità di regolamentazione degli Stati membri e delle regioni;

13. si compiace dell'esplicito riferimento, nella comunicazione della Commissione, al ruolo centrale degli enti locali e regionali nel promuovere iniziative nel settore dell'istruzione non formale; aggiunge però che in molti casi tali enti sono ugualmente responsabili dell'integrazione dell'educazione ai media nell'istruzione formale di ogni ordine e grado;

14. incoraggia gli enti locali e regionali a integrare l'educazione ai media nei corsi di formazione di insegnanti e formatori, nei corsi di studio e nell'apprendimento permanente, e a promuovere i media con contenuti educativi e l'acquisizione di competenze da parte degli studenti di ogni età in materia di utilizzo e produzione di multimedia;

15. incoraggia gli enti locali e regionali a sviluppare partenariati pubblico-privati a lungo termine a favore dell'educazione ai media nei settori dell'istruzione e della formazione formale e non formale (alcuni esempi: editori di testate locali/regionali che promuovono lo studio dei giornali e la produzione di giornali elettronici nelle scuole, festival cinematografici che prevedono iniziative di educazione ai media, nonché campagne dedicate a questo tema dalle reti pubbliche e da società di hardware/software);

16. invita gli Stati membri a promuovere maggiormente l'educazione ai media in applicazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate <sup>(4)</sup>, nonché della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea <sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> Raccomandazione 2005/865/CE.

<sup>(5)</sup> Raccomandazione 2006/952/CE.

*Educazione ai media nel caso della comunicazione commerciale (pubblicità)*

17. Ribadisce la posizione già espressa nel parere dedicato alla nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi in cui chiedeva di «introdurre il divieto di interrompere con la pubblicità i programmi per bambini e i notiziari»<sup>(6)</sup>, una posizione di cui purtroppo non si è tenuto conto; si dichiara invece contrario all'approccio della Commissione, in base al quale la promozione dell'educazione ai media sarebbe un metodo più appropriato del divieto di fare pubblicità<sup>(7)</sup>. Senza dubbio una migliore educazione dei cittadini, in particolare giovani e bambini, è necessaria ai fini dello sviluppo di un atteggiamento razionale e critico nei confronti dei media; il CdR ha però espresso preoccupazione riguardo alla capacità da parte dei bambini di distinguere tra i programmi e la pubblicità o di valutare correttamente il messaggio pubblicitario, ed è per questo che sostiene la possibilità di disciplinare e di rafforzare le disposizioni regolamentari vigenti negli Stati membri;

18. condivide la posizione della Commissione, secondo cui è assolutamente necessario mettere a punto e scambiare buone pratiche in materia di comunicazioni commerciali. Ciò comporta altresì l'elaborazione e l'applicazione di codici di condotta e, se del caso, quadri di coregolamentazione e di autoregolamentazione. Occorre al tempo stesso difendere i diritti dei consumatori in relazione ai servizi di contenuti, affinché la qualità dei servizi risponda ai criteri di affidabilità e di validità;

19. è favorevole ai programmi di educazione ai media a tutti i livelli di governo con finanziamenti pubblico/privati, purché, naturalmente, essi siano trasparenti, in modo da rendere ben chiari gli interessi dei partecipanti (soprattutto se del settore privato).

*Educazione ai media nel caso delle opere audiovisive e dei contenuti online*

20. Incoraggia gli enti locali e regionali a promuovere attività, con il sostegno degli Stati membri e dell'UE, sulla base delle priorità individuate nella comunicazione della Commissione. Tali attività, che sono destinate ai cittadini, in particolare ai bambini e ai giovani, ai disabili e ai gruppi sociali a rischio di esclusione, sono volte a:

- a) familiarizzare il pubblico con il patrimonio culturale dell'Europa e risvegliare interesse per le opere audiovisive europee;
- b) offrire l'occasione ai cittadini di conoscere da vicino la produzione di opere e di servizi audiovisivi e di acquisire competenze creative, nonché di esprimersi e di interrogarsi riguardo alla propria identità culturale;
- c) comprendere l'importanza dei diritti di autore,
- d) consentire agli utenti di valutare in modo critico i contenuti online e di utilizzare meglio i motori di ricerca;

<sup>(6)</sup> CdR 106/2006 fin.

<sup>(7)</sup> Cfr. dichiarazione della commissaria europea Reding e comunicato stampa della Commissione IP/07/1970.

- e) promuovere l'e-inclusione dei cittadini, come già sottolineato dal CdR nel suo parere sul tema<sup>(8)</sup>;

21. sottolinea la necessità di integrare il patrimonio audiovisivo europeo nelle politiche in materia di istruzione e di cultura degli Stati membri, delle regioni e dei comuni, nonché di sostenere e incoraggiare i nuovi autori, che rappresentano di fatto il futuro del settore audiovisivo europeo. Su questo tema il CdR ha già preso posizione in passato<sup>(9)</sup> formulando alcune raccomandazioni a favore di un incremento del sostegno economico e della promozione dei festival degli audiovisivi locali e regionali in modo da incentivare le opere dei nuovi autori europei e migliorare la formazione dei professionisti del settore audiovisivo in paesi e regioni con un basso livello di produzione e/o una limitata estensione geografica e linguistica.

**B. Contenuti creativi online nel mercato unico<sup>(10)</sup>**

22. Accoglie con favore la comunicazione della Commissione sui contenuti creativi online nel mercato unico e condivide la posizione della Commissione secondo cui «il trasferimento dei servizi di contenuti creativi verso un ambiente online comporta un cambiamento sistemico», in quanto le tecnologie digitali facilitano la creazione di opere audiovisive e consentono l'agevole diffusione dei contenuti creativi in un mercato audiovisivo senza confini, aumentando al tempo stesso la possibilità di accesso a tali contenuti tramite strumenti, reti e servizi. Il termine «contenuto» abbraccia le *creazioni* audiovisive online come film, programmi televisivi, brani musicali, trasmissioni radiofoniche, giochi online, pubblicazioni online, contenuti educativi online, nonché le creazioni degli stessi utenti;

23. sottolinea che occorre intensificare le azioni volte a realizzare a fondo il potenziale dei contenuti creativi europei allo scopo di rafforzare sia la produzione che la disponibilità e la circolazione di opere europee di qualità e innovative, esaltare la diversità culturale dell'Europa e incentivarne la competitività;

24. sottolinea che le sfide attuali vanno affrontate non soltanto dall'UE, dagli Stati membri, dalle imprese di produzione e diffusione di contenuti, dagli operatori di reti, dai titolari di diritti, dai consumatori e dagli organi di regolamentazione indipendenti, ma anche dagli enti locali e regionali;

25. invita gli enti locali e regionali a svolgere un ruolo determinante nel gestire il loro patrimonio culturale e linguistico, nel favorire il nascere di nuovi modelli di impresa nelle industrie creative e nei media locali, nel promuovere opere creative (co-)finanziate da istituti e organizzazioni di media, o anche nel mettere in pratica l'e-government tramite l'offerta di servizi attraverso canali diversi;

<sup>(8)</sup> CdR 5/2008 fin.

<sup>(9)</sup> CdR 303/2004 fin.

<sup>(10)</sup> La relatrice, dopo un ampio dibattito con i cittadini e organismi specifici, è giunta alla conclusione che il termine «επιγραμμικό» con il quale viene reso in greco l'inglese «on line» non è adatto, in quanto non esprime in modo comprensibile per i cittadini il concetto e il contenuto trattato; suggerisce pertanto di sostituirlo nel testo del parere con il termine «διαδικτυακό». (NdT.: la presente nota non riguarda la versione italiana del parere).

26. sostiene le due principali iniziative annunciate dalla Commissione nella sua comunicazione, vale a dire a) la proposta di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui contenuti creativi online e b) la creazione di un forum di discussione e cooperazione tra le parti interessate, denominato «piattaforma sui contenuti online» per sviluppare un dialogo sul tema, e chiede che sia garantita la rappresentanza del livello locale e regionale.

#### *Contenuti creativi online e diversità culturale*

27. Assume una posizione critica nei confronti della Commissione perché essa non ha tenuto conto delle conseguenze culturali e sociali del settore emergente dei contenuti creativi online e non ha proposto le misure necessarie per promuovere la diversità culturale e garantire l'accesso universale ai vantaggi delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); come già affermato nel parere sul tema *i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione* <sup>(11)</sup>, il CdR ritiene che le politiche riguardanti i nuovi servizi e i nuovi media digitali, nonché i contenuti creativi, «non debbano ubbidire soltanto a criteri economici, ma svilupparsi anche in base alle esigenze sociali e culturali». Di conseguenza i contenuti creativi innovativi devono favorire la coesione sociale e l'inclusione, rivolgendosi in particolare a determinate categorie a rischio di esclusione (donne, giovani, disabili);

28. constata che, nella politica e nella legislazione relative ai contenuti creativi online, occorre trovare un equilibrio tra la loro importanza in quanto bene culturale e la loro rilevanza quale bene economico. L'accresciuta interazione tra i settori della cultura, dei mezzi audiovisivi e delle TIC rende necessario lo sviluppo di una politica coerente in materia di industria, imprese creative e contenuti online;

29. chiede alla Commissione di inserire la tutela della diversità culturale nel quadro dei contenuti online e, a tal fine, di riesaminare:

- a) l'estensione del campo di applicazione della proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sui contenuti creativi online e della «piattaforma sui contenuti online» in modo da inserirvi l'aspetto della diversità culturale;
- b) secondo quali modalità l'UE intende applicare la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Nel suo parere sul tema *Un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione* il CdR invitava la Commissione «ad adottare misure intese all'attuazione di questo accordo globale, fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà» <sup>(12)</sup>;
- c) le modalità di applicazione da parte dell'UE della clausola di compatibilità tra culture (articolo 151, paragrafo 1, del TCE) a questa politica;
- d) lo scambio di informazioni tra Stati membri, nonché la diffusione delle buone pratiche in questo settore;

<sup>(11)</sup> CdR 252/2005 fin.

<sup>(12)</sup> CdR 172/2007 fin.

30. mira a garantire la diversità e l'identità culturale anche in una società europea pluralista nel mondo digitale del futuro e, a tal fine, ribadisce alcune sue precedenti richieste <sup>(13)</sup>, e più precisamente:

- a) tutela dei contenuti e del dialogo in tutte le lingue, tenuto conto del ricorso sempre più diffuso, nei contenuti creativi online, a un'unica lingua;
- b) sostegno della digitalizzazione, del doppiaggio, del sottotitolaggio e della realizzazione di copie multilingui delle opere audiovisive europee;
- c) garanzia del fatto che i fornitori di servizi di media non digitali promuovano la realizzazione e l'accesso ad opere di produttori europei, anche indipendenti;
- d) «discriminazione positiva» nel caso delle misure di sostegno comunitario ai paesi dotati di minori capacità di produrre contenuti creativi online e/o di una estensione geografica e linguistica limitata;
- e) considerazione delle esigenze degli utenti di diverse aree linguistiche al momento di creare biblioteche digitali. I materiali di tali biblioteche devono essere accessibili al di là delle frontiere nazionali e indipendentemente dai diritti di utilizzazione.

#### *Azioni specifiche*

31. Condivide la preoccupazione della Commissione riguardo alle opere orfane e al fatto che numerosi artisti esitano ancora a concedere i diritti di diffusione delle loro opere online nel timore di perdere il controllo di tali opere a causa delle riproduzioni illegali. Dal momento che ciò costituisce un ostacolo alla creazione di nuovi mercati per le opere creative europee e alla diversità culturale nell'ambiente digitale, il CdR lancia un appello agli Stati membri e agli enti locali e regionali perché agevolino il dialogo tra le parti interessate allo scopo di individuare soluzioni appropriate in merito ai termini degli accordi tra i titolari dei diritti e i distributori online, e perché si impegnino maggiormente nell'applicazione della Carta europea del film online del 2006;

32. rileva una contraddizione tra la possibilità da parte dei fornitori di servizi di contenuti online di raggiungere il pubblico su scala mondiale e il legame tradizionale tra diritti di autore e estensione territoriale limitata; rileva altresì scarsa corrispondenza tra l'obiettivo politico culturale di incrementare lo scambio e la diffusione di contenuti creativi online e il fatto che molti titolari di diritti aspirino ad acquisire licenze in un numero limitato di Stati membri dove tali licenze presentano per loro un interesse economico;

33. esprime, a tale proposito, soddisfazione riguardo all'intenzione espressa dalla Commissione di chiarire ulteriormente le opzioni in fatto di miglioramento degli strumenti esistenti, tra i quali le licenze multiterritoriali, prima di trattare questo complesso tema nella raccomandazione annunciata;

<sup>(13)</sup> CdR 106/2006 fin, CdR 33/2006 fin, CdR 252/2005 fin, CdR 303/2004 fin, CdR 67/2004 fin.

34. riconosce, come già in un precedente parere <sup>(14)</sup>, il contributo della Commissione allo sviluppo di un quadro per la gestione dei diritti digitali (DRM) e apprezza l'invito delle parti interessate a discussioni comuni, nel corso delle quali i titolari dei diritti digitali siano incoraggiati a trovare un accordo sul livello di interoperabilità;

35. considera che, mentre gran parte del patrimonio culturale europeo del passato non è più vincolata dai diritti di autore ed è quindi disponibile su Internet, particolarmente importante è la riforma della normativa sui diritti di autore che riguardano il patrimonio culturale più recente <sup>(15)</sup>;

36. appoggia la proposta della Commissione di avviare procedure di cooperazione (codici di condotta) tra fornitori di accesso/servizi, produttori di contenuti, titolari di diritti e, in particolare, consumatori, in modo da garantire misure favorevoli al consumatore per una tutela adeguata delle opere intellettuali,

rispettare i diritti dei creatori e lottare contro la pirateria e la riproduzione illegale;

37. chiede agli enti locali e regionali di sostenere le attività ufficiali e informali in materia di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza dei diritti di autore per poter disporre di contenuti digitali;

38. propone alle istituzioni dell'UE, nel quadro dell'Anno europeo 2009 della creatività e dell'innovazione, di prevedere azioni a livello locale e regionale a favore della conoscenza e della comprensione dei seguenti temi: accesso ai contenuti creativi online, rispetto dei diritti di autore e lotta contro la pirateria;

39. ritiene che il lancio da parte delle istituzioni europee di azioni volte a rafforzare e a promuovere la produzione e la disponibilità di contenuti creativi online debba associarsi ad iniziative corrispondenti a favore dell'educazione ai media.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---

<sup>(14)</sup> CdR 252/2005 fin.

<sup>(15)</sup> CdR 32/2006 fin.

**Parere di iniziativa del Comitato delle regioni — Diritti dei cittadini: promozione dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea**

(2008/C 325/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- mette in risalto il ruolo importante della Carta dei diritti fondamentali, vera pietra miliare nel processo di garanzia dei diritti fondamentali e punto di riferimento essenziale per la definizione e l'interpretazione dei diritti che l'UE deve rispettare, e sottolinea la vocazione peculiare della Carta a costituire uno strumento a disposizione di tutti gli individui;
- sottolinea come l'esercizio dei diritti legati alla cittadinanza comporti anche l'obbligo di rispettare specifici «doveri» nei riguardi della comunità territoriale;
- insiste sulla responsabilità di tutti i livelli di governo nel contribuire a costruire una «cultura dei diritti fondamentali» sensibilizzando i cittadini ai loro diritti; ribadisce la necessità di un comune sforzo per la promozione dei diritti del cittadino, la quale deve in particolare costituire parte integrante della politica di informazione e comunicazione della Commissione europea; ritiene che a tal fine debbano essere destinate specifiche risorse ed azioni che vedano il fattivo coinvolgimento delle autorità regionali e locali;
- si propone di consolidare la proficua cooperazione interistituzionale sui diritti fondamentali, confermata dal seminario tenuto a Reggio Emilia nel settembre 2008, e prenderà in seria considerazione la proposta della Commissione di organizzare ogni anno un evento congiunto inteso a promuovere un approccio ai diritti fondamentali che metta al primo posto i cittadini nonché una analisi comparativa di tali diritti ai diversi livelli di governo;
- ribadisce la richiesta della partecipazione di un rappresentante delle collettività regionali e locali al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
- chiede alla Commissione di invitare in maniera sistematica il Presidente del Comitato delle regioni a partecipare ai lavori del gruppo di commissari per i «Diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione e pari opportunità», che fornisce gli orientamenti politici e vigila sulla coerenza delle iniziative in materia.

**Relatrice:** Sonia MASINI (IT/PSE), Presidente della provincia di Reggio Emilia

**Testo di riferimento**

Relazione della Commissione — Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione

(1° maggio 2004-30 giugno 2007)

COM(2008) 85 def.

**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO DELLE REGIONI

**Osservazioni generali**

1. ricorda che il Trattato sull'Unione europea riconosce che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia e Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell'individuo e delle libertà fondamentali, comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

2. sottolinea il rilievo che ha sino ad oggi assunto, allo scopo di sancire in modo visibile l'importanza e la portata dei diritti tutelati, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 da Parlamento, Consiglio e Commissione; benché sinora sprovvista di forza giuridica vincolante, la Carta costituisce una pietra miliare nel processo di garanzia dei diritti fondamentali e un punto di riferimento essenziale per la definizione e l'interpretazione dei diritti che l'UE deve rispettare;

3. mette in evidenza l'eccezionale rilevanza della Carta nel quadro degli strumenti sui diritti umani, in quanto riunisce in un solo testo, da un lato, i diritti universali della persona (o diritti civili e politici), che derivano dallo sviluppo storico in Europa dei diritti di libertà e integrità della persona e, dall'altro, i diritti economici e sociali, portato dell'esperienza europea di realizzazione di una «economia sociale di mercato», nonché alcune previsioni di particolare novità, quali i diritti degli anziani e dei disabili, che si ricollegano al modello europeo di *welfare*;

4. sottolinea la vocazione peculiare della Carta dei diritti fondamentali a costituire uno strumento a disposizione di tutti gli individui;

5. si compiace quindi del fatto che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali, nella versione modificata adottata il 12 dicembre 2007 a Lisbona, acquisterebbe valore giuridico vincolante; rileva in particolare come essa avrebbe «lo stesso valore giuridico dei Trattati», i quali costituiscono, come chiarito dalla Corte di giustizia europea, la «carta costituzionale» dell'ordinamento dell'Unione;

6. rileva che, nonostante i diritti legati alla cittadinanza rappresentino un'importante conquista, permangono delle difficoltà nella loro attuazione (Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione); in particolare esiste in ampie fasce di popolazione un sentimento di distanza dalle istituzioni

UE, che va contrastato e superato; sottolinea come a tale riguardo regioni ed enti locali possano giocare un ruolo di *trait d'union* tra istituzioni e cittadini;

7. mette in rilievo la necessità di una nuova promozione della Carta dei diritti fondamentali, in vista dell'acquisizione, da parte della stessa, di forza vincolante; ci si può quindi impegnare a intraprendere, in particolare nel campo dell'istruzione, una campagna di «educazione civica europea»; sottolinea in proposito il ruolo delle regioni e degli enti locali, anche sotto il profilo della diffusione delle informazioni e dello scambio di esperienze ed idee progettuali;

8. osserva che l'Unione, da un lato, garantisce i diritti «universali» a chiunque (cittadino europeo, di Stato terzo o apolide) si trovi soggetto alla sua giurisdizione e, dall'altro, riconosce specifici diritti ai «cittadini dell'Unione», con i quali esiste uno speciale legame di appartenenza;

9. rammenta che i diritti fondamentali universali e i diritti del cittadino dell'Unione devono essere riconosciuti e applicati non soltanto dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, compreso il CdR, ma altresì dalle autorità statali e da quelle regionali e locali;

10. ricorda il principio affermato nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali, secondo il quale i valori comuni dell'Unione devono essere sviluppati nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale, e si compiace di siffatto esplicito riferimento all'autonomia regionale e locale ed alla democrazia di prossimità;

11. rileva che a norma del Trattato istitutivo la cittadinanza dell'Unione implica non soltanto diritti ma anche doveri;

12. sottolinea in particolare il dovere dei cittadini dell'Unione di osservare le leggi dell'Unione e quelle dello Stato in cui risiedono nonché di rispettare la cultura altrui;

13. fa notare che molti dei diritti affermati nella Carta riguardano competenze largamente attribuite, in diversi Stati europei, agli enti regionali e locali (ad esempio in settori quali istruzione, tutela della salute e dell'ambiente, politiche sociali, politica degli alloggi, polizia locale, trasporti) ovvero concernono questioni di rilevanza generale per ogni ente pubblico (buona amministrazione, trasparenza e accesso ai documenti; diritti dei bambini, degli anziani, dei disabili);

14. ribadisce dunque la necessità che sia assicurata una tutela a più livelli dei diritti fondamentali e si compiace del riferimento fatto a tale principio nel quadro dei lavori per la redazione della relazione Catania del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea;

15. sottolinea in particolare che è in primo luogo a livello regionale e locale che il cittadino intrattiene rapporti con l'amministrazione pubblica e fruisce delle strutture e dei servizi amministrativi;

16. rileva che la promozione dei diritti dell'uomo e del cittadino implica politiche attive: un diritto diventa «praticato» soltanto quando vi siano condizioni oggettive che lo permettano;

17. osserva a tale proposito come l'Unione debba proseguire nelle proprie politiche volte ad assicurare una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e accoglie con soddisfazione l'espressa indicazione, da parte del Trattato di Lisbona, della «coesione territoriale» quale obiettivo dell'Unione europea;

18. accoglie con soddisfazione l'adozione, in allegato al Trattato di Lisbona, del protocollo sui servizi d'interesse economico generale, nel quale sono sottolineati l'importanza per i cittadini dell'organizzazione di servizi pubblici efficienti, accessibili a tutti e vicini alle esigenze individuali nonché il ruolo essenziale e l'ampia discrezionalità delle autorità locali e regionali nell'organizzare, fornire o commissionare tali servizi;

19. ricorda che ai sensi della Carta dei diritti fondamentali l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica e si compiace dell'indicazione, ad opera del Trattato di Lisbona, del rispetto della ricchezza culturale e linguistica tra gli obiettivi dell'Unione, ovviamente all'interno delle regole democratiche stabilite;

20. sottolinea il ruolo centrale, ai fini della piena realizzazione dei diritti individuali, delle organizzazioni non governative, partner naturali degli enti regionali e locali;

21. fa notare che gli enti regionali e locali — prossimi ai cittadini, alle loro esigenze e sentimenti — hanno la più immediata e più realistica percezione dell'effettiva attuazione dei diritti sanciti dall'Unione e sottolinea il ruolo che il CdR può assumere quale osservatorio sulle condizioni concrete di realizzazione di tali diritti: auspica quindi che la Commissione e il Parlamento europeo valorizzino tali potenzialità del CdR e che nell'elaborazione degli atti giuridici interpretino i fenomeni tenendo conto della visione degli enti regionali e locali;

22. chiede alla Commissione di invitare in maniera sistematica il Presidente del Comitato delle regioni a partecipare ai lavori del gruppo di commissari per i «Diritti fondamentali, lotta contro la discriminazione e pari opportunità», che fornisce gli orientamenti politici e vigila sulla coerenza delle iniziative in materia;

23. prende atto dell'adozione della decisione 2007/252/CE che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013» e invita la Commissione

ad associarlo nel processo di revisione del programma per il periodo 2014-2020.

### **I diritti universali della persona**

24. riafferma la centralità che nell'intera azione dell'Unione assume il principio del rispetto dei diritti fondamentali della persona, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo e dalle altre Convenzioni adottate a livello internazionale (segnatamente nell'ambito delle Nazioni Unite) e ratificate dagli Stati membri dell'Unione;

25. osserva che il modello europeo di tutela dei diritti fondamentali, quale emerge in particolare dalla Carta, si pone tra i più avanzati perché è comprensivo dei diritti civili e politici e dei diritti economici, sociali e culturali ed è fondato su un proprio ordinamento e sistema valoriale che, nell'ambito dei diritti universali, rispetta le diversità, la dialettica tra diverse culture, religioni o convincimenti nell'ambito delle regole determinate dai sistemi democratici europei;

26. sottolinea i possibili conflitti che possono insorgere tra il rispetto del diritto individuale alla riservatezza e la garanzia di altri diritti fondamentali, come quello alla sicurezza: invita ad approfondire tale tematica, tenendo anche in considerazione le esperienze degli enti regionali e locali e la loro posizione chiave nella protezione dei dati in loro possesso relativi ai cittadini residenti;

27. ribadisce la necessità che l'Unione si faccia promotrice della democrazia e dei diritti umani anche nei paesi terzi e ricorda a tale riguardo quanto affermato nel parere sul documento di Strategia 2007-2010 concernente lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), relatrice Heini UTUNEN;

28. riafferma l'esigenza del rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto nel quadro delle politiche volte a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ricorda al contempo come tali azioni dell'Unione debbano garantire alle persone «un livello elevato di sicurezza»;

29. si compiace dell'abolizione, ad opera del Trattato di Lisbona, della struttura a pilastri dell'Unione e del conseguente assoggettamento delle azioni in materia di libertà, sicurezza e giustizia alle regole generali vigenti per le politiche dell'Unione, in particolare quanto all'esercizio del controllo giurisdizionale ad opera della Corte di giustizia;

30. accoglie con favore le novità contenute nel Trattato di Lisbona quanto al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed al riconoscimento della partecipazione dei parlamenti nazionali ai meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti in tale ambito;



31. si propone di consolidare la proficua cooperazione interistituzionale sui diritti fondamentali, confermata dal seminario tenuto a Reggio Emilia nel settembre 2008, e prenderà in seria considerazione la proposta della Commissione di organizzare ogni anno un evento congiunto inteso a promuovere un approccio ai diritti fondamentali che metta al primo posto i cittadini nonché una analisi comparativa di tali diritti ai diversi livelli di governo;

32. si compiace dell'istituzione da parte dell'UE della Agenzia per i diritti fondamentali e dell'inizio delle sue attività;

33. conferma la volontà del Comitato delle regioni come pure delle collettività locali e regionali di essere attivamente associati ai lavori dell'Agenzia dei diritti fondamentali ed alla relativa programmazione pluriennale ed esprime soddisfazione per le forme di cooperazione già in corso;

34. ribadisce la richiesta della partecipazione di un rappresentante delle collettività regionali e locali al consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

35. offre all'Agenzia la propria collaborazione sia per la raccolta e la comunicazione di casi di buone pratiche e di esperienze particolarmente significative realizzate in materia di tutela e promozione dei diritti fondamentali a livello locale e regionale sia per la trasmissione di dati rilevanti raccolti sul piano locale e regionale;

36. sottolinea come gli enti locali e regionali risultino i più adatti a svolgere un ruolo attivo quanto alla promozione dei diritti dei minori, nonché a fornire un contributo quanto al monitoraggio sulle condizioni effettive di godimento di tali diritti;

37. rammenta di aver evidenziato il ruolo centrale che gli enti locali e regionali assumono in riferimento all'attuazione dei diritti fondamentali delle donne e del principio delle pari opportunità per tutti;

38. ribadisce, con particolare riferimento alle donne migranti, che l'integrazione implica la condivisione e il rispetto dei doveri e dei diritti fondamentali della persona, costituenti il patrimonio giuridico europeo, e rammenta l'importanza delle politiche di accoglienza improntate al riconoscimento delle diversità delle culture frutto della libera scelta delle persone (CdR 396/2006);

39. sottolinea l'importanza dei mezzi di comunicazione nel denunciare le violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti civili, come pure l'importanza dei loro sforzi di diffusione di casi di buone pratiche e di esperienze molto significative nel garantire i diritti dell'uomo e i diritti civili;

#### **I diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione**

40. rammenta che, come affermato dalla Corte di giustizia europea, la cittadinanza dell'Unione costituisce oggi lo statuto fondamentale dell'individuo, soggetto politico del processo di integrazione europea;

41. si compiace quindi che con il Trattato di Lisbona le disposizioni generali sulla cittadinanza dell'Unione siano inserite nel nuovo Trattato sull'Unione europea, e più in particolare nel titolo contenente disposizioni relative ai principi democratici, nel quale si riafferma il principio per cui le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini (democrazia di prossimità);

42. si rammarica tuttavia del fatto che non sia fatta espressa menzione del ruolo essenziale che a questo proposito è svolto dalle autorità regionali e locali;

43. riafferma il particolare rilievo, tra i diritti riconosciuti dalla cittadinanza europea, della libertà di circolazione e soggiorno, anche in vista di una migliore reciproca conoscenza tra i popoli dell'Unione;

44. constata i progressi realizzati quanto all'attuazione di tale libertà grazie all'adozione e all'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

45. richiama gli Stati membri a collaborare al fine di assicurare le esigenze di sicurezza dei cittadini e di repressione dei reati;

46. sottolinea con forza, anche alla luce dell'esperienza nell'applicazione della direttiva 2004/38/CE, le responsabilità fondamentali che gli enti regionali e locali assumono in riferimento alla gestione dei problemi legati alla circolazione e, soprattutto, al soggiorno dei cittadini europei: non solo riguardo alle formalità e alle pratiche amministrative inerenti il soggiorno ma soprattutto relativamente alle politiche di accoglienza;

47. deplora quindi che nella Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione non si accenni alle particolari responsabilità degli enti locali e regionali in materia di accoglienza;

48. ricorda che in base alla direttiva 2004/38/CE il diritto del cittadino dell'Unione, che non sia lavoratore subordinato o autonomo, di soggiornare in uno Stato diverso da quello di cittadinanza è mantenuto finché non costituisca un problema o un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante ed è condizionato, qualora si protragga oltre un periodo di tre mesi, dal fatto di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante;

49. prende atto dell'interpretazione di tali condizioni ad opera della Corte di giustizia europea e sottolinea l'impatto che tale interpretazione viene ad avere sulle responsabilità degli enti regionali e locali e gli oneri finanziari che possono derivarne;

50. ricorda il diritto e il dovere delle autorità nazionali di reprimere i casi di abuso dei diritti riconosciuti dalla direttiva ovvero di frode, come quelli di matrimoni o unioni fittizie o di comportamenti in violazione delle leggi;

51. accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a promuovere la conoscenza della nuova normativa contenuta nella direttiva 2004/38/CE, quale la pubblicazione della «Guida alla direttiva 2004/38/CE», e invita la Commissione stessa a far leva sulla particolare posizione di privilegio degli enti regionali e locali quali vettori per la diffusione di tali informazioni;
52. sottolinea come l'esercizio dei diritti legati alla cittadinanza comporti anche l'obbligo di rispettare specifici «doveri» nei riguardi della comunità territoriale;
53. ribadisce l'importanza, anche in sede di principio, del diritto di voto e di eleggibilità di cui godono i cittadini dell'Unione, nello Stato in cui risiedono, alle elezioni locali e a quelle del Parlamento europeo;
54. sottolinea in particolare a questo proposito come le istituzioni politiche locali costituiscano di conseguenza espressione di un corpo elettorale «europeo» e, dunque, i primi autentici organi di governo europee;
55. si compiace dell'incremento nella partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini dell'Unione che vivono in uno Stato diverso da quello di origine, ma prende atto con preoccupazione del progressivo generale calo di partecipazione a tali elezioni;
56. ribadisce pertanto il proprio invito ad intensificare l'attività informativa ed educativa svolta in relazione alle elezioni europee, sfruttando appieno in questo processo i punti di forza degli enti regionali e locali;
57. ribadisce il proprio interesse riguardo allo sviluppo di partiti politici europei (CdR 280/2004) e sottolinea il ruolo centrale che nel funzionamento di tali partiti e nell'elaborazione delle relative strategie dovrebbero avere i rappresentanti eletti a livello locale e regionale, anche ai fini di un raccordo tra i vari livelli di *governance* (europea, nazionale, regionale e locale);
58. esprime soddisfazione per il fatto che il Trattato di Lisbona riconosce il diritto dei cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione e appartenenti a un numero significativo di Stati membri, d'invitare la Commissione a presentare proposte di atti normativi;
59. sottolinea il ruolo fondamentale che, anche alla luce della prassi, ha assunto il Mediatore europeo nel rimediare a casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e organi comunitari;
60. si compiace della possibilità offerta ai cittadini di presentare petizioni al Parlamento europeo e denunce al Mediatore per via elettronica;
61. rammenta il diritto del cittadino dell'Unione di avvalersi, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, e sottolinea la rilevanza di tale previsione anche sul piano dei principi, in quanto volta a riconoscere una dimensione esterna della cittadinanza dell'Unione;
62. condivide con la Commissione il rilievo secondo cui l'*acquis* in materia di protezione diplomatica e consolare è insoddisfacente, accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione del piano d'azione per il periodo 2007-2009 in vista di uno sviluppo dell'*acquis*, e invita Consiglio e Stati membri ad adottare le necessarie azioni al riguardo, anche sul piano internazionale;
63. a questo proposito sottolinea le competenze e l'esperienza degli enti regionali e locali in materie come il turismo, la politica sanitaria, l'inumazione e la cremazione dei defunti e invita pertanto le istituzioni dell'Unione a consultare il CdR nell'elaborazione ed adozione di decisioni in materia;
64. si compiace del riconoscimento, ad opera del Trattato di Lisbona, della personalità internazionale dell'Unione e auspica che l'Unione possa agire a tutela dei cittadini sul piano internazionale;
65. prende atto dei dati riportati dalla Quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione (1° maggio 2004-30 giugno 2007), in base ai quali i cittadini dell'Unione vorrebbero avere una migliore conoscenza dei loro diritti mentre di fatto meno di un terzo di essi ritiene di essere «bene informato quanto ai diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione»;
66. insiste sulla responsabilità di tutti i livelli di governo nel contribuire a costruire una «cultura dei diritti fondamentali» sensibilizzando i cittadini ai loro diritti; ribadisce dunque la necessità di un comune sforzo per la promozione dei diritti del cittadino, la quale deve in particolare costituire parte integrante della politica di informazione e comunicazione della Commissione europea;
67. ritiene che a tal fine debbano essere destinate specifiche risorse ed azioni che vedano il fattivo coinvolgimento delle autorità regionali e locali.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

**Parere del Comitato delle regioni — Programma per l'uso sicuro di Internet (2009-2013)**

(2008/C 325/14)

## IL COMITATO DELLE REGIONI

- ritiene che le azioni realizzate finora debbano essere adattate alle nuove esigenze, considerato l'emergere di nuove tecnologie e nuovi servizi, che generano rischi inediti e aggravano quelli esistenti,
- raccomanda che si raggiunga almeno un consenso di massima sui contenuti illeciti confrontando i diritti penali nazionali e individuandone gli aspetti comuni. Le azioni dovrebbero inoltre sostenere la compilazione di una lista nera europea dei contenuti illeciti e la promozione del suo uso da parte dei fornitori di Internet,
- chiede che le azioni intese a sensibilizzare il pubblico comprendano esplicitamente gli enti locali e regionali, che sono i più vicini ai gruppi destinatari e hanno il maggiore potenziale in fatto di comunicazione di informazioni importanti e di attuazione di programmi e progetti concreti,
- raccomanda che i centri di sensibilizzazione seguano strategie definite nell'avvicinare minori, genitori e insegnanti, garantendo la buona qualità delle azioni intraprese. Il programma deve anche sostenere un coinvolgimento più attivo dei media nelle campagne di sensibilizzazione,
- ritiene particolarmente importante da un lato disporre della più stretta cooperazione possibile fra *hotlines*, organi preposti all'applicazione della legge e fornitori di Internet, e, dall'altro, coinvolgere altri attori, per esempio le organizzazioni sociali e le ONG appropriate,
- incoraggia azioni intese a mettere a punto materiale didattico sulle tecnologie informatiche e competenze mediatiche per l'opera di informazione sugli ambienti in linea sicuri. Tali azioni dovrebbero inoltre mirare non solo a proteggere i minori, ma anche a far sì che siano in grado di (o imparino attivamente a) utilizzare l'Internet in modo sicuro (*empowerment*).

**Relatore:** Jan ORAVEC (SK/PPE), sindaco della città di Štúrovo

**Testo di riferimento**

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione

COM(2008) 106 def. — 2008/0047 (COD)

**I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

**IL COMITATO DELLE REGIONI**

**Osservazioni generali**

*Osservazioni generali sul programma*

1. conviene sul fatto che nel periodo trascorso dall'avvio del piano d'azione sull'uso sicuro di Internet si è assistito ad una considerevole evoluzione delle tecnologie e degli usi ad esse correlati. I minori sono, in misura crescente, utenti attivi delle tecnologie in linea. La protezione dei minori nei confronti dei contenuti e dei comportamenti dannosi in linea, la riduzione dei contenuti illeciti distribuiti in rete e un'educazione all'uso consapevole e critico di Internet costituiscono una fonte di preoccupazione permanente per i decisori politici, i legislatori, l'industria e gli utenti finali, in particolare i genitori, gli educatori e gli insegnanti, che devono affrontare tali sfide in modo proattivo;

2. concorda che tra i rischi più gravi per i minori, connessi alle tecnologie in linea, troviamo il maltrattamento diretto di minori fatti vittima di abusi sessuali, documentato da fotografie, filmati o registrazioni audio e successivamente trasmesso in linea (materiale pedopornografico), oppure i contatti creati per fare amicizia con il minore per poi abusarne sessualmente (manipolazione psicologica per scopi sessuali) e infine il bullismo in linea a danno dei minori;

3. prende atto dei risultati della valutazione finale del piano d'azione sull'uso sicuro di Internet;

4. apprezza i programmi dell'UE per un Internet più sicuro in quanto sono le uniche iniziative paneuropee che affrontano il problema della protezione dei minori in ambiente *on-line*;

5. concorda sul fatto che le azioni realizzate si sono rivelate efficaci, ma crede che debbano essere adattate alle nuove esigenze, considerato l'emergere di nuove tecnologie e servizi che generano nuovi rischi e aumentano quelli esistenti;

6. accoglie con favore il fatto che il nuovo programma agevoli la cooperazione e la raccolta di esperienze e buone pratiche a tutti i livelli riguardanti la sicurezza dei minori su Internet, aumentando così il valore aggiunto europeo;

7. è consapevole della difficoltà di raggiungere una definizione che raccolga il consenso di tutti sui termini «contenuto illecito» e «contenuto dannoso», che vengono giudicati in modo diverso a seconda del paese e della cultura;

8. raccomanda tuttavia che si raggiunga almeno un consenso di massima sui contenuti illeciti confrontando i diritti penali nazionali e individuando gli aspetti comuni;

9. crede che le misure proposte aiuteranno a proteggere i minori che utilizzano Internet e altre tecnologie della comunicazione, reagiranno ai nuovi sviluppi e ridurranno la distribuzione di contenuti illeciti in linea, specie la distribuzione in linea di materiale pedofilo, la manipolazione psicologica in linea per scopi sessuali e il bullismo;

10. spera che verranno intraprese altre azioni volte a stimolare e incoraggiare lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni tecniche per affrontare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea e a promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi fra un'ampia serie di parti interessate a livello locale, regionale, europeo e internazionale;

11. raccomanda di organizzare annualmente delle conferenze di orientamento, con la partecipazione delle parti in causa a livello nazionale, comunitario e internazionale, che consentano di discutere le sfide e le questioni di attualità, di procedere a scambi di buone pratiche e di promuovere la collaborazione;

12. esprime delusione per il fatto che le azioni intese a sensibilizzare il pubblico, in particolare i minori, i genitori, gli assistenti e gli educatori sulle opportunità e sui rischi legati all'uso delle tecnologie in linea e sui mezzi per navigare su Internet in sicurezza, non comprendono esplicitamente gli enti locali e regionali che sono i più vicini ai gruppi destinatari e hanno il maggiore potenziale in fatto di comunicazione di informazioni importanti e di attuazione di programmi e progetti concreti;

13. sostiene la creazione e l'ulteriore sviluppo di una base di conoscenze da utilizzare per affrontare i rischi attuali e quelli emergenti e le conseguenze dell'uso di Internet;

14. raccomanda di coordinare le attività di ricerca nei settori rilevanti all'interno e all'esterno dell'UE e di sviluppare le conoscenze riguardanti l'evoluzione dei modi in cui i minori usano le tecnologie in linea, i rischi che vi sono associati e i possibili effetti dannosi che l'uso delle tecnologie in linea può avere su di loro, comprese questioni tecniche, psicologiche e sociali, nonché gli esempi positivi di educazione all'uso critico dei media;

15. sostiene pienamente gli sforzi di collegamento con il programma Safer Internet *plus*, che dovrebbe essere migliorato;

16. invita le istituzioni comunitarie e i governi degli Stati membri a riservare alla questione e alle sue possibili soluzioni tutta la dovuta attenzione, nei limiti delle loro competenze;

17. spera che la piena attuazione delle misure contribuirà a ridurre la minaccia che l'uso di Internet e di altre tecnologie di comunicazione può comportare per i minori.

## II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### Emendamento 1

#### Allegato I — Linea d'azione 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. creare punti di contatto ai quali il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con le altre azioni realizzate a livello nazionale e una cooperazione a livello europeo per affrontare tematiche transfrontaliere e lo scambio di buone pratiche;	1. creare punti di contatto ai quali il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con le altre azioni realizzate a livello nazionale e una cooperazione a livello europeo per affrontare tematiche transfrontaliere e lo scambio di buone pratiche. <u>Si dovrebbero sostenere iniziative volte a pubblicizzare le hotlines fra gli utenti finali e si dovrebbe sfruttare il potenziale degli enti locali nel diffondere importanti informazioni.</u>

#### Motivazione

I punti di contatto e le *hotlines* possono adempiere alla loro funzione solo se la loro esistenza è nota ad un numero massimo di utenti finali. Per questo motivo hanno bisogno di essere pubblicizzati al massimo, e gli enti locali sono molto ben attrezzati per farlo.

### Emendamento 2

#### Allegato I — Linea d'azione 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare la manipolazione psicologica a scopo sessuale e il bullismo. Le azioni sono destinate a contrastare la manipolazione psicologica in linea, ossia il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l'intento di abusarne sessualmente, e le pratiche di bullismo. Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a queste problematiche e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati;	2. contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare la manipolazione psicologica a scopo sessuale e il bullismo. Le azioni sono destinate a contrastare la manipolazione psicologica in linea, ossia il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l'intento di abusarne sessualmente, e le pratiche di bullismo. Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a queste problematiche e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati. <u>È particolarmente importante da un lato disporre della più stretta cooperazione possibile fra hotlines, organi preposti all'applicazione della legge e fornitori di Internet, e, dall'altro, coinvolgere altri attori, per esempio le organizzazioni sociali e le ONG appropriate;</u>

#### Motivazione

Se si vogliono prendere efficaci misure di contrasto, vi deve essere un flusso rapido e costante di informazioni dalle *hotlines* verso altri attori nella lotta contro contenuti illeciti e comportamenti dannosi.

## Emendamento 3

## Allegato I — Linea d'azione 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese ad incoraggiare lo sviluppo o l'adattamento di strumenti tecnologici efficaci, utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;	3. <u>sostenere e stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese ad incoraggiare lo sviluppo o l'adattamento di strumenti tecnologici efficaci, utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Le azioni dovrebbero inoltre sostenere il coordinamento dei lavori per la compilazione di una lista nera europea dei contenuti illeciti e la promozione del suo uso da parte dei fornitori di Internet;</u>

## Motivazione

Nuove soluzioni tecniche non devono solo essere incoraggiate, ma anche sostenute. Una lista nera europea potrebbe aiutare a prevenire e possibilmente anche a contrastare i contenuti illeciti.

## Emendamento 4

## Allegato I — Linea d'azione 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. stimolare il coinvolgimento dei minori e dei giovani nella creazione di un ambiente in linea più sicuro. Le azioni avranno l'obiettivo di coinvolgere i bambini e i giovani allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell'uso delle tecnologie in linea e sentire le loro idee sulla maniera di migliorare la sicurezza dell'ambiente in linea per i minori;	3. stimolare il coinvolgimento dei minori e dei giovani nella creazione di un ambiente in linea più sicuro. Le azioni avranno l'obiettivo di coinvolgere i bambini e i giovani allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell'uso delle tecnologie in linea e sentire le loro idee sulla maniera di migliorare la sicurezza dell'ambiente in linea per i minori. <u>Le azioni dovrebbero poi comprendere la creazione di materiale didattico sulle tecnologie informatiche e competenze mediatiche per l'opera di informazione sugli ambienti in linea sicuri e sui rischi dei contenuti illeciti e dei comportamenti dannosi. Le azioni dovrebbero inoltre mirare non solo a proteggere i minori, ma anche a far sì che siano in grado di (o imparino attivamente a) utilizzare l'Internet in modo sicuro (empowerment);</u>

## Motivazione

Gli insegnanti che hanno ricevuto una formazione specifica possono usare metodi didattici interattivi per mettere in guardia i minori dai rischi dell'uso di Internet e al tempo stesso apprendere dalle loro reazioni, dai loro punti di vista e dalle loro esperienze con le tecnologie in linea.

## Emendamento 5

## Allegato I — Linea d'azione 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
4. disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea. Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni sull'efficienza ed efficacia degli strumenti di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli efficacemente a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme;	4. disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea e <u>di informazione degli utenti finali sugli strumenti disponibili per filtrare i contenuti dannosi.</u> Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni sull'efficienza ed efficacia degli strumenti di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli efficacemente a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme;

## Motivazione

Le informazioni sui nuovi strumenti o sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea sono importanti non solo per gli specialisti in questo campo, ma praticamente per tutti gli utenti finali, in quanto consentono loro di agire nel migliore dei modi per far fronte adeguatamente e il più efficacemente possibile ai nuovi pericoli.

## Emendamento 6

## Allegato I — Linea d'azione 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. migliorare la sensibilizzazione e diffondere le informazioni sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea. Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini attraverso un'informazione adeguata sulle possibilità, sui rischi e sui modi di affrontarli in maniera coordinata in tutta Europa. Le attività incentiveranno metodi — efficaci sotto il profilo dei costi — di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti;	1. migliorare la sensibilizzazione e diffondere le informazioni sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea e <u>sostenere un coinvolgimento più attivo dei media in campagne di sensibilizzazione.</u> Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini attraverso un'informazione adeguata sulle possibilità, sui rischi e sui modi di affrontarli in maniera coordinata in tutta Europa. Le attività incentiveranno metodi — efficaci sotto il profilo dei costi — di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti;

## Motivazione

Sia i media locali che quelli nazionali hanno un ruolo essenziale da svolgere nel diffondere le informazioni su un uso più sicuro delle tecnologie in linea. Il loro coinvolgimento nel processo e nelle campagne di sensibilizzazione dovrebbe pertanto essere incoraggiato.

## Emendamento 7

## Allegato I — Linea d'azione 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. creare punti di contatto ai quali i genitori e i minori potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza. Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza;	2. creare punti di contatto ai quali i genitori e i minori potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza. Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza. <u>Le azioni dovrebbero mirare a sensibilizzare al massimo all'esistenza di questi punti di contatto;</u>

## Motivazione

I punti di contatto possono adempiere al loro ruolo solo se il pubblico in generale e gli utenti finali in particolare li conoscono e sanno dove rivolgersi per ottenere informazioni e risposte alle loro domande.

## Emendamento 8

## Allegato I — Linea d'azione 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti. Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine;	3. <u>stabilire che i centri di sensibilizzazione debbano seguire strategie definite nell'avvicinare minori, genitori e insegnanti. incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti.</u> Le azioni <del>sono</del> <u>dovrebbero</u> essere destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine, <u>garantendo nel contempo la qualità di tali misure;</u>

**Motivazione**

I centri di sensibilizzazione svolgono un importantissimo ruolo di sensibilizzazione, dato che le informazioni che essi forniscono arriveranno, direttamente o mediante vari canali di informazione, al grande pubblico. Devono pertanto essere in grado di illustrare i pericoli e di offrire risposte. È vitale coordinare e collaborare strettamente con gli esperti in competenze e alfabetizzazione mediatiche.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

---



**Parere del Comitato delle regioni — Una forte politica europea di vicinato**

(2008/C 325/15)

## IL COMITATO DELLE REGIONI

- ribadisce la sua convinzione che un vicinato prospero e sicuro può essere realizzato solo attraverso una cooperazione efficiente a livello locale e regionale. Gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per accertare e prendere in considerazione le esigenze dei cittadini e fornire servizi adeguati,
- sottolinea la necessità di istituire forum regionali di enti subnazionali, per conformarsi all'approccio regionale presente nella politica europea di vicinato (PEV) (dimensione mediterranea, dimensione settentrionale, dimensione atlantica e dimensione del Mar Nero), e di incentivare una cooperazione territoriale e decentrata,
- esprime apprezzamento per la proposta, presentata alla riunione dei ministri degli Esteri dell'UE del 26 maggio 2008, di stabilire rapporti più stretti con i paesi vicini dell'UE a oriente, e precisamente l'Armenia, l'Azerbaijan, la Repubblica di Belarus, la Moldova e l'Ucraina,
- apprezza il rilancio del partenariato Euromed e sottolinea l'importanza di conferirgli una dimensione territoriale e di sostenere il dialogo tra gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei partner PEV nel Mediterraneo meridionale,
- saluta con favore il nuovo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), che ha cominciato a funzionare nel 2007, e particolarmente la sua dimensione transfrontaliera, che permette la cooperazione con le regioni che confinano con l'UE (finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dall'ENPI),
- sollecita la Commissione europea a creare nel bilancio dell'UE (in aggiunta al Fondo europeo per l'integrazione) un nuovo fondo tematico per aiutare gli enti locali degli Stati membri dell'UE esposti a un afflusso migratorio particolarmente forte in provenienza da paesi terzi a fronteggiare con successo le sfide che la popolazione migrante pone ora ai servizi locali.

**Relatrice:** Sharon TAYLOR (UK/PSE) membro del consiglio comunale di Stevenage

**Documento di riferimento**

Comunicazione della Commissione — Una forte politica europea di vicinato  
(COM(2007) 774 def.)

**RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO DELLE REGIONI

**Dialogo politico e riforme per il decentramento**

1. Ribadisce la sua convinzione che un vicinato prospero e sicuro può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione efficiente a livello locale e regionale. Gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per accertare e prendere in considerazione le esigenze dei cittadini e fornire servizi adeguati;
2. invita i paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) a seguire e diffondere procedure elettorali corrette e ad accogliere gli osservatori internazionali incaricati di monitorare lo svolgimento delle loro elezioni onde aumentare la trasparenza del processo elettorale e migliorare conseguentemente il livello di fiducia dei cittadini nei processi democratici;
3. auspica che si faccia di più per far conoscere la PEV ai cittadini dell'UE e dei paesi PEV attraverso programmi o azioni specifiche da attuare con il massimo coinvolgimento possibile dei governi regionali e locali;
4. sottolinea la necessità di istituire forum regionali di enti subnazionali, per conformarsi all'approccio regionale presente nella PEV (dimensione mediterranea, dimensione settentrionale, dimensione atlantica e dimensione del Mar Nero), e di incentivare una cooperazione territoriale e decentrata, mediante la promozione dei programmi di associazione e sviluppo con azioni integrate nelle rispettive regioni. I rappresentanti del CdR dovrebbero essere inclusi nel lavoro di ogni forum;
5. accoglie con favore la proposta congiunta di un «partenariato orientale» presentata al Consiglio europeo dalla Svezia e della Polonia;
6. chiede di essere coinvolto con la Commissione europea nel processo d'elaborazione e di valutazione dei programmi ENPI per promuovere un'integrazione migliore delle questioni riguardanti la dimensione territoriale nel loro quadro operativo;
7. invita la Commissione europea a sostenere altri programmi finalizzati allo sviluppo e al sostegno di mezzi di comunicazione liberi e professionali nei paesi PEV;
8. esorta la Commissione europea a dare maggiore importanza allo sviluppo economico locale nei singoli piani d'azione nazionali e ad assegnare fondi adeguati attraverso l'ENPI;
9. fa presente che i comitati di monitoraggio dei programmi per la cooperazione transfrontaliera rappresentano un importante meccanismo di consultazione per risolvere qualsiasi eventuale difficoltà nelle modalità operative, compresa la gestione dei fondi;
10. chiede ai governi dei paesi partner di operare nel senso di un aumento della trasparenza e dell'assunzione di responsabi-

lità, nonché della creazione di un'adeguata capacità amministrativa. Invita la Commissione europea a monitorare attentamente il livello globale di corruzione e i sistemi di prevenzione della corruzione nei paesi partner in cui quest'ultima continua ad ostacolare il progresso della democrazia, della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità. Invita inoltre la Commissione a tener conto, al momento dell'attuazione delle misure di sostegno, di quanti e quali progressi siano già stati raggiunti in questo ambito;

11. esorta i governi di Israele, Georgia, Tunisia e Ucraina a ratificare la convenzione dell'ONU contro la corruzione e a unirsi al resto dei paesi PEV che lo hanno già fatto;
12. si compiace per l'apertura di un ufficio della Commissione europea a Minsk, nella Repubblica di Belarus, e spera che esso potrà operare per rafforzare la società civile e la democrazia locale e regionale e migliorare nella popolazione la conoscenza generale dell'Unione europea, delle sue istituzioni e dei valori comuni;
13. sollecita la Commissione europea a fornire urgentemente un appoggio più efficace alla società civile nella Repubblica di Belarus, ai mezzi di comunicazione indipendenti e professionali, come pure ai partiti politici impegnati per la democrazia e le riforme;
14. ricorda che uno dei principi chiave della PEV è il suo rimanere distinta dal processo e dalla politica d'allargamento dell'UE come pure dalla questione dell'adesione all'UE. Tuttavia, essa non deve pregiudicare possibili evoluzioni future dei paesi partner e dell'UE;
15. chiede agli Stati membri e alla Commissione europea di offrire la possibilità di una prospettiva europea all'Ucraina e alla Moldova nei futuri nuovi accordi da stipulare alla scadenza degli accordi decennali di associazione e di cooperazione;
16. esprime apprezzamento per la proposta, presentata alla riunione dei ministri degli Esteri dell'UE del 26 maggio 2008, di stabilire rapporti più stretti con i paesi vicini dell'UE a oriente, e precisamente l'Armenia, l'Azerbaijan, la Repubblica di Belarus, la Moldova e l'Ucraina;
17. dà atto degli sforzi della presidenza francese di rilanciare il dialogo e la cooperazione multilaterale con i paesi vicini dell'UE a sud ed oriente del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare il Processo di Barcellona;
18. accoglie con favore il proseguimento del lavoro per la realizzazione dei piani d'azione concordati in quanto essi rappresentano strumenti eccellenti per stimolare le riforme interne dei paesi. Sollecita l'UE a mettere a punto dei piani d'azione per tutti gli altri paesi;

19. accoglie favorevolmente il riesame dei piani d'azione entrati in vigore all'inizio del 2005 e chiede che si definiscano accordi ampliati con la Moldova e Israele;
20. chiede alla Commissione europea di includere, per quanto possibile, membri della società civile dei paesi PEV nel processo di sorveglianza dei progressi dei piani d'azione PEV onde avere una valutazione diretta ed imparziale di taluni aspetti dell'esecuzione dei singoli piani d'azione;
21. invita la Commissione europea a includere rappresentanti degli enti locali e regionali degli Stati membri nel processo di monitoraggio riguardante l'elaborazione e l'esecuzione dei piani d'azione dei singoli paesi;
22. raccomanda che le priorità per la cooperazione transfrontaliera nel Nord, nell'Est e nel Sud siano accuratamente definite per massimizzare le sinergie e lavorare più efficacemente per gli obiettivi stabiliti nei piani d'azione, là dove sono stati concordati;
23. riafferma che è necessario un maggiore appoggio tecnico e politico per assicurare una cooperazione transfrontaliera ed internazionale ininterrotta tra gli Stati membri dell'UE e i paesi vicini sul confine comune;
24. saluta con favore il nuovo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), che ha cominciato a funzionare nel 2007, e particolarmente la sua dimensione transfrontaliera, che permette la cooperazione con le regioni che confinano con l'UE (finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dall'ENPI);
25. accoglie con favore l'avvio del processo di attuazione della cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'ENPI ed è pronto a collaborare nella supervisione dei programmi. Invita la Commissione e le parti partecipanti ad assicurare la messa a punto definitiva e l'adozione in tempo utile di tutti i programmi di cooperazione transfrontaliera. Sottolinea la necessità di assicurare che tutte le risorse assegnate alla cooperazione transfrontaliera nel quadro della PEV vengano opportunamente utilizzate, procedendo, ove necessario, alla loro redistribuzione verso i programmi già in via di attuazione nella zona geografica limitrofa;
26. accoglie favorevolmente l'aumento dei fondi destinati alla cooperazione transfrontaliera ai confini esterni dell'UE per il periodo 2007-2013. Tuttavia chiede alla Commissione europea di accrescere ulteriormente dopo il 2013, nel quadro della nuova politica di coesione dell'UE, i fondi per Interreg destinati alla cooperazione transfrontaliera tra gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi PEV con l'obiettivo di affrontare problemi comuni specifici delle regioni interessate;
27. chiede agli Stati membri e ai paesi partecipanti di utilizzare pienamente gli strumenti del TAIEX e dell'iniziativa di gemellaggio per fornire una consulenza politica/giuridica mirata agli enti locali e regionali dei paesi PEV nel contesto di avvicinamento legislativo all'*acquis* comunitario;
28. ribadisce il suo sostegno all'Euroregione emergente del Mar Nero intesa a promuovere la cooperazione al livello locale e regionale tra i paesi del bacino del Mar Nero, promuovendo in tal modo la democrazia locale, la stabilità, la buona *governance* e lo sviluppo sostenibile;
29. dà un giudizio positivo delle attuali opportunità di finanziamento Ue di tipo tematico, in cui i paesi PEV possono già essere coinvolti, come il 7° Programma quadro e Daphne;
30. invita gli enti locali e regionali dei paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) a mettere a frutto la significativa esperienza maturata nello sviluppo delle istituzioni democratiche nei paesi dell'allargamento e ad aiutare gli enti locali e regionali nei paesi PEV ad aumentare le loro capacità democratiche e sviluppare le loro economie;
31. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni sugli sforzi singoli e collettivi intesi a sostenere la società civile nei paesi PEV onde evitare sovrapposizioni e accrescere le sinergie tra i programmi futuri;
32. accoglie favorevolmente la prosecuzione dei programmi *Tempus*, *Erasmus Mundus* e degli altri programmi per la cooperazione accademica nel periodo 2007-2010 poiché offrono agli studenti dei paesi PEV un'opportunità di studio;
33. invita la Commissione europea a sostenere una cooperazione più estesa tra gli istituti di ricerca e i centri studi dei paesi PEV e degli Stati membri dell'UE in quanto forniscono una sede di dibattito sulle questioni che potrebbero assumere un significato particolare per i loro governi;
34. osserva che con la mobilità e l'utilizzo accresciuti dei trasporti, la produzione di CO<sub>2</sub> e di gas a effetto serra aumenterà: invita i paesi PEV a considerare le politiche ambientali come fondamentali per uno sviluppo economico sostenibile. Gli enti locali e regionali dei paesi PEV hanno un ruolo importante da svolgere nel concepire una comunicazione e una pianificazione che tengano conto dei cambiamenti climatici. Gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE dovrebbero accogliere favorevolmente un dialogo biunivoco su tali questioni;
35. apprezza il rilancio del partenariato Euromed e sottolinea l'importanza di conferirgli una dimensione territoriale e di sostenere il dialogo tra gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei partner PEV nella dimensione mediterranea. Ritiene che l'ENPI, in quanto strumento che appoggia questo processo, dovrà adeguarsi al processo di Barcellona rinnovato;
36. chiede che si istituiscano forum analoghi di enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei partner PEV per la dimensione orientale;
37. ricorda l'appoggio dato nella dichiarazione politica sulla cooperazione transfrontaliera nelle regioni settentrionali d'Europa all'iniziativa del Parlamento europeo di organizzare un forum parlamentare della dimensione settentrionale, e rinnova la proposta di istituire un organo permanente ad hoc per discutere le questioni d'importanza locale e regionale nella politica della dimensione settentrionale;

38. si compiace che la Commissione europea giudichi essenziale estendere, nell'ambito della PEV, gli importanti corridoi di trasporto ai paesi vicini all'UE. Una rete di trasporto integrata e sostenibile è fondamentale per lo sviluppo degli aspetti economici della PEV.

#### *Mobilità e migrazione*

39. Ribadisce che la mobilità e i contatti tra le persone stanno rafforzando la capacità dei paesi PEV di trarre beneficio dall'integrazione economica, mentre i progressi nel campo della comprensione reciproca sarebbero eccezionalmente difficili senza opportunità crescenti per i cittadini PEV di recarsi nell'UE;

40. accoglie favorevolmente la possibilità di ulteriori scambi tra gli Stati membri dell'UE, i paesi dell'allargamento e i paesi PEV destinati a tirocinanti e funzionari distaccati del governo locale e regionale;

41. insiste con gli Stati membri dell'UE perché migliorino il processo di concessione dei visti onde aumentare la mobilità di cittadini. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata agli studenti, agli scambi culturali ed accademici e ai rappresentanti della società civile. Riducendo il costo dei visti e semplificando le procedure sarà possibile intensificare i contatti tra le persone;

42. invita gli Stati membri dell'UE a migliorare l'efficacia dei servizi consolari nei paesi PEV e incoraggia l'instaurazione di centri comuni per la richiesta del visto di Schengen nei paesi PEV;

43. accoglie favorevolmente la conclusione di accordi di semplificazione per il rilascio dei visti e di accordi di riammissione con l'Ucraina e con la Moldova; invita la Commissione europea a mettere a profitto la sua esperienza con i paesi che hanno recentemente aderito all'UE e ad avviare i negoziati per accordi analoghi con altri paesi PEV;

44. sottolinea che la mobilità può esistere solo in un quadro di sicurezza; nell'ambito del nuovo sistema di partenariato per la mobilità questo richiede la responsabilità comune di tutti i paesi nell'affrontare le sfide poste dalla migrazione. È pertanto necessario che anche i paesi partner della PEV s'impegnino a operare maggiormente a favore della sicurezza e della giustizia. Il nuovo sistema dovrebbe includere misure per combattere la migrazione illegale e fornire maggiori opportunità di migrazione legale dai paesi PEV all'UE;

45. riafferma la sua convinzione che gli enti locali e regionali sono in prima linea nella gestione delle questioni legate alla migrazione. Ciò vale per la migrazione illegale quando gli enti locali e regionali devono gestire l'accoglienza e occuparsi delle conseguenze dell'occupazione illegale, ma vale anche per la migrazione legale quando gli enti locali e regionali sono responsabili della prestazione dei servizi locali;

46. prende atto della cooperazione tra Frontex<sup>(1)</sup> e gli enti locali nella prevenzione della migrazione illegale e chiede una collaborazione ancora più stretta con gli enti locali e regionali negli Stati membri di frontiera;

(<sup>1</sup>) Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea) è l'Agenzia europea per la sicurezza alle frontiere esterne.

47. invita la Commissione europea a incoraggiare e contribuire allo sviluppo di soluzioni pratiche per rafforzare la gestione dei confini marittimi meridionali esterni e migliorare la capacità della Comunità, dei suoi membri e dei suoi enti locali e regionali di affrontare, con la cooperazione dei paesi d'origine, situazioni critiche come l'afflusso massiccio di immigranti illegali<sup>(2)</sup>;

48. sollecita la Commissione europea a creare nel bilancio dell'UE (in aggiunta al Fondo europeo per l'integrazione) un nuovo fondo tematico per aiutare gli enti locali degli Stati membri dell'UE esposti a un afflusso migratorio particolarmente forte in provenienza da paesi terzi a fronteggiare con successo le sfide che la popolazione migrante pone ora ai servizi locali;

49. esorta la Commissione europea a prevedere le risorse necessarie per consentire agli enti locali dei paesi d'origine dei migranti, che soffrono particolarmente del fenomeno dell'emigrazione della mano d'opera specializzata, di sviluppare opportunità per attrarre personale specializzato e istruito ed assicurare lo sviluppo economico e culturale locale;

50. chiede alla Commissione europea di aumentare, dopo il 2013, nel quadro della nuova politica di coesione dell'UE, i fondi del programma Interreg destinati alla cooperazione transfrontaliera tra gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi PEV onde affrontare problemi comuni specifici delle regioni interessate;

51. invita gli Stati membri dell'UE ad utilizzare la regolamentazione del traffico frontaliero locale che permette agli Stati membri dell'UE di concludere accordi bilaterali con i paesi terzi limitrofi e di migliorare i contatti transfrontalieri; gli Stati membri dell'UE dovrebbero semplificare e velocizzare le pratiche per i visti dei richiedenti che hanno precedentemente soddisfatto i requisiti necessari per ottenere il visto.

#### *Diritti dell'uomo e tratta di essere umani*

52. Prende nota dei progressi considerevoli intervenuti nel miglioramento di diritti dell'uomo e della democrazia dall'avvio della PEV e del programma di partenariato euromediterraneo, ed invita i governi dei paesi PEV a continuare a rispettare i diritti universali dell'uomo e i principi democratici poiché essi costituiscono i valori centrali dell'UE;

53. insiste affinché la Commissione europea continui a lavorare con gli enti locali e regionali e la società civile dei paesi PEV per migliorare i diritti dell'uomo, i diritti delle minoranze, i diritti delle donne e dei minori. Chiede ai governi dei paesi PEV di mostrare una maggiore apertura ai contributi della società civile;

54. accoglie con favore le misure prese da tutti i paesi PEV per rafforzare la partecipazione delle donne alla vita politica, sociale ed economica e per promuovere pari diritti per donne e uomini, ma rileva che la discriminazione contro le donne e la violenza domestica sono ancora molto diffuse. Chiede pertanto ai paesi partecipanti di intensificare gli sforzi per promuovere i diritti delle donne;

(<sup>2</sup>) CdR 64/2007 fin.

55. riconosce che la tratta delle persone tra alcuni paesi PEV e gli Stati membri dell'UE è ancora un problema particolarmente grave;

56. invita il governo della Repubblica di Belarus a ratificare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli, ad avviare un dialogo costruttivo con l'UE e ad impegnarsi per una partecipazione piena alla PEV;

57. ribadisce l'importanza del dialogo sociale e invita la Giordania, il Libano e il Marocco a ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva;

58. invita la Commissione europea a dare, nella sua politica di vicinato, la priorità alla tutela delle vittime della tratta di persone, in linea con il rispetto dei diritti dell'uomo, che è il principio centrale dell'UE;

59. precisa che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo importante nel combattere la tratta di persone. Raccomanda pertanto che gli enti locali e regionali dei paesi PEV, in conformità dei rispettivi quadri giuridici nazionali, elaborino e attuino sia piani d'azione contro tale tratta sia strategie locali e regionali in stretta collaborazione con le amministrazioni centrali e gli altri Stati membri per impedire tale tratta e proteggerne le vittime;

60. invita gli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE ad aiutare gli enti locali e regionali dei paesi PEV a elaborare piani d'azione che potrebbero comprendere la creazione di un centro di risorse o di un'unità di sostegno specializzata a livello regionale e/o locale con l'incarico di contrastare la tratta di persone e promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione specializzata per la polizia e i professionisti che entrano in contatto con le persone vittime di tale tratta, maggiori opportunità d'istruzione per le donne ed i minori, ecc.;

61. apprezza che i paesi PEV abbiano firmato la convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e invita i governi di Israele, del Marocco e della Giordania a firmare e ratificare il primo e il secondo protocollo riguardanti la tratta di persone e il traffico di migranti;

62. approva le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 1° settembre sul conflitto in Georgia e al tempo stesso desidera sottolineare il ruolo determinante che gli enti locali e regionali possono svolgere nella trasformazione dei

conflitti e nella ricostruzione postbellica; invita i governi della Georgia e della Russia e le autorità dell'Ossezia meridionale ad adottare con urgenza le misure necessarie per consentire il ritorno, in un clima di sicurezza e in condizioni sostenibili, a tutti i profughi e sfollati a seguito della guerra nell'Ossezia meridionale.

#### *Conflitti regionali*

63. Ribadisce che l'UE ha un interesse diretto a lavorare con i paesi PEV per contribuire alla risoluzione dei cosiddetti «conflitti congelati»<sup>(3)</sup> poiché essi possono insidiare la sicurezza dell'Europa stessa attraverso un'escalation regionale, flussi migratori incontrollabili, interruzioni nella disponibilità d'energia, ecc.;

64. ribadisce che la PEV incontrerà difficoltà a esprimere tutto il suo potenziale se non saranno risolti i conflitti che rendono la cooperazione regionale estremamente difficile o impossibile. Le persone e le comunità locali da entrambi i lati dei confini sono quelle che maggiormente soffrono dell'incapacità dei rispettivi governi centrali di impegnarsi nel dialogo e nella risoluzione costruttiva dei conflitti;

65. invita l'UE a partecipare più attivamente alla risoluzione dei cosiddetti «conflitti congelati» attraverso il sostegno ai diversi programmi di costruzione della fiducia, di gestione dei conflitti, di contatti tra le persone, di «diplomazia delle città», e di sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nei territori separatisti. L'UE dovrebbe mettere la questione dei conflitti all'ordine del giorno negli incontri con le istituzioni internazionali e i paesi interessati;

66. chiede alla Commissione europea di sostenere programmi di gestione delle frontiere e misure dirette a costruire la fiducia tra le comunità locali da entrambi i lati della frontiera delle regioni «separatiste». Stimolare la convergenza tra i sistemi politici, economici e giuridici permetterà una maggiore inclusione sociale e una riabilitazione delle infrastrutture. Particolarmente importanti sono i progetti locali di generazione di reddito;

67. invita la Commissione europea a trarre insegnamenti dal recente processo d'allargamento dell'UE e a rendere le buone relazioni di vicinato un presupposto per il pieno sfruttamento dei vantaggi e del potenziale della PEV. La Commissione dovrebbe incoraggiare i paesi coinvolti nei «conflitti congelati» a compiere nuovi e autentici sforzi per trovare soluzioni reciprocamente accettabili e sostenibili.

Bruxelles, 9 ottobre 2008.

Il presidente  
del Comitato delle regioni  
Luc VAN DEN BRANDE

<sup>(3)</sup> I conflitti in Transnistria, Abkhazia, Ossezia meridionale, Nagorno-Karabakh, Medio Oriente e Africa occidentale sono definiti come «conflitti congelati».

**NOTA PER IL LETTORE**

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.